

LE LEGGI RAZZIALI E LA PERSECUZIONE DEGLI EBREI A ROMA, 1938-1945

A CURA DI S.H. ANTONUCCI, P. FERRARA
M. FOLIN e M.I. VENZO

TELEGRAMMA

N. di recapito - Rimesso al fattorino alle ore

Nulla è dovuto al fattorino per recapito. Il latore rimette una ricevuta stampata quando è incaricato di una riscossione.

PREFETTI REGNO C SL VOL +

No. 1001

14 GEN 1945

GABINIA

TELEGRAMMI

34 6 19
Mod. 30 (1940-XVIII)

Qualificario
C.-Telegr.-63

INDICAZIONI DI URGENZA
598

QUALIFICA DESTINAZIONE

SCSCS ROMA MI 194175 112 14 1330-

371 - 21-g-1940-XVIII - Stab. Vallecchi, Firenze - 5.700.000

NR 2223 ALT DALLE OSSERVAZIONI DI BVESTI ULTIMI TEMPI RISULTA

inequivocabilmente che non pochi Ebrei hanno ancora una volta dimostrata la loro più ottusa - incomprensione di fronte agli eventi politici et storici in corso confermandosi - costituzionalmente avversi ad ogni sentimento Nazionale Alt Occorre pertanto che la politica Razziale - contro gli Ebrei venga sempre più energicamente perseguita Alt Esaminate pertanto la opportunità di inviare ai Campi di contenimento gli elementi locali Ebraici che più danno luogo at - sospetti con i loro sentimenti et la loro condotta Alt

Pel Min Interno Buffarini

I QUADERNI DI MUMELoc

· 1 ·

MUSEO DELLA MEMORIA LOCALE DI CERRETO GUIDI

Coordinamento editoriale

Marco Folin

In copertina: telegramma con cui il ministro dell'Interno invita i prefetti a inasprire la politica razziale contro gli ebrei, 1941 (ASROMA, *Prefettura*, Gabinetto, b. 1515).

ISBN 000-000-00-0000-000-0

© 2012 Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi
Piazza Dante Desideri - 50050 Cerreto Guidi (FI)
www.mumeloc.it

© 2012 Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma
Lungotevere Cenci (Tempio), 00186 Roma
www.romaebraica.it/archivio-storico-ascer/

Le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei a Roma 1938-1945

a cura di Silvia Haia Antonucci, Pierina Ferrara,
Marco Folin e Manola Ida Venzo



ARCHIVIO DI STATO DI
ROMA

Questo libro è dedicato
alla memoria di Eugenio Sonnino

Il Signore riconosce la strada dei giusti,
mentre la via degli empi si perde
(Salmo I, 6)

Le leggi razziali e la persecuzione degli ebrei a Roma, 1938-1945

A cura di S.H. Antonucci, P. Ferrara, M. Folin e M.I. Venzo

- 9 *Il MuMeLoc e la Comunità Ebraica romana: le ragioni di una mostra*, di Marco Folin
- 13 *Il percorso espositivo allestito nel MuMeLoc*, di Pierina Ferrara
- 15 *La mostra e il suo percorso*, di Manola Ida Venzo
- 21 CATALOGO
- 23 *Il fascismo e le leggi razziali*, di Manola Ida Venzo
- 45 *Le scuole per i giovani ebrei di Roma negli anni delle Leggi per la difesa della razza (1938-1944)*, di Giuliana Piperno Beer
- 55 *Gli ebrei romani dall'emancipazione alle Leggi razziali. Aspetti economici e sociali*, di Claudio Procaccia
- 65 *La deportazione a Roma*, di Giancarlo Spizzichino
- 99 STUDI
- 101 *La propaganda antisemita nel fascismo. Prospettive di ricerca*, di Manola Ida Venzo
- 107 *La complicata abrogazione delle leggi razziali*, di Gabriella Yael Franzone
- 161 *La sezione contemporanea dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER)*, di Silvia Haia Antonucci e Giancarlo Spizzichino
- 173 *Gli archivi e le fonti orali: l'esperienza dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER)*, di Silvia Haia Antonucci



Tessera postale di Ada Pontecorvo falsificata con il nome di Ada Cardinali, 3 dicembre 1943 (Centro di Cultura Ebraica di Roma).

Il MuMeLoc e la Comunità Ebraica romana: le ragioni di una mostra

di Marco Folin

Il MuMeLoc, Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi, è stato inaugurato il 10 dicembre 2011: la mostra su *La Comunità ebraica di Roma dalle leggi razziali alle deportazioni (1938-1945)*, allestita in occasione della Giornata della Memoria 2012, è stata la prima iniziativa organizzata nei suoi spazi espositivi. Potrebbe sembrare paradossale che un museo esplicitamente consacrato alla memoria *locale* inauguri le proprie attività ospitando una mostra dedicata a un evento per definizione ‘globale’ come la Shoah, e nella fattispecie incentrata su luoghi e persone – la comunità ebraica romana, la figura di Giuseppe Caronia – apparentemente molto lontani dal territorio toscano.

In realtà le ragioni sono molte, e vanno ben al di là di un semplice omaggio alla Giornata della Memoria (ricorrenza per altro molto sentita, a Cerreto). C’è, in primo luogo la fratellanza fra due comunità vittime entrambe, sia pur a diverso titolo, della violenza nazifascista nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Da una parte gli ebrei romani e i 1014 deportati del 10 ottobre 1943; dall’altra i contadini e gli sfollati rifugiatisi nel Padule di Fucecchio per cercare riparo dai disastri bellici, che il 23 agosto 1944 furono coinvolti in un’operazione di ‘guerra ai civili’ che fece 176 morti nell’arco di poche ore. Un evento che ha profondamente segnato la coscienza civile degli abitanti del Padule e che spiega ora la determinazione con cui l’amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha voluto investire ingenti risorse per realizzare e gestire un museo che ha fra i suoi motivi ispiratori proprio il ricordo di quella strage.

Una seconda ragione d’incontro è stato il comune mandato che anima l’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) e il MuMeLoc, impegnati entrambi a tenere viva la memoria dei tragici episodi che hanno funestato la storia delle rispettive comunità, non solo raccogliendo qualsiasi testimonianza – scritta o orale che sia – che contribuisca a chiarire la precisa dinamica dei fatti (e le responsabilità

diffuse che li resero possibili), ma anche promuovendone la conoscenza e la circolazione soprattutto nelle giovani generazioni. È un lavoro quanto mai urgente e necessario proprio in questi anni, in cui i testimoni oculari dell'«età della catastrofe» (Hobsbawm) stanno progressivamente scomparendo, e di conseguenza va sbiadendo anche il ricordo diretto degli avvenimenti, sostituito da quella che Jan e Aleida Assmann hanno definito la «memoria culturale» di un passato ormai remoto¹.

C'è poi un ulteriore aspetto che avvicina la persecuzione antiebraica nell'Italia fascista e sotto la Repubblica di Salò da una parte, e dall'altra la scia di eccidi di civili che l'esercito nazista si lasciò alle spalle in Toscana, come in altre regioni italiane: ossia il fatto che queste vicende non furono tanto il prodotto della «barbarie tedesca» (come talvolta si può ancora leggere sulle lapidi innalzate all'indomani della Librazione), bensì soprattutto l'esito di idee e programmi accuratamente preparati e coerentemente perseguiti *in loco*, spesso per anni, nella distrazione generale. Da questo punto di vista il caso delle leggi razziali varate in Italia a partire dal 1938 è assolutamente emblematico, e ci mette in guardia dal coltivare miti assolutori come quello del «buon italiano»²: lungi dall'essere stato sempre al traino dell'alleato nazista, il nostro paese è stato al contrario uno dei principali luoghi di elaborazione e sperimentazione di una politica dichiaratamente razzista, ben prima dell'inizio del secondo conflitto mondiale. Così come – è un dato ormai ampiamente attestato da documenti e testimonianze – gli eccidi di civili della Seconda Guerra Mondiale sono stati molto spesso resi possibili da diffuse connivenze e fattive collaborazioni di settori non marginali della società italiana: il che spiega, del resto, perché nel dopoguerra nel nostro paese le indagini su criminali di guerra ben noti alla giustizia siano state sistematicamente insabbiate, e non sia mai stata messa in atto una seria politica di epurazione.

¹ Cfr. J. ASSMANN, *La memoria culturale. Scrittura, ricordo e identità politica nelle grandi civiltà antiche*, Einaudi, Torino 1997; e A. ASSMANN, *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, Il Mulino, Bologna 2002. Quanto all'«età della catastrofe», cfr. J.E. HOBBSAWM, *Il secolo breve. 1914-1991: l'era dei grandi cataclismi*, Rizzoli, Milano 1995.

² D. BIDUSSA, *Il mito del bravo italiano*, Il Saggiatore, Milano 1994.

Sono queste le considerazioni su cui si è fondata la scelta di inaugurare il MuMeLoc con la mostra di cui questo libro costituisce una sorta di catalogo. In realtà, come spiega Manola Ida Venzo nel saggio che segue, mostra e catalogo risalgono al 2003 e nei loro primi dieci anni di vita hanno girato su tutto il territorio nazionale. Nei locali del MuMeLoc, tuttavia – grazie alla generosa collaborazione di Piera Ferrara e alla disponibilità dell'Archivio di Stato di Roma e dell'ASCER –, il percorso originario costituito da una trentina di pannelli didattici è stato arricchito mediante l'esposizione di alcuni preziosi documenti originali provenienti dall'ASCER e dalla collezione privata della famiglia Sonnino. Sono stati inoltre appositamente realizzati per l'occasione una serie di filmati, in linea con la vocazione multimediale del MuMeLoc: un montaggio di spezzoni di film d'epoca; un'intervista a Silvia Haia Antonucci sull'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma; una testimonianza dei fratelli Sonnino sulle loro vicende sotto l'occupazione tedesca, e su come scamparono alle deportazioni grazie all'intervento del medico Giuseppe Caronia.

Questo libro – che riprende e aggiorna alcuni dei saggi redatti a suo tempo per il catalogo della mostra, integrandoli con nuovi studi che vengono qui pubblicati per la prima volta – vuole essere al contempo uno strumento di lavoro e un invito a proseguire nella ricerca sul campo. Oltre che – per il MuMeLoc e l'ASCER – l'inizio, come diceva Rick al capitano Renault, di una bella amicizia.

U
N
I
V
E
R
S
I
T
À
D
I
R
O
M
A



Nº 3624


GOVERNATORATO DI ROMA
IV RIPARTIZIONE - Ufficio dello stato civile

Il Signor *Alceste Della Seta*
figlio di *G. Grimaldi Laura*
nato a *Roma* il *18.12.1873*

HA PRESENTATO

a quest' Ufficio, in data odi. a, la dichiarazione di appartenenza alla
razza ebraica, prescritta dall'art. 9 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII
n. 1728, riguardante sè stesso e le seguenti persone di famiglia:

Roma, il 15 FEB 1939 - XVII



Il GOVERNATORE
Messina

Certificato di appartenenza alla razza ebraica presentato da Alceste Della Seta, 16 febbraio 1939 (Centro di Cultura Ebraica di Roma).

Il percorso espositivo allestito nel MuMeLoc

di Pierina Ferrara

La ricerca storica è in perenne sviluppo. Tale assunto è tanto più vero quando l'indagine sul passato scaturisce principalmente dall'impegno etico-civile e dalla necessità di alimentare, perpetuare, approfondire la conoscenza di fatti storici di particolare gravità, come nel caso della persecuzione perpetrata a danno degli ebrei sotto il fascismo.

Questa tragica pagina, infatti, costituisce un capitolo mai sufficientemente esplorato né esauribile, sotto il profilo della memorialistica, della ricostruzione storica e del dibattito politico-storiografico. È pertanto auspicabile che, nell'affrontare il tema delle leggi razziali e della persecuzione antiebraica, si punti ad accrescere in modo progressivo e sistematico la consapevolezza storica dell'opinione pubblica, nella speranza che ciò possa costituire un efficace deterrente al ripetersi di eventi di simile gravità.

Entro queste coordinate di irrinunciabile impegno per la verità storica e per riaffermare i diritti imprescrittibili ed inviolabili della persona umana si iscrive la mostra *La Comunità ebraica di Roma dalle leggi razziali alle deportazioni (1938-1945)* organizzata dal Museo della Memoria locale di Cerreto Guidi in collaborazione con l'Archivio Storico della Comunità ebraica di Roma (ASCER). La suddetta esposizione si inserisce nell'ambito dei filoni di ricerca già evidenziati nella precedente iniziativa curata dall'ASCER in collaborazione con l'Archivio di Stato di Roma, alla quale si è inteso dare coerente sviluppo.

Il percorso didattico prende avvio da un pannello introduttivo relativo alle leggi razziali del 1938, che costituirono la normativa di riferimento e di concreta attuazione della persecuzione degli ebrei italiani, emarginati dalle loro precedenti occupazioni ed espropriati della loro condizione di cittadini a tutti gli effetti; e giunge alla tragica giornata del 16 ottobre 1943, nel corso della quale ben 1265 ebrei residenti nella capitale, stando alle stime più recenti ed attendibili, furono rastrellati dai nazisti: di questi, 1014 vennero deportati ad Auschwitz e soltanto 16 riuscirono a tornare a casa. Per i sopravvissuti,

il ricordo delle sofferenze subite nel campo di sterminio fu inoltre aggravato dalla lentezza e dalle complicazioni che caratterizzarono il processo di abrogazione della legislazione razziale fascista.

Sullo sfondo di queste tragiche vicende si è cercato di dar voce anche al meno noto e tuttavia presente fenomeno di solidarietà sociale, al quale va dato atto di aver salvato diverse vite umane. Esempio in tal senso è la storia di Giuseppe Caronia, illustre pediatra che dirigeva il Reparto di Malattie infettive dell'ospedale Policlinico di Roma. Perseguitato fin dai primi anni del regime fascista, privato della cattedra all'università di Roma e trasferito per punizione nel reparto ospedaliero sopra indicato, Caronia visse questa indebita limitazione in modo esemplare, nascondendo e sottraendo alla deportazione ben cento ebrei italiani, antifascisti e disertori. Tra loro anche i fratelli Eugenio e Giacomo Sonnino, all'epoca poco più che bambini, la cui commovente e lucida testimonianza sull'eroismo di Caronia è stata raccolta in una esclusiva intervista realizzata *ad hoc* per questa iniziativa.

L'apporto originale qui offerto, consistente nella realizzazione di alcuni audiovisivi inediti, ha principalmente lo scopo di conservare traccia della memoria della persecuzione antiebraica condotta nell'Italia fascista e di far avvicinare alla conoscenza del nostro "passato recente", in una prospettiva etico-civile, le generazioni più giovani. Il primo audiovisivo suggerisce una visita "virtuale" alla sede dell'ASCER, il cui scopo è far comprendere agli studenti che cos'è un archivio, quali sono le fonti in esso conservate e come queste possano essere utilizzate per ricostruire un dato fatto storico. Il secondo offre la possibilità di ascoltare la vicenda dei fratelli Sonnino attraverso la viva voce dei protagonisti; e ciò rende senz'altro più toccante la loro testimonianza.

Un'ultima osservazione: la presente pubblicazione ripropone, in un formato che consente approfondimenti, il percorso didattico della mostra. Basandosi soprattutto sul "linguaggio" della documentazione archivistica e ponendosi al tempo stesso come strumento di riflessione e formazione, il lavoro condotto ha inteso inoltre mettere le tecnologie multimediali al servizio della divulgazione storica, nel tentativo di contribuire allo sviluppo di una memoria collettiva, critica e cosciente, della Shoah romana.

La mostra e il suo percorso

di Manola Ida Venzo

Le origini di questa mostra risalgono agli anni '90 del secolo da poco trascorso e affondano le radici in una stagione in cui gli archivi cominciarono ad aprirsi a un pubblico più vasto di quello specialistico tradizionale, mettendo in essere strategie diversificate, ma comunque finalizzate a creare delle reti di reciproco sostegno tra archivi, scuole e altre istituzioni o soggetti privati operanti sul territorio. Le esperienze messe in campo e le riflessioni teoriche che ne sono scaturite hanno dato luogo a una non vasta ma densa letteratura in proposito¹. Il percorso intrapreso da allora può ricondursi entro due livelli di intervento, secondo una definizione elaborata in quegli anni ma ancora oggi fondamentale e valida per tutti gli istituti di conservazione della memoria soprattutto nel loro rapporto con il mondo della scuola²:

- a un primo livello, si colloca la *didattica degli archivi*, finalizzata a far conoscere al mondo della scuola l'esistenza e la funzione degli archivi. Si basa su visite guidate che tendono a illustrare il concetto di archivio come luogo preposto alla conservazione dei documenti, nonché le nozioni di documento e di soggetto produttore del documento. Agli studenti si propone un excursus ragionato su varie tipologie documentarie dalle più antiche alle più recenti per soffermarsi poi su un particolare argomento, concordato a priori con i docenti sulla base delle esigenze didattiche della classe. Per quanto condotta in modo mirato, la visita guidata non può avere un ruolo formativo, ma rimane piuttosto su un piano di promozione culturale;

¹ Per un approfondimento del tema mi permetto di rimandare al mio *Archivisti e didattica, un rapporto complesso* e alla bibliografia in esso contenuta, in *Gli archivi ispirano la scuola. Fonti d'archivio per la didattica*, a cura di G. Fogliardi e G. Marcadella, Ministero per i Beni e le Attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Roma 2010.

² I. ZANNI ROSIELLO, *Didattica degli archivi, didattica della storia* in «Rivista di storia contemporanea», n. 4, 1981; EAD. *Attività didattica dell'Archivio di Stato di Bologna*, in *Archivi e didattica*, numero monografico della «Rassegna degli Archivi di Stato», XLV/1-2 (gennaio-agosto 1985).

- a un livello di intervento più approfondito, si colloca la *didattica negli archivi*, che comporta la costruzione di percorsi di ricerca e l'utilizzazione delle fonti documentarie originali, dove la definizione «percorso di ricerca» sta a indicare un processo di costruzione attiva del sapere. Questi percorsi sono spesso definiti *laboratori*, proprio a voler significare il luogo ideale in cui gli studenti, gli insegnanti e gli archivisti lavorano insieme e concorrono ognuno per la propria professionalità a un risultato. Non esiste un modello unico di laboratorio, ma di volta in volta si costruiscono esperienze che assumono modalità diverse a seconda del contesto territoriale di appartenenza dell'Archivio o della scuola, a seconda dei docenti e della classe coinvolta, a seconda infine di numerose altre variabili, non ultime quelle di ordine pratico.

Questa seconda modalità di intervento ha dato luogo, a partire dai primi anni '80 e per tutti i '90, ad una stagione "eroica" di grandi fermenti e sperimentazioni in cui si costruivano sul campo modalità di collaborazione tra insegnanti, archivisti e istituzioni territoriali, si creavano laboratori didattici, vere e proprie officine di lavoro sulle fonti, e si ridefinivano gli orientamenti teorici generali. Convegni e seminari tendevano a formare reti stabili di progettualità e di confronto fra i vari soggetti coinvolti e qualche volta le iniziative si sedimentavano in formazioni durevoli sul territorio³.

Nel frattempo, seppur con molto ritardo, nel quadro normativo cominciavano a insinuarsi i concetti di una pedagogia del patrimonio culturale, a cominciare dalla *Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli stati membri in tema di educazione al patrimonio* (adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998), in cui tra l'altro si incoraggiava l'istituzione di dipartimenti per l'educazione in seno alle organizzazioni culturali.

Il Testo unico del Ministero dei beni culturali (29 ottobre 1999 n. 490) recepiva tale orientamento nell'art. 111, nel quale si stabiliva che il Ministero e gli enti territoriali favorissero la fruizione del patrimonio

³ Nascevano vari laboratori permanenti di didattica della storia a Carpi, Catania, Terracina, Pisa, alcuni dei quali ancora operanti.

culturale e scientifico da parte degli studenti con apposite convenzioni per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici e che gli oneri derivanti fossero ripartiti tra le scuole richiedenti e gli enti interessati. Concetti poi riconfermati con qualche leggera variazione nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio del 2004, agli articoli 118 e 119.

Ma, proprio mentre la normativa veniva istituzionalizzando il rapporto tra archivi e scuola, per molteplici fattori, tra i quali non ultimi il mancato ricambio del personale scientifico e l'esiguità di risorse, l'esperienza dei laboratori è andata scemando per lasciare il posto a forme più standardizzate di comunicazione.

Se guardo al caso romano, ma mi sembra che sia una tendenza generalizzata almeno per quanto riguarda gli archivi di Stato, una delle possibili risposte è stata quella di creare «mostre didattiche» o fare un «uso didattico delle mostre», creando cioè percorsi di approfondimento su alcuni nodi storici essenziali o su alcuni temi di storia dell'arte, urbanistica, o ancora di storia religiosa, e realizzando sussidi multimediali per la loro fruizione.

Questi itinerari vengono realizzati dunque con una doppia valenza, sono destinati sia alla divulgazione e valorizzazione del patrimonio documentario presso un pubblico più vasto sia alla didattica per le scuole. Dotati di pannelli espositivi, cataloghi o schede esplicative, e quando è possibile di strumenti ipertestuali e di audiovisivi, possono essere utilizzati in sede, su richiesta di scuole o di altri soggetti e comunque a scopi formativi e didattici, oppure hanno un uso itinerante e vengono concessi in prestito a scuole o ad altri istituti pubblici o privati che ne facciano richiesta.

Questi a loro volta utilizzano la mostra nel modo che meglio credono: o come quadro di riferimento per la didattica, avvalendosi dei sussidi annessi, o spesso come punto di partenza per ulteriori ricerche condotte sulle singole realtà locali, o infine come sussidio per la formazione degli insegnanti. Possono, a discrezione dei docenti, essere inseriti nella didattica della storia come moduli tematici di approfondimento e di completamento dello studio in senso cronologico-lineare che comunemente viene fatto e, in alcuni casi, può verificarsi

che all'itinerario tracciato si affianchino percorsi paralleli di ricerca ed elaborati prodotti in loco.

La presente mostra sulle leggi razziali ha attraversato tutte le fasi sopra descritte.

È nata infatti in embrione come risultato di un *laboratorio* concordato tra l'Archivio di Stato di Roma e la Scuola media statale «Domenico Purificato» ed è cresciuta poi nel corso dell'attività didattica con altre scuole. Inoltre, elemento decisivo è stato la collaborazione con l'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma che ha permesso di strutturare la mostra in due sezioni: la prima di carattere generale dedicata all'emanazione delle leggi razziali, la seconda riferita in maniera precipua al territorio romano. In tal modo la mostra non solo si è arricchita di documentazione di grande valore storico, ma ha potuto estendere il suo raggio d'azione grazie proprio al sostegno reciproco e all'integrazione di risorse messe in campo dai rispettivi istituti.

Per permetterne una fruibilità allargata da parte di scuole o altri istituti culturali, i pannelli espositivi sono stati realizzati in cartoncino plastificato di formato 70 x 100 e stampati in varie copie. Risultano in questo modo di facile trasportabilità e si prestano a ogni forma di allestimento.

A partire dalla sua realizzazione, la mostra è stata ospitata presso varie scuole e istituti di ricerca su tutto il territorio nazionale (in particolar modo Sicilia, Puglia, Toscana, Umbria, Abruzzo, oltre che naturalmente Lazio). Alcuni istituti che ne hanno fatto richiesta, come l'Archivio di Stato di Viterbo, hanno ottenuto di riprodurne una copia a disposizione permanente per gli incontri con le scuole del proprio territorio.

Inoltre la mostra è entrata a far parte di varie iniziative di valorizzazione e didattica, tra cui *Domenicarchivio*, promossa dal Ministero per i beni culturali e ambientali, e *Città come scuola*, realizzata dal comune di Roma e operante ormai da molti anni, che ha rappresentato un interessante modello di interistituzionalità e di integrazione delle risorse a livello territoriale.

Con l'iniziativa realizzata dal Museo della Memoria di Cerreto Guidi si realizza una nuova e crediamo feconda tappa dell'itinerario di questa

mostra e si compie un passo ulteriore nell'auspicata direzione di condivisione di competenze e risorse tra istituzioni varie.

Roma 7 Novembre 1943

L'ebreo VENEZIANO BENEDETTO fu Giacomo
abitante in Roma -Via Brusselle 43,ricchissime com-
merciante di tessuti e proprietarie immobiliare, è
proprietarie delle seguenti autoveicoli:

Auto Fiat 1500 Targa ROMA T5594	numero n.	009595	anno	1937
" " 500	" " 76384	" " 079657	" "	1940
Camioncino " IICO	" " 77244	" " 976235	" "	"

Queste macchine non sono state consegnate alle
apposite centre di raccolta, anzi con raggi e serru-
chieri dei quali solo gli ebrei conoscono il segreto,
il proprietario delle stesse è riuscito ad ottenere
il permesso di circolazione dal comando Germanico
~~non si sa a quale titolo:~~


Da piu' di un mese il citato ebreo viaggia con la
famiglia in lungo e in largo per l'Italia per sfuggire
alla cattura, consumando benzina e tessendo intrighi.

Mi consta che la macchina 1500 in queste settimane
trovasi nascosta in un garage privato; l'auto 500 fa
servizio per le Marche, mentre il Camioncino IICO è
il veicolo preferito dall'ebreo per le sue peregrinazioni
prestandosi a nascondere persone ed anche perché è il
mezzo che desta meno sospetti. Il nostro cree fece un
lungo soggiorno a Matelica (prov di Macerata) ospite
del commerciante Annibale Maana, ma continuamente si sposta
a preferenza nelle provincie di Macerata e di Ascoli.

Un amico della Germania

Delazione al Comando tedesco riguardante Benedetto Veneziano, ebreo di Roma, che
"viaggia in lungo e in largo per l'Italia tessendo intrighi". Firmata da "Un amico della
Germania", 7 novembre 1943 (Centro di Cultura Ebraica di Roma).

CATALOGO



Il gladio romano si pone come baluardo a difesa della pura razza italica. Copertina del primo numero della rivista «La difesa della razza», agosto 1938.

Il fascismo e le leggi razziali

di Manola Ida Venzo


Fascismo e antisemitismo

Gli anni dal 1938 al 1945 videro l'emanazione di una massiccia e capillare normativa diretta contro gli ebrei. Benché spunti di antisemitismo fossero già presenti nell'Italia post-unitaria, alimentati soprattutto da alcuni ambienti cattolici, fu con l'avvento del fascismo che i temi della propaganda anti-ebraica cominciarono a farsi strada sulla stampa italiana.

Con l'ascesa di Hitler in Germania nel 1933, l'antisemitismo, elemento portante nell'ideologia nazista, divenne un dato caratterizzante di alcuni gruppi e personalità del fascismo italiano.

Telesio Interlandi su «Il Tevere» e Roberto Farinacci su «Il regime fascista» nel 1933 diedero vita a una furiosa campagna di stampa contro gli ebrei, alimentata fra l'altro dal flusso degli ebrei tedeschi che riparavano in Italia per sfuggire alle persecuzioni del regime nazista.

La campagna denigratoria rendeva caricaturali quelle che riteneva le caratteristiche fisiche e morali dei giudei, agitava lo spauracchio di un complotto internazionale portato avanti da giudei, comunisti e massoni, accusava gli ebrei di sentimenti antinazionali e antifascisti, e soprattutto



Caricatura che raffigura un immaginario complotto tra ebrei, massoni e comunisti in «La difesa della razza», I (1938), n. 6.

ne additava lo strapotere in tutti i settori della vita economica e sociale. Sistematicamente si pubblicarono attacchi contro gli ebrei medici, avvocati, politici, contro gli ebrei nella finanza, nell'esercito, nelle università ecc.

La campagna denigratoria scatenata sulla stampa esaltava la supposta «bruttezza ebraica», avvalendosi di vignette e caricature in cui erano esasperate le pretese caratteristiche fisiche e morali dei giudei: essi venivano rappresentati come magri, pallidi e con il naso adunco per meglio evidenziare la rapacità e l'avidità che si volevano attribuire loro, oppure grassi e col cilindro per rappresentare i plutocrati che dominavano la finanza e l'economia.

In quegli anni circolava in Europa un testo, *I protocolli dei savi di Sion*, che sembrava dar corpo a tali fantasie: in esso venivano riportati i verbali di 24 sedute tenute da un fantomatico congresso di ebrei per organizzare la conquista del mondo. Era in realtà un clamoroso falso confezionato in Russia nel 1905 dalla polizia zarista ma, nonostante la sua falsità fosse stata più volte dimostrata, esso fu tradotto e diffuso in molti paesi e anche in Italia fu tradotto una prima volta nel 1921 e una seconda volta nel 1938 a cura di Giovanni Preziosi. Con altrettanta veemenza venivano attaccati i cosiddetti *pietisti*, cioè coloro che non aderivano alla politica della razza.

La guerra d'Africa diede un'ulteriore accelerazione al razzismo. Nel maggio del 1936 venne portata a termine la conquista dell'Etiopia che, unita alla Somalia e all'Eritrea, formava l'Impero dell'Africa Orientale Italiana. Il governo fascista imboccò allora decisamente e ufficialmente una sistematica politica razzista, varando i primi provvedimenti di apartheid e di divieto di relazioni tra gli italiani e la popolazione delle colonie.

Tuttavia in quegli anni il governo non si pronunciò mai ufficialmente per una politica anti-ebraica, anzi ancora nel febbraio del 1938, mentre gli attacchi agli ebrei sui giornali si facevano più pesanti, Mussolini dichiarava sull'*Informazione diplomatica* n. 14 (un bollettino di informazione sulla politica estera) che il governo fascista non avrebbe preso misure politiche, economiche e morali contrarie agli ebrei.

Nei mesi successivi però la situazione precipitò in breve tempo: la marcia del governo italiano verso l'antisemitismo fu accelerata dallo stringersi dei legami tra l'Italia fascista e la Germania nazista. Hitler e Mussolini, infatti, si incontrarono a Roma nel maggio del 1938, a Monaco nel settembre dello stesso anno e avrebbero infine siglato il patto d'acciaio nel 1939.



Maggio 1938. Il corteo in onore di Hitler attraversa le strade della capitale (da *1938 – Hitler in Italia*, Istituto Luce, 1998).

Un segnale inequivocabile venne il 14 luglio del 1938, quando comparve su «Il Giornale d'Italia» e su altri organi di stampa il *Manifesto degli scienziati razzisti*. Composto di 10 articoli ispirati a un generico razzismo (solo nel nono si parlava esplicitamente degli ebrei), doveva costituire nelle intenzioni degli autori la piattaforma scientifico-ideologica dell'antisemitismo. Tra gli estensori del manifesto spiccava il nome dello scienziato Nicola Pende, e si dichiarava che era stato redatto «sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare».

A questo seguì ben presto, il 5 agosto 1938, l'uscita del primo numero della rivista «**La difesa della razza**», che il governo salutò con grande entusiasmo. La copertina della rivista rappresentava un gladio romano che si poneva a difesa della pura razza italica, separandola da quella giudaica e da quella africana.

Intanto presso il Ministero dell'Interno veniva trasformato il già esistente Ufficio demografico centrale in **Direzione generale per la demografia e razza** (la famosa *Demorazza*) che, con a capo il prefetto Antonio La Pera, ebbe il compito di dirigere e coordinare la politica razziale (regio decreto legge 5 settembre 1938, n. 1531).

Tra le prime iniziative della nuova Direzione, la più importante fu quella di realizzare un censimento di tutti gli ebrei presenti in Italia. I dati furono pronti già nel mese di settembre e sarebbero stati aggiornati nei mesi successivi. Le prime stime del censimento misero in evidenza che la presenza degli ebrei in Italia era numericamente poco significativa in quanto vi erano 58.412 persone aventi almeno un genitore ebreo, di cui 46.656 effettivamente ebrei, dunque una percentuale di 1,1 per mille della popolazione complessiva, concentrati soprattutto nelle città del centro e del nord.

1938. Primi provvedimenti antiebraici

Questo febbrile clima di preparazione sfociò agli inizi di settembre nei primi provvedimenti antisemiti varati dal Consiglio dei ministri, che riguardavano la scuola e che pertanto avevano carattere d'urgenza data

l'imminente riapertura dell'anno scolastico.


Con il **regio decreto-legge 5 settembre 1938 n. 1390** si disponeva l'espulsione immediata di tutti gli studenti ebrei dalle scuole italiane di ogni ordine e grado, la sospensione dal servizio di tutti gli insegnanti e dei liberi docenti ebrei, nonché del personale scolastico. Facevano eccezione, almeno per il momento, gli studenti

PRIMI RISULTATI DEL CENSIMENTO EBRAICO	
a) -Ascertamenti definiti :	
-CITTADINI ITALIANI DI RAZZA EBREA ISCRITTI IN ANAGRAFE	45.361
-CITTADINI STRANIERI DI RAZZA EBREA ISCRITTI IN ANAGRAFE	9.742
-CITTADINI STRANIERI DI RAZZA EBREA NON ISCRITTI IN ANAGRAFE	554
TOTALE	55.657
b) -Ascertamenti in corso :	
LE SCENDE IN SEGRE PER ULTERIORI ACCERTAMENTI... SI O FINE'... FERVEMUTE IN RITARDO SONO PIU	

Primi risultati del censimento nazionale promosso dalla Demorazza (ACS, *Min. dell'Interno*, Dir. Gen. demografia e razza, *Affari diversi*, b. 13).

universitari che potevano proseguire gli studi già iniziati.

Con il successivo **regio decreto-legge 23 settembre 1938 n. 1630** si stabiliva che per gli studenti delle scuole elementari si potevano costituire apposite sezioni, mentre per gli studenti delle scuole medie le Comunità ebraiche, a proprie spese, potevano istituire scuole private, in cui gli insegnanti ebrei esclusi dalla scuola pubblica avrebbero avuto la preferenza.



Rappresentazione grafica del numero e della distribuzione degli ebrei sul territorio nazionale («La difesa della razza», I. 1938, n. 6).

Successivamente, le norme riguardanti la scuola furono integrate e coordinate in un unico testo legislativo, cioè il **regio decreto-legge 15 novembre 1938 n. 1779**. In esso si ribadiva l'esclusione degli studenti, degli insegnanti e di tutti gli altri dipendenti «di razza ebraica» dalle scuole pubbliche e private e dalle università, e inoltre si faceva divieto di adottare libri di testo redatti o commentati da autori ebrei. Il divieto si estendeva capillarmente anche ai libri che erano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali fosse ebreo, nonché alle opere commentate e rivedute da ebrei.

Non fu un caso che i primi provvedimenti decisi dal regime contro gli ebrei riguardassero la scuola. Non solo perché era imminente la riapertura dell'anno scolastico, ma soprattutto perché per il regime fascista la scuola costituiva un veicolo privilegiato di formazione del consenso e doveva essere perciò la prima culla per la formazione di una *coscienza razzista*.

L'impatto sul mondo ebraico di questi provvedimenti discriminatori fu drammatico. Per effetto dei decreti vennero espulsi: 96 professori universitari e 193 assistenti; 279 presidi e professori di scuola media; un numero non accertato ma superiore a 100 maestri elementari; 200 liberi

docenti; 114 autori di libri di testo; 5400 studenti elementari e medi; 200 studenti universitari. Cominciava per gli ebrei italiani un cammino senza ritorno che li avrebbe sospinti sempre più ai margini della vita sociale e produttiva. L'esclusione dall'istruzione pubblica, per di più, veniva a colpirli nel punto più nevralgico della loro identità: la civiltà ebraica, infatti, fin dalle sue origini aveva assegnato allo studio e al sapere un ruolo primario, concependo la scuola come fondamento di vita e come mezzo per la trasmissione della memoria.

Ormai la macchina della persecuzione si era messa in moto.

Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre si riunì a Roma, a Palazzo Venezia, il Gran Consiglio ed elaborò in una dichiarazione programmatica i punti

MATERIE	CLASSE	ITALIANO	STORIA	SCIENZE	INTELLIGENZA	GRADI	NOTE
Religione	buono	buono	buono	buono	buono		
Civica	buono	buono	buono	buono	buono		
Disegno e belle arti	buono	buono	buono	buono	buono		
Lavoro espressivo e tecnico	buono	buono	buono	buono	buono		
Geografia	buono	buono	buono	buono	buono		
Italiano ed esercizi orali di lingua	buono	buono	buono	buono	buono		
Scienze fisiche e naturali e igiene	buono	buono	buono	buono	buono		
Storia e cultura fascista	buono	buono	buono	buono	buono		
Matematica	buono	buono	buono	buono	buono		
Lettere e cultura fascista	buono	buono	buono	buono	buono		
Scienze fisiche e naturali e igiene	buono	buono	buono	buono	buono		
Matematica di diritto e di economia	buono	buono	buono	buono	buono		
Italiano letterario	buono	buono	buono	buono	buono		
Lavori manuali e tecnici	buono	buono	buono	buono	buono		
Disciplina (ordini)	buono	buono	buono	buono	buono		
Igiene e norme della persona	buono	buono	buono	buono	buono		
Avvenire professionale	buono	buono	buono	buono	buono		

Poiché l'ebreo per il regime doveva essere riconoscibile, anche sulla pagella accanto al nome doveva indicarsi «di razza ebraica». Pagella della scrittrice Lia Levi, alunna della scuola elementare israelitica di Torino.

fondamentali del razzismo che trovarono attuazione nelle leggi di lì a poco emanate:

- **regio decreto-legge 15 novembre n. 1779**, già citato, che riassumeva e coordinava i provvedimenti sulla scuola;

- **regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728**, considerato come il testo base della legislazione antiebraica. In esso venivano definiti i criteri di identificazione e classificazione dell'ebreo (se discendente da 4 nonni ebrei, da 3, da 2 o da 1, e così via), venivano proibiti i matrimoni

misti, si decretava l'espulsione degli ebrei da tutti gli impieghi pubblici oltre che dalla scuola, si limitava il loro diritto di proprietà.

Negli articoli 14-16 del decreto si individuavano alcune categorie di ebrei che potevano essere *discriminati*, cioè esentati da una parte dei divieti. Rientravano in queste categorie i parenti dei caduti in guerra o per la causa fascista, gli iscritti al Partito nazionale fascista e comunque quegli ebrei che avevano acquisito benemerienze eccezionali, da valutarsi per mezzo di un'apposita commissione;

- **regio decreto-legge 22 dicembre 1938 n. 2111**, con cui si collocavano in congedo assoluto i militari ebrei appartenenti alle Forze armate dello Stato.



Grottesca rappresentazione dei «cattivi maestri» ebrei: Spinoza, Bergson, Einstein... («La difesa della razza», II, n. 19).

Ulteriori limitazioni

Nei mesi successivi il Consiglio dei ministri continuò con grande alacrità ad approvare norme anti-ebraiche che attuavano e integravano i precedenti decreti. Fra le tante (sono stati individuati almeno 35 testi

legislativi, senza tener conto dei provvedimenti applicativi) segnaliamo le seguenti:

- **regio decreto-legge 9 febbraio 1939 n. 1728**, con cui si definivano i limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini ebrei. Il patrimonio eccedente doveva essere trasferito a un apposito ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGELI);

- **legge 29 giugno 1939 n. 1054**, in cui si disciplinava l'esercizio delle professioni. Si faceva divieto ai cittadini ebrei di esercitare le professioni di notaio, giornalista, si imponeva ai medici, veterinari, farmacisti, architetti, ecc. la cancellazione dai rispettivi albi professionali e si ponevano limitazioni all'esercizio delle attività;




Nella vignetta le forbici simboleggiano le leggi razziali che tagliano gli artigiani all'ebreo («Il Giornalissimo», novembre 1938).

- **legge 13 luglio 1939, n. 1055**, in cui si dettavano norme in merito ai testamenti e ai cognomi (possibilità o no di cambiare quelli ebraici);

- **regio decreto-legge 13 luglio 1939, n.1024**, con il quale si introduceva l'istituto dell'*arianizzazione*, cioè la possibilità di essere dichiarati non ebrei da una speciale commissione anche «in difformità

delle risultanze degli atti civili». Questa legge, com'era prevedibile, dette luogo a una pratica spesso arbitraria e immorale e fu fonte di favoritismi e di corruzione, creando inoltre lacerazioni fra gli stessi ebrei.




Circolari in cui si dispone che gli ebrei non possono fare raccolta di stracci di lana e commerciare nel campo dei preziosi, 10 luglio - 2 novembre 1941 (ASROMA. Prefettura. Gabinetto. b. 1515).

Va inoltre ricordato che nel nuovo Codice civile (approvato con regio decreto-legge 12 dicembre 1938, n. 1852) era stato introdotto il concetto di razza. L'art.1 affermava che «possono esistere limitazioni alla capacità giuridica derivanti dall'appartenenza a determinate razze» e che tali limitazioni sono stabilite da «leggi speciali».

A questo complesso di leggi, che già di per sé esaurivano abbondantemente la materia, si aggiunsero man mano una ridda di

disposizioni che, emanate dal Ministero dell'interno, venivano trasmesse tramite **circolari** ai prefetti, dai prefetti ai questori, dai questori ai commissari di polizia, sovrapponendosi le une alle altre in modo




Circolare in cui si dispone che gli ebrei non possano commerciare nel campo dei preziosi, 10 luglio - 2 novembre 1941 (ASROMA, Prefettura, Gabinetto, b. 1515).

grottesco e convulso. Se in alcuni casi servivano a meglio specificare le norme già emanate, perlopiù erano dirette ad aggravare il regime persecutorio. Oltre a ribadire e precisare il divieto di esercitare professioni e mestieri, si proibiva agli ebrei di frequentare i luoghi di villeggiatura, di possedere apparecchi radio, di avere il proprio nominativo sugli elenchi telefonici, di pubblicare annunci mortuari sui

giornali, di accedere ad archivi e biblioteche e perfino di partecipare ad associazioni per la protezione degli animali.

Come si vede, era una strategia che puntava a rendere impossibile la permanenza in Italia degli ebrei, non solo perché impediva loro di sopravvivere materialmente, ma anche perché ne ledeva la dignità morale e le possibilità relazionali, mirando a separare totalmente la figura dell'ebreo dalla collettività nazionale.



Circolare in cui si dispone che gli ebrei non possano essere ricoverati nei dormitori pubblici, 19 ottobre 1941 (ASROMA. Prefettura. Gabinetto. b. 1515).

Le reazioni dell'ebraismo italiano

Nonostante i numerosi e inquietanti segnali che avevano preceduto la svolta del governo, per lo più gli ebrei italiani furono colti alla sprovvista dai primi provvedimenti persecutori, soprattutto coloro che avevano un alto senso della patria, e che ora venivano brutalmente colpiti nella propria identità nazionale e morale. Bisogna ricordare che gli ebrei avevano dato un grande contributo al Risorgimento e più tardi, durante la prima guerra mondiale, avevano partecipato generosamente alla difesa della nazione.

All'abbattersi delle norme persecutorie alcuni reagirono emigrando all'estero: molte personalità della scienza e della cultura abbandonarono l'Italia verso gli Stati Uniti, il Sudamerica, la Palestina, privando così la nazione di risorse umane e intellettuali di altissimo livello. Si ebbero perdite fortissime nei settori della fisica (tra cui il gruppo di fisici di via Panisperna), della biologia, della matematica, dell'economia e perdite gravi si ebbero anche nell'ambito degli studi umanistici, storici e filosofici.

E F I A
 Roma, 8 ottobre 1938-XVI

Maeità a voi mi appello!

la nostra sentenza è irrimediabilmente pubblicata, la nostra sentenza è irrevocabilmente decretata!

Possibile che migliaia e migliaia di italiani ebrei che hanno sempre compiute il loro dovere di uomo, di suddite, e di italiani, venga ora negate ogni nome, ogni diritto, ogni mezzo per neutralizzare le loro qualità, le loro buone opinioni e il loro dovere compiuto sempre onestamente?

Possibile che all'improvviso, ad un tratto, debbano vergognarsi d'esser venuti al mondo e d'aver svolta una vita intensa nel rigido sentiere della morale e dell'onore?

Maeità, il momento che gli ebrei italiani attraversano qui, in Patria, nella terra da loro sempre amata, ~~amata~~ riverita, onorata e considerata terra Madre, è gravissimo.

Dal 25 luglio scorso non abbiamo più pace, più requie e gli occhi di tutti, e in specie di noi madri, non hanno più lacrime. Non si tocca più cibo, e la notte non dà più riposo! Perdonate, perdonate, Maeità, ciò che a voi scrive. Ma è l'appello disperato di una madre che ha tre giovani figli preparati per l'onore, per la vita dell'Italia e della famiglia ed a cui ora vede barrata ogni via, spezzata la balda giovinezza, stroncata ogni speranza e strappate il caro nome d'Italia e di italiane cittadine!

Maeità, voi siete Re e Imperatore e il bel suolo d'Italia è intriso anche del sangue generoso dei nostri ebrei; la gloria d'Italia nelle arti, nelle scienze, nella medicina è stata sempre arricchita dai bei fiori del genio d'Israele, ebbene, Fate che non invano, non invano mai si siano sentite e si sentano creature d'Italia.

Maeità, Voi siete padre della corona della vostra bella figliolanza; voi siete nonno tenero e amorosissimo; ebbene il nome di questi santi affetti fate che tanti padri e altrettanti nonni non debbano più piangere sulla sorte delle loro innocenti creature.

Nella supplica al re una madre ebrea rivendica per i suoi tre figli il diritto di servire la patria, 8 ottobre 1938 (ACS, *Ministero dell'Interno*, Direzione generale demografia e razza, *Affari diversi*, b. 4).


Alcuni, finita la guerra, tornarono e furono reintegrati nei loro incarichi, ma molti rimasero nei paesi che li avevano ospitati, lasciando una pesante ipoteca sul mondo culturale e scientifico italiano. Tra i non ritorni dobbiamo annoverare Emilio Segrè, premio Nobel per la fisica nel 1959, e Franco Modigliani, premio Nobel per l'economia nel 1985. Tra coloro che rimasero prevalse il disorientamento e l'ebraismo

italiano attraversò una terribile crisi. Alcuni ebrei (circa 4.000) abiurarono o si dissociarono nella speranza di salvare se stessi e le proprie famiglie, o anche perché, sinceramente fascisti, pensavano in questo modo di dimostrare la propria fedeltà al regime.


Altri, assimilati da varie generazioni e sentendosi profondamente violati nella loro identità di italiani, non accettarono l'assurdità morale dei

provvedimenti razziali e in alcuni casi si suicidarono, come l'editore modenese Angelo Fortunato Formiggini, che si gettò dalla Torre Ghirlandina. Il numero annuo dei matrimoni e delle nascite crollò, la grande maggioranza degli ebrei perse il proprio posto di lavoro, un alto grado di impoverimento colpì tutti gli strati dell'ebraismo italiano.


Ma dopo i primi tempi di disorientamento, il mondo ebraico ritrovò coesione e solidarietà al suo interno. L'Unione e le singole Comunità ebraiche si adoperarono attivamente sia per riorganizzare le classi di insegnamento, sia per provvedere al sostegno dei correligionari che erano venuti a trovarsi in grave stato di necessità.



Il Rabbino Maggiore invita alla raccolta di fondi per i correligionari bisognosi, novembre 1940 (ASROMA, Prefettura, Gabinetto, b. 1515).



Nell'articolo si riferisce che gli ebrei saranno mobilitati per lavori pubblici («La Tribuna», 25 maggio 1942).



Tutti gli ebrei tra i 18 e i 30 anni devono essere inviati nei centri di raccolta per essere impiegati nei lavori di pubblica utilità, 20 giugno 1943 (ASROMA. Prefettura. Gabinetto. b. 1515).

Internamento e precettazione

Complessivamente, si può ipotizzare che la strategia del regime fosse orientata a risolvere il problema degli ebrei allontanandoli dall'Italia. Un progetto di legge preparato nel 1940 dalla Demografia e Razza proponeva ampie agevolazioni economiche per gli ebrei che avessero abbandonato l'Italia entro cinque anni (entro dieci anni se *discriminati*). Il progetto però non fu mai convertito in legge, dato il precipitare della situazione internazionale. Pertanto, poiché la guerra rendeva praticamente impossibile l'espatrio degli ebrei sia spontaneo che coatto, il governo attuò la politica di **internare** il più alto numero possibile di ebrei, sia quelli stranieri, ritenuti nemici della patria, sia quelli italiani se segnalati dalle varie prefetture come sovversivi e disfattisti. Venivano confinati in



A Roma vengono impiegati 176 ebrei per lavori di pulitura agli argini del Tevere, giugno 1942 (foto di G. Ungaro, in *L'immagine fotografica 1845-1945*, Einaudi, Torino 1979).

località dislocate soprattutto nel centro-sud e nel Veneto. Ad essi veniva corrisposto un sussidio minimo giornaliero e un'indennità per l'alloggio.

Più tardi, con la motivazione di voler tacitare il malcontento popolare che vedeva nell'*ozio* degli ebrei un'offesa per gli italiani impegnati in guerra, il Ministero dell'interno ordinò in data 6 maggio 1942 la **precettazione a scopo di lavoro** di tutti gli ebrei di età compresa tra i 18 e i 55 anni, escluse le donne in stato di avanzata gravidanza o aventi prole minore.

In realtà, questa direttiva non decollò mai pienamente per una serie di motivi (l'inadeguatezza di alcuni al lavoro manuale, la mancanza di tempestività da parte di molte prefetture nell'applicazione del decreto e, infine, la caduta del fascismo dopo breve tempo), per cui gli ebrei effettivamente avviati al lavoro non furono molti e perlopiù vennero utilizzati in aziende agricole o in lavori stradali.


A Roma nel 1942 furono impiegati 176 ebrei per lavori di pulitura degli argini del Tevere. Dall'ottobre del 1942, quando i provvedimenti antisemiti furono estesi alla Libia (legge 9 ottobre 1942, n.1420), fino

alla caduta del fascismo non furono emessi altri provvedimenti. Lo zelo persecutorio si venne accentuando man mano che il primitivo progetto di una soluzione radicale (l'allontanamento totale degli ebrei dall'Italia) si rivelava irrealizzabile.

1943-1945 deportazioni e sterminio

Il 25 luglio 1943 cadde il fascismo. Per gli ebrei si aprì un altro e più doloroso capitolo. Se fino ad allora erano stati calpestati i loro diritti civili e politici, materiali e morali, da quel momento in poi furono le loro vite stesse a essere messe in discussione.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre l'Italia si era spaccata in due: il meridione e le isole vennero a trovarsi sotto il controllo degli alleati e del Regno d'Italia, le regioni centrali e settentrionali caddero sotto il



La RSI dispone che tutti gli ebrei italiani siano internati in campi di concentramento e che tutti i loro beni siano sequestrati, dicembre 1943 (ASROMA, *Prefettura*, Gabinetto, b. 1515).

controllo dei tedeschi e del nuovo Stato fascista (Repubblica Sociale Italiana).

Nella prima zona, salvo la revoca di alcuni divieti, quali il frequentare luoghi di villeggiatura o il tenere apparecchi radio, la situazione rimase immutata. Nella parte d'Italia controllata dai fascisti e dai tedeschi si consumò invece l'atto finale della tragedia del popolo ebraico. I tedeschi ricevettero l'ordine dalla RSHA (l'organo di polizia tedesca che gestiva la politica antiebraica) che gli ebrei italiani dovevano essere arrestati e deportati in Germania. Immediata conseguenza furono le retate a Roma e in altre città.

Dopo i primi temporeggiamenti, il nuovo Stato fascista imboccò decisamente la via della persecuzione. Il 14 novembre del 1943 il manifesto programmatico della Repubblica Sociale Italiana affermava che «gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra appartengono a nazionalità nemica».

Il 30 novembre 1943 fu diramato un ordine di polizia che disponeva l'**arresto** di tutti gli ebrei e il loro **concentramento** in campi provinciali

Confisca a favore dello Stato di beni appartenenti al sig. Pincherle Maurizio fu Salvatore di razza ebraica.

14-IV-1944 - XXII - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA N. 88

17

zioso grande — n. 1 comodino da notte — n. 1 vaso da
 — n. 1 sedia rimpiogiate — n. 1 attaccapanni di ferro
 due ganci — n. 1 imbottita per letto a una piazza e
 a per copriletto — n. 2 coperte per strare — n. 3 tap-
 peccati poggiaspiedi — n. 1 candeliere di bronzo — n. 1
 zaso — n. 2 guanciali e un capezzale.
 nera da letto grande: n. 3 letti a una piazza con rela-
 accomi a molle — n. 1 comò a 4 cassetti — n. 1 spec-
 a per comò — n. 1 toeletto di legno — n. 2 catenelle di
 silana — n. 1 brocchetta per acqua e una gettacqua —
 comodini da notte — n. 1 attaccapanni di legno — n. 3
 russi — n. 3 capezzali — n. 3 guanciali — n. 1 cande-
 — n. 1 portaspone — n. 2 piatti — n. 2 sedie rim-
 late.
 cina: n. 1 letto a una piazza con sacco e copriletto
 ro — n. 1 tavolo piccolo — n. 1 cassa — n. 1 lavamano
 ro — n. 1 lavamano di legno con specchio — n. 1 se-
 — n. 2 coperchi da cucina — n. 1 copricassa a fiori —
 lavamano piccolo — n. 2 cattedelle di terra — n. 3
 tette per acqua — n. 1 macchina da cucina con co-
 no (a mano).
 binetto e ingresso: n. 1 mensolina di legno — n. 1 spec-
 piccolo ovale — n. 1 portacarta igienica — n. 1 cassa-
 gno con ferdaggio pesante (rosso) — n. 1 attaccapanni
 ro a due posti — n. 1 porta-ombrelli di ferro — n. 1
 ra.
 ntili da cucina e materiale vario: n. 1 spianatore in
 i per pasta — n. 1 malfarella — n. 1 ingiera — n. 1
 aluna — n. 2 candelieri — n. 1 zanzarale di alluminio
 1 scaldaletti in legno con padellino — n. 1 sedia im-
 ata — n. 2 campanelli da tavolo — n. 1 passerina di
 ia — n. 1 zuccheriera con coperchio — n. 1 battigia di
 per vino — n. 1 brocca di vetro per acqua — n. 1 pasta-
 e da foulare — n. 1 cassa vuota a banchetto — n. 5
 ali piccoli — n. 3 padellino di alluminio — n. 1 frutte-

Due tazze di cui una col manico. Una pentolina di allumi-
 nio. Un calice di terracotta. Due vasetti di terracotta. Tre
 griglie di protezione contro le mosche. N. 10 chiappini per
 biancheria. Due brocche di latta. Una rattinella in terracotta
 di latta bucherellata. Due tende di tela alla finestra. Un
 cuscino. Una tenda di tela in pessime condizioni. Una lam-
 padina col pianto smaltato. Un portaspone di filo di ferro.
 Boccette di vetro diverse: N. 7 asse di legno. Una mosca-
 lufa.
 Legnaia: Una lumiera a petrolio senza tubo. Una mezza
 finestra e una sedia rotta.
 Gabinetto: una tendina per finestrono. Una tenda a muro.
 Un portacarta. Un vaso da notte di terracotta. Lampadina
 e piatto a smalto.
 Sottino a destra: Stufa in terracotta con tubo pure in
 terracotta. N. 4 seggiole impagliate. Un tavolino allunga-
 bile. Una lampadina con piatto in porcellana e abatjour
 di seta. Una cassetiera con 4 tiranti. N. 3 quadretti di cui
 due a vetri. Una specchietto con cornice in gessi. N. 4 cuc-
 chini e N. 4 forchetto e un mescolo argenteo. Un coltello
 Un levatappi in legno. Attrezzi vari per macchina da cu-
 cina. Portagiornali in cartone. Filo di rame per antenna ra-
 dia m. 4 circa.
 Sottino a sinistra a pian terreno: Tavolo a due cassetti.
 Una poltroncina, due seggiole e un tavolino rotondo di vi-
 mini. Un portatibri girevole poggiante su rotelline. Lampadi-
 na con portalampe da campana in porcellana e corom-
 namento in cotone. Una impadina. Una cassetiera d'archi-
 via. N. 14 quadri a muro con vetro. Un quadro di paesaggio
 senza vetro. N. 3 quadretti a pittura. Un vaso di porcellana,
 un portafiori con foglie bianche. Un cestino di vimini.
 Camera da pranzo a sinistra a pian terreno: Tavolo
 con un cassetto. Un armadio a scuffale con libri con cas-
 sette chiuse e a sportelli con libri e coperchi. Un stage. Una
 portantina a tre cassetti. Due vetri in...

Decreto di confisca pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale d'Italia», n. 88, 14 aprile 1944.

e nazionali. Poco dopo, il decreto legge 4 gennaio 1944, n. 2 stabiliva la **confisca** di tutti i beni mobili e immobili degli ebrei. I decreti di confisca erano pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» e venivano eseguiti con estremo rigore. I beni confiscati erano dati in gestione all'EGELI che provvedeva alla loro vendita.

Si scatenò in questa parte d'Italia una massiccia caccia all'ebreo da parte dei tedeschi, a cui si unirono ben presto i fascisti della Repubblica Sociale. Polizia, carabinieri e militari italiani eseguivano arresti e rastrellamenti. Gli ebrei arrestati venivano raccolti in campi provinciali e poi tradotti nei campi nazionali di Fossoli (Modena) e di San Sabba (Trieste), da dove i tedeschi facevano partire i convogli di deportazione per i **campi di sterminio** in Germania e in Polonia. Nel luglio del 1944 il campo di Fossoli fu trasferito a Bolzano dai tedeschi, che ne avevano nel frattempo rilevato la gestione.

Solidarietà e delazione da parte degli italiani

Gli storici concordano nel ritenere che, nonostante la massiccia propaganda portata avanti dal regime, la popolazione italiana rimase per lo più indenne da sentimenti di antisemitismo. Ma è vero però che quel bombardamento di odio razziale, istillato quotidianamente, finì per produrre anche nelle coscienze più avvertite qualche incrinatura, e comunque indusse col passar del tempo a un atteggiamento di acquiescenza, di complicità passiva. Quando nel 1938 furono emanati i primi decreti persecutori, essi furono accolti dal popolo italiano con indifferenza: anche se molti nella sfera privata non mancavano di aiutare ebrei amici o vicini di casa, purtroppo i gesti privati di solidarietà non infransero mai il muro del silenzio e dell'accettazione passiva.

L'antisemitismo fece presa soprattutto nell'ambiente della cultura e tra i giovani. Il mondo culturale italiano aderì all'antisemitismo incondizionatamente. Salvo alcune prese di posizione isolate, moltissimi uomini di cultura approfittarono dell'antisemitismo per mettersi in mostra, per fare carriera, per occupare i posti lasciati liberi dagli ebrei.

Per quanto riguarda i giovani, lo storico Renzo De Felice sostiene che la grande maggioranza dei giovani fascisti militanti aderì all'antisemitismo entusiasticamente, facendone un cavallo di battaglia

nel progetto di rifondazione della nazione italiana. I GUF (Gruppi universitari fascisti) si fecero promotori di una intensa e violenta propaganda antisemita con conferenze, lezioni, pubblicazioni.

La situazione mutò radicalmente nel 1943 con l'occupazione tedesca. Allora l'indifferenza degli italiani si mutò in solidarietà o, in molti casi, in delazione. Molti, correndo gravi rischi, aiutarono gli ebrei a nascondersi e salvarono loro la vita, sia nei centri urbani sia soprattutto nelle zone rurali alpine e appenniniche, dove le popolazioni contadine provvidero a nascondere e a sostenere moltissimi ebrei.

Alcuni funzionari pubblici utilizzarono le loro cariche per procurare agli ebrei documenti falsi o tessere anonarie, oppure per dilazionare l'applicazione di ordini, mettendo in atto infiniti stratagemmi per permettere agli ebrei di salvarsi.

Ma ci fu anche delazione: molti collaborarono con fascisti e nazisti attivamente, denunciando gli ebrei per 5.000 lire (la taglia che era stata posta su ogni ebreo




La Risiera di San Sabba (Trieste). Il campo di concentramento, allestito dai tedeschi nel 1943 in un vecchio stabilimento per la lavorazione del riso, fu l'unico ad essere provvisto di camera a gas e fu destinato principalmente allo sterminio di slavi e partigiani.

denunciato, 3.000 se donna o bambino). Erano denunce fatte per denaro, per filonazismo, qualche volta per sentimenti di invidia o di gelosia. In qualche caso i delatori furono gli stessi ebrei: ricordiamo il caso di Celeste Di Porto, ebrea romana, che fece arrestare almeno 50 ebrei e che per questo fu soprannominata «pantera nera».

La posizione della Chiesa cattolica fu ambigua e questo costituisce ancora oggi argomento di dibattito. Certamente, di fronte all'emanazione delle leggi razziali Pio XI mantenne un atteggiamento moderato, intervenendo solo in difesa degli ebrei battezzati. Il suo successore Pio XII, eletto nel marzo del 1939, non prese mai posizione pubblicamente, anche di fronte agli arresti e alle deportazioni. Tale

atteggiamento, secondo alcuni storici, era dovuto al timore che un intervento a favore degli ebrei avrebbe pregiudicato i rapporti tra il papato e la Germania, danneggiando la generalità degli italiani.

Bisogna riconoscere però che se pur la Chiesa ufficialmente non



Alcuni candidati ai concorsi universitari chiedono che sia garantita l'esclusione dei concorrenti ebrei, settembre 1938 (ACS, *Ministero dell'Interno*, Direzione generale demografia e razza, *Affari generali*, b. 4).

prese posizione, ciò non impedì ai religiosi dei vari ordini e ai parroci di ospitare e nascondere nei monasteri, nei collegi e nelle parrocchie una

grande quantità di ebrei che in questo modo poterono sfuggire ai rastrellamenti.

Si attivò così spontaneamente una fitta rete di accoglienza: ospedali, conventi, parrocchie e scuole cattoliche misero in atto una vera e propria *strategia del camuffamento* per trarre in salvo quanti bussavano alle loro porte. I fanciulli ebrei venivano mimetizzati in orfani, educande, studenti e ad essi venivano assegnati i nomi degli alunni degli anni precedenti. Per gli uomini si inventavano finte mansioni nel giardino o in lavanderia, alle donne spesso venivano forniti in caso di pericolo abiti religiosi.

Va detto però che anche in questo ambito ci furono le note stonate: casi di delazione, o episodi di conventi che rifiutarono asilo ai perseguitati perché non potevano pagare, o di religiosi che chiedevano in cambio la conversione al cattolicesimo.

Rimangono ancora oggi molte ombre da chiarire ed è auspicabile che quanto prima si renda accessibile agli studiosi la documentazione conservata in Vaticano relativa ai rapporti con la Germania oltre l'anno 1939.



Una parte del campo di concentramento di Fossoli (Archivio Comunale di Carpi; da *Trentacinque progetti per Fossoli*, a cura di G. Leoni, Milano 1990).

CROCE ROSSA ITALIANA
IL PRESIDENTE GENERALE

Roma, 11 settembre 1938- XVI

A S.E.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

A seguito delle recenti disposizioni emanate per la tutela della razza nelle quali vengono anche fissate norme per l'esclusione dalle scuole di alunni di razza giudaica, questo Comitato Centrale che nei suoi Istituti di Para Sabina e di Posuoli ha in funzione delle scuole primarie, sta procedendo, con l'unita scheda, al censimento dei bambini di razza ebraica ricoverati nei suoi preventori.

Benchè detti bambini, siano in numero limitatissimo costituiscono, inquanto predisposti alla t.b.c., un pericolo grave di contagio e la C.R.I. capitandoli nei suoi Istituti, ha difeso e protetto gli stessi nostri bambini dalla diffusione di una malattia che il Regime combatte per la sanità della nostra razza.

Ora però dato che sono intervenute norme precise circa la più sopra accennata esclusione dalle scuole degli alunni di razza giudaica e dato che la C.R.I. nei suddetti suoi Istituti impartisce istruzione primaria è necessario che da V.E. siano impartite disposizioni circa la linea da seguire sia per la dimissione o meno di quelli che attualmente risultino ricoverati sia per eventuale nuova ammissione di soggetti di razza ebraica.

Le scuole per i giovani ebrei di Roma negli anni delle Leggi per la difesa della razza (1938-1944)

di Giuliana Piperno Beer

Con il Regio Decreto del 5 settembre 1938 vennero espulsi dalle scuole del Regno d'Italia di ogni ordine e grado gli ebrei che vi insegnavano o che vi studiavano, cioè insegnanti e alunni. Quelli che allora erano ragazzi ancora ricordano il trauma provato, indipendentemente dalla forma in cui avvenne l'espulsione (chiamata dal preside o dal direttore, eliminazione del loro nome dai registri); la loro vita cambiava radicalmente e si rendevano conto che molti di quelli che avevano considerato amici voltavano loro, più o meno metaforicamente, le spalle. I ragazzi espulsi furono poco più di 1000 nelle scuole elementari, e circa 500 nelle scuole secondarie.

Vediamo ora come gli ebrei di Roma si organizzarono per rispondere ai *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*, prendendo in considerazione i diversi gradi di insegnamento: le scuole elementari, le scuole medie, l'università.

Le scuole elementari

Abbastanza facile fu la risposta a livello di scuola elementare. A Roma esisteva dal 1925 una scuola elementare ebraica, intitolata al Senatore del Regno Vittorio Polacco, e alla quale dal 1935 era stata riconosciuta la parificazione: ciò significava che la scuola godeva di un contributo governativo per gli stipendi degli insegnanti e che i contributi al Monte Pensioni erano pagati dallo stato; in cambio doveva seguire le disposizioni dell'ordinamento scolastico statale e era soggetta alla vigilanza governativa per la didattica. La Comunità doveva nominare gli insegnanti, provvedere ai locali, al riscaldamento, all'elettricità, all'arredamento scolastico, al pagamento degli insegnanti e del personale di custodia e di servizio.

Nell'anno scolastico 1938-1939 gli alunni della scuola «Vittorio Polacco» passarono dai 400 dell'anno scolastico precedente a circa 700, suddivisi in tutte le classi e in diverse sezioni; fu necessario chiedere

SCUOLE MEDIE ISRAELITICHE DI ROMA
Istituti Parificati Associati all'E. N. I. M.

Sez. - Classica
Sez. Magistrale Inferiore e Superiore
Sez. Tecnica ed Indirizzo Amministrativo
Sez. Secondarie di Avvicinamento
Professionale e Tipo Commerciale

Roma, li 5 luglio 1940-IVIII
No. Documento. 22 - Tel. 75218

E. G. PRESIDENTE DELLA COMUNITA' ISRAELITICA
R. O. S. A.

Prof. N. ⁴³¹
OGGETTO: Statistiche alunni v/.

Aggerendo alla Vostra richiesta, Vi comunico, in foglio a parte, i dati statistici sulla popolazione scolastica di questi Istituti nel corrente anno 1939-40-IVIII e sull'esito degli scrutini degli alunni iscritti nei vari corsi.

Debbo farVi presente che al numero degli alunni regolarmente iscritti, di cui alla statistica allegata, sono da aggiungere N. 28 alunni uditori, che compariranno nella statistica degli esami della sessione estiva ed autunnale.

Distinti saluti

IL PRESIDE
DELEGATO DELL'ENIE
(R.F. Cimmino)

10.7.1940

SCUOLE MEDIE ISRAELITICHE DI ROMA
ANNO SCOLASTICO 1939-40-IVIII

ISTITUTO	NUMERO DEGLI ALUNNI			
	ISCRITTI	SCRUTINATI	PROVVISI	ESAMINATI
GIMNASIO	160	154	113	41
LICEO	54	51	47	4
ISTITUTO MAGISTRALE	56	56	47	9
ISTITUTO TECNICO	66	65	44	21
SCUOLA AVVICINAMENTO	67	64	35	29
TOTALE	403	390	286	104

IL PRESIDE

10.7.1940

Lettera del Preside Cimmino al Presidente della Comunità israelitica di Roma relativa al numero di iscritti della scuola ebraica, 5 luglio 1940 (ASCER, b. 97).

altri locali agli adiacenti Asili Israelitici e la scuola potè funzionare regolarmente.

Presso alcune scuole del Governatorato (così si chiamava allora il Comune) di Roma vennero istituite delle sezioni speciali, riservate ai bambini di «razza ebraica»: erano le scuole «Michele Bianchi» (oggi «Battisti») alla Garbatella, «Di Donato» a via Bixio, «Pestalozzi» di via Montebello, «IV Novembre» di via Alessandro Volta, «Umberto I» di via Cassiodoro, la scuola di via Sant’Ambrogio¹. In genere le sezioni riservate ai bambini ebrei funzionavano nel pomeriggio, quando gli altri alunni erano ormai tornati a casa, perché i piccoli «ariani» non avessero modo di incontrare i coetanei ebrei. Funzionavano di mattina invece la scuola di Via Sant’Ambrogio, tutta riservata agli ebrei e che si trovava nel quartiere ebraico, e la scuola «Michele Bianchi», in cui però l’ingresso alla scuola avveniva per una porta secondaria.

In queste sezioni speciali si seguiva il programma di insegnamento governativo, con i libri di testo approvati dal regime, e vi era garantito l’insegnamento della religione ebraica, effettuato da insegnanti nominati dalla Comunità Israelitica e approvati dal Provveditorato. Dove i bambini erano più numerosi furono create classi e sezioni distinte, come nella scuola di via Sant’Ambrogio dove c’erano 9 classi (4 maschili, 4 femminili e 1, la classe seconda, mista); in altri casi c’erano classi miste per i diversi livelli d’età, per arrivare fino al caso della scuola «Michele Bianchi» della Garbatella dove tutti gli alunni erano raggruppati in due pluriclassi.

Ci furono probabilmente casi di evasione scolastica: alcuni bambini, anche se iscritti, non frequentarono nessuna scuola, perché abitavano troppo lontano sia dalla Scuola «Polacco» che dalle altre scuole con le sezioni speciali, come si ricava confrontando il numero degli iscritti con quello degli alunni frequentanti.

Nel successivo anno scolastico 1939-1940 la Comunità, per economizzare, cercò di diminuire il numero degli alunni della scuola «Polacco»: si decise che la scuola ebraica sarebbe stata aperta solo a

¹ Che talvolta si trova dipendere dalla «Felice Venezian» di via Portico d’Ottavia e talvolta dalla «Trento e Trieste» di via dei Giubbonari.

coloro che abitavano nei quartieri limitrofi di Regola, Campitelli e Trastevere, con qualche eccezione relativa ai figli dei dipendenti della Comunità o di altre istituzioni israelitiche e ai pochissimi figli di ebrei stranieri; tutti gli altri bambini sarebbero dovuti andare nelle scuole del Governatorato. I genitori di alcuni dei bambini esclusi, che non li volevano allontanare dalla «Polacco», si rivolsero alla Comunità Israelitica affermando nelle loro lettere che i figli in realtà abitavano presso parenti nella zona dell'ex ghetto: in qualche caso era vero, ma spesso era un pretesto.

Quell'anno il numero degli alunni fu di circa 500 e così si mantenne anche negli anni successivi, tranne nell'anno scolastico 1942-1943 quando ci furono più di ottanta iscrizioni per la terza classe, tanto che si decise di istituire una terza sezione².

Le Scuole Medie

Più difficile fu la risposta per la scuola secondaria. La Comunità Israelitica non aveva nessuna scuola di questo livello e fu necessario organizzarne una al più presto, perché i giovani continuassero i loro studi e non si perdessero, sentendosi ancora più emarginati rispetto ai vecchi compagni che continuavano a studiare. I genitori furono molto attivi nel cercare una soluzione, ma non tutti avevano le stesse idee e quindi proponevano soluzioni diverse: un gruppo di genitori si rivolse al Consiglio della Comunità chiedendo di istituire delle scuole del tutto simili a quelle regie, controllate dal governo fascista, senza ingerenze dei rabbini, senza insegnamento religioso ebraico; un altro gruppo invece aveva fatto riferimento proprio al Rabbino Capo Prof. David Prato, molto sensibile al tema dell'insegnamento e della scuola, e chiedeva, insieme a lui, udienza al Presidente della Comunità per illustrare il proprio progetto di scuola media israelitica, specificando inoltre che erano già stati raccolti dei fondi per realizzarlo. Il Presidente della Comunità Aldo Ascoli riuscì a far superare le divergenze tra i due

² Questa informazione ci mostra che le classi erano molto più affollate di quelle odierne.

gruppi e a costituire un Comitato unitario che si sarebbe dovuto occupare dell'amministrazione e della didattica.

Rapidamente si passò all'azione: si continuò con la raccolta di fondi; fu effettuato un censimento dei possibili studenti, con l'indicazione delle scuole e delle classi che avrebbero dovuto frequentare in quell'anno scolastico; fu trovato un edificio che avrebbe potuto ospitare le Scuole e ne fu fatto in breve tempo l'allestimento; furono selezionati gli insegnanti per tutte le discipline; fu stipulata una convenzione con l'ENIM (Ente Nazionale per l'Insegnamento Medio) che riconosceva le Scuole Medie Israelitiche e forniva un preside, «ariano», nella persona del prof. Nicola Cimmino.

Dopo due mesi di frenetica attività la scuola era pronta a funzionare nella villa di via Celimontana 23, che era stata affittata per l'anno scolastico 1938-1939 a nome della Comunità Israelitica che poi avrebbe rinnovato il contratto anche per l'anno scolastico 1939-1940. Il 20 novembre 1938 iniziarono le lezioni per i circa 400 studenti, divisi nei corsi di Ginnasio, Liceo, Istituto Magistrale inferiore e superiore, Istituto Tecnico inferiore e superiore, Avviamento al lavoro. I circa 40 insegnanti, di ottimo livello, erano stati facilmente trovati tra coloro che, in quanto ebrei, erano stati esclusi dalle scuole e dalle Università del Regno; anche i bidelli furono trovati tra i correligionari.

Quella scuola fu definita con orgoglio dal presidente della Comunità Israelitica di Roma come «una scuola modello», che per di più non aveva gravato affatto sulle finanze della Comunità. Si trattava di una scuola che mirava soprattutto a formare le coscienze e a dare un senso di identità e di appartenenza ai giovani ebrei che vi erano confluiti e che appartenevano a tutte le classi sociali della Comunità: professionisti, commercianti, borghesi, proletari; alcuni più, altri meno fascisti; alcuni più, altri meno religiosi. Era un ambiente veramente particolare, nel quale svanivano i problemi esterni, le umiliazioni, i condizionamenti e nel quale nacquero amicizie durature: «i ragazzi del '38» hanno mantenuto un ricordo molto vivo della loro scuola, dei loro insegnanti e del loro preside.

All'inizio del secondo anno scolastico, 1939-1940, il Comitato delle Scuole Medie propose alla Comunità di poter considerare «il Sabato

giornata di studio», perché era obiettivamente difficile fare in 5 giorni quello che nelle scuole statali era ripartito in 6 giorni, visto che le Scuole Medie Israelitiche erano chiuse sia il sabato che la domenica. La proposta fu subito bocciata dal Consiglio e dalla Giunta della Comunità, decisamente contrari e pronti a fare in ogni modo perché fosse evitata l'infrazione del riposo Sabbatico sia pure per ragioni didattiche, perché pur sempre si trattava di Scuole Israelitiche, anche se erano dirette da un Preside che le rappresentava e erano amministrare in modo autonomo, senza alcun contatto diretto con la Comunità

Roma 15. 12. 38. 1938

Al Rispettabile Consiglio della
Comunità Israelitica Roma.

Ho l'onore di sottoporre alla Vostra alta
considerazione quanto segue:
I miei figli Della vita Adolfo di anni 14 ed
Esterina di anni 14 e la bambina Angelica
Limentani di Gerusalemme di anni 14 abitanti
al vicolo del cinque, sono stati espulsi dal
Regio Istituto dei Sordomuti di Roma, dove
compiavano la loro istruzione, perché di razza
ebraica. Al seguito di questo grave provvedimento
ho più volte parlato e fatto parlare
al Ministero dell' Educazione Nazionale
perché revocasse il provvedimento preso o
provvedesse in altro modo all' istruzione di
questi poveri sordomuti, la risposta fino ad
oggi è stata negativa, anche altre numerose
voci da me tentate sono riuscite infruttuose.

Lettera al Consiglio della Comunità in seguito all'espulsione dal Regio Istituto dei sordomuti di tre ragazzi ebrei, 15 dicembre 1938 (ASCER, b. 165).

Circa un mese dopo si pose un altro problema perchè i locali di via Celimontana erano diventati insufficienti. Fu richiesto allora alla Comunità Israelitica l'uso dei locali al secondo piano dell'Oratorio Di Castro in via Balbo, appena liberati, perché era stato chiuso il pensionato del Collegio Rabbिनico Italiano che li aveva occupati. Lì venne presto trasferito l'Istituto Tecnico, sia Inferiore che Superiore. Alla fine del secondo anno di vita delle Scuole Medie Israelitiche, a giugno del 1940, fu necessario abbandonare del tutto la villa di via Celimontana, che era stata venduta e di cui non era stata rinnovata la locazione. Una sezione della Scuola Media si trasferì a via Balbo, mentre gli altri corsi, compresa una seconda sezione della Scuola Media, si trasferirono nei locali degli Asili Israelitici a Lungotevere Sanzio.

Il profitto degli studenti della Scuole Medie Israelitiche, non eccezionale all'inizio del primo anno, poi migliorò fino a raggiungere risultati lusinghieri, specie nei corsi più impegnativi; furono invece meno buoni i risultati nell'avviamento. Nel secondo anno scolastico, 1939-1940, gli studenti furono 403, a cui erano da aggiungere 28 uditori; 286 furono promossi al primo scrutinio all'anno successivo.

Infine, nell'anno scolastico 1941-1942 si diede avvio ad un corso di Liceo Scientifico, per rispondere alla richiesta di alcune famiglie.

L'Università

I *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista* prevedevano che nessun ragazzo ebreo si potesse iscrivere all'Università. Era consentito di continuare gli studi già iniziati solo a coloro che fossero stati in regola con gli esami: questo spiega come alcuni, pochi, giovani ebrei abbiano potuto continuare a seguire i corsi universitari ed anche a laurearsi, mentre a tutti gli altri ciò era vietato.

A causa di questa situazione, moltissimi giovani furono privati della possibilità di intraprendere gli studi universitari; qualcuno però cercò altre soluzioni, come quella di iscriversi alle Università cattoliche, come la Lateranense o la Gregoriana, a seconda che fossero interessati agli studi di Diritto, o a quelli di studi semitici.



Scuola Media Israelitica, anno scolastico 1940-1941, classe III, Istituto Tecnico Superiore (ASCER, Archivio fotografico).

Una brillante soluzione fu quella dei corsi integrativi di cultura matematica a livello universitario, che fu possibile organizzare ancora una volta nei locali delle scuole israelitiche di Lungotevere Sanzio, (di pomeriggio), sotto la guida e la direzione del prof. Guido Castelnuovo, un grande matematico ebreo, che era stato anch'egli allontanato dall'insegnamento universitario di stato. Questi corsi facevano parte del curriculum dell'Istituto Tecnico Superiore di Friburgo, in Svizzera, che consentiva l'iscrizione anche a studenti stranieri e non richiedeva la frequenza. Essi furono seguiti negli anni 1941-1942 e 1942-1943 da una ventina di studenti, che sostennero anche gli esami prescritti per il primo ed il secondo anno di studio.

Nell'anno scolastico e accademico 1943-1944 le attività di insegnamento a tutti i livelli furono sospese, a causa dell'occupazione di Roma da parte delle truppe tedesche, delle deportazioni e dei

rastrellamenti. Solo nell'ottobre del 1944 si tornò alla possibilità di frequentare normalmente le scuole statali e le Università.

Fonti

ARCHIVIO STORICO DELLA COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA, *Verbali delle riunioni di Consiglio, Verbali delle riunioni di Giunta*, Faldone 94 (studenti ebrei), Faldone 95 (gestione scuole);

Le leggi antiebraiche del 1938. Materiali per riflettere e ricordare, a cura di L. Di Ruscio - R. Gravina - B. Migliau, Tipografia Publiprint, Roma 2007;

MIGLIAU B. - PROCACCIA M., *La documentazione della scuola media ebraica del 1938*, in «Italia Judaica», 4 (1993), pp. 453-463;

PIPERNO BEER G., *Le scuole dei giovani ebrei di Roma durante il periodo delle Leggi razziali (1938-1944)*, in «La Rassegna mensile di Israel», 1-2 (2011), pp. 227-249.



Gruppo di studenti frequentanti i corsi di matematica dell'Università di Friburgo presso la scuola di via Celimontana, anno scolastico 1938-1939 (Centro di Cultura Ebraica di Roma).

Roma, 26 ottobre 1942-XIX.

R. PREFETTURA DI ROMA

DIVISIONE GAB.
N. DI PROT. 19327

*Ai Podestà e Commissari Prefettizi
della Provincia di*
ROMA

OGGETTO: Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici.

Con precedente circolare n. 12302 del 7 luglio u. s. al fine di facilitare alle Società telefoniche italiane il lavoro della eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici, il Ministero dell'Interno disponeva che fosse consentito alle predette società di consultare presso gli uffici comunali i dati relativi alle denunce di razza di cui articoli 9 e 19 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Da parte di alcune società telefoniche è stato fatto ora presente che detta consultazione si rivela, talvolta, insufficiente e di scarso ausilio al fine proposto, specie nei casi di professionisti non residenti nel comune interessato ma aventi ivi soltanto recapito e studio e talvolta residenti in comuni di altre provincie che non sono compresi nell'elenco telefonico in compilazione.

Infatti le Società telefoniche per controllare i nominativi dovrebbero esaminare i dati esistenti presso tutti i comuni, il che in pratica presenta, evidentemente delle difficoltà.

Per ovviare a tali difficoltà il predetto Ministero ha ritenuto opportuno che sia consentito di consultare agli incaricati debitamente autorizzati dalle Società esercenti i vari rami della rete telefonica italiana, anche gli elenchi e schedari relativi agli ebrei di cui siano in possesso ed in mancanza forniscano quei dati che possono riuscire di qualche utilità all'attuazione della disposizione che vieta l'inserzione negli elenchi telefonici di nominativi di persone di razza ebraica.

Si gradirà un cortese cenno di assicurazione.

Il Prefetto: F. M. PUNZI

REGIA QUESTURA DI ROMA

Miro. 7
Ufficio di competenza
N. 83 il ufficio P. R.

083651 Gab. Raza Mass. 3/2 7/X 1942-XX°
 17/10/42
 11
 20.10.42
 P. Prefettura
 di Roma
 Roma

OGGETTO: Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici.

La Società Anonima "Guida Romani" ha assicurato di aver provveduto subito alla cancellazione di Enriques Federico fu Giacomo dalla sua pubblicazione.

La Società Telefonica Tirrena con foglio data 2 corrente ha comunicato quanto appreso:

** Ci permettiamo far presente che il lavoro di revisione dell'elenco telefonico 1942-943, al fine di eliminare i nominativi di razza ebraica, è stato eseguito direttamente dall'Ufficio Anagrafe del Governatorato di Roma, tenendo presenti le risultanze del censimento a suo tempo ordinato.

Stante dalle bozze forniteci il nominativo del sig. Prof. Federico Enriques non è stato compreso tra quelli di razza ebraica abbiamo chiesto chiarimenti allo stesso Governatorato riservandoci quindi di essere precisi al riguardo non appena avremo ricevute le spiegazioni suddette.**

ASROMA, Prefettura, Gabinetto, b. 1515.

Gli ebrei romani dall'emancipazione alle Leggi Razziali. Aspetti economici e sociali

di *Claudio Procaccia*

Al momento della nomina di Roma Capitale d'Italia (13 febbraio 1871), nella città, ed in particolare nella zona dell'ex-ghetto, la povertà era diffusa. L'Urbe era, per molti versi, un'area economicamente periferica e con poco più di 200.000 abitanti, lontana dalle dimensioni demografiche di metropoli quali Londra o Parigi. Nel corso del XIX secolo, sia l'occupazione francese, sia gli eventi risorgimentali, avevano prostrato una popolazione, che, tra l'altro, subì le gravi conseguenze della carestia (1812) e della diffusione del colera (1837, 1854-1855, 1865).

Al momento dell'emancipazione (1870), la maggioranza degli ebrei romani (circa 5.000) viveva di piccoli commerci, spesso in condizioni di mera sussistenza. Ciò era dovuto non soltanto ai limiti strutturali dell'economia di Roma, ma anche alla legislazione pontificia che aveva interdetto gli ebrei – chiusi nel ghetto dal 1555 – sia il possesso della terra, sia la proprietà degli immobili in città, nonché l'accesso al settore artigianale ed a quello delle «arti liberali», tra le quali, l'avvocato, il notaio ed il medico. Tali fattori contribuirono fortemente a rendere il panorama socio-economico della Comunità romana asfittico, senza prospettive; diversamente, la «breccia di Porta Pia» rappresentò per gli ebrei l'inizio di un'epoca di importanti opportunità per un migliore inserimento nel



Elenco di ingegneri ebrei radiati dall'albo, «Il Messaggero» (Centro di Cultura Ebraica di Roma).

tessuto sociale cittadino. Un indicatore di tale fenomeno è la diversificazione nei mestieri, mostrata dal *Censimento generale* della popolazione del Regno d'Italia del 1911; dalla rilevazione si evince che, nonostante il mantenimento del tradizionale legame con le attività commerciali, gli ebrei romani progressivamente allargarono la sfera degli interessi e di azione, a cui si associò la crescita del livello di alfabetizzazione. In effetti, se, da un lato, oltre il 50% degli iscritti alla Comunità lavorava nel commercio, dall'altro, circa il 20% operava nel settore industriale, ed ancora un 17% era impiegato nell'amministrazione pubblica e privata, nonché attivo nella libera professione.

260

25 Marzo 40 XVIII*

On. Signor Questore di

R O M A

Il sottoscritto Presidente della Comunità Israelitica di Roma espone quanto segue:

In data 19 c.m. il Commissariato di P.S. di Campo Marzio avvertiva il Sig. Pines Isacco fu Elia, che gestisce una Pensione per israeliti in Via Campo Marzio, che la licenza di esercizio non avrebbe potuto essergli rinnovata, in quanto appartenente alla rassa ebraica.

Ora ci permettiamo di far rilevare alla Vostra attenzione come tale esercizio non sia da considerarsi propriamente una azienda commerciale, sibbene trattasi di un ristorante-pensione ove vengono consumati pasti confezionati e cucinati secondo il rito israelitico, sia quotidianamente sia in occasione delle varie ricorrenze religiose; ed ove si recano, appunto per seguire la tradizione e i dettami rituali in fatto di cibi, tutti i correligionari che vogliono osservare tali precetti, siano essi abitanti in Roma, siano essi di transito per la Capitale; in particolare poi ove costoro siano Rabbini o investiti di cariche e autorità religiose; i quali tutti non possono prender pasti in locali pubblici ove non è garanzia che siano preparati ritualmente.

Dunque nella specie il Ristorante del Signor Pines non riveste la qualifica di gestione a scopo di lucro e di pubblico ritrovo aperto a tutti è una Pensione "Kasher" cioè rispondente alle esigenze culturali della popolazione israelitica, come in altre città del Regno, sedi di Comunità esistenti; e la sua conservazione, per non violare precetti di religione, che è tutelata dalle Leggi dello Stato, non potrebbe essere vulnerata perificandosi a un qualsiasi esercizio di comune trattoria.

Il Sig. Pines, a quanto ci risulta, ha avanzato istanza per propaga della validità della licenza, in quanto non potrebbe da un momento all'altro chiudere la sua Pensione licenziando gli ospiti e i frequentatori, e liquidando alla peggio frettolosamente con i fornitori e il proprietario dell'appartamento convenzioni e contratti in corso.

Ma a parte tali motivi di carattere personale, crediamo che la R.V. possa considerare con equità quanto sopra esposto nell'interesse dei correligionari, e fiduciosi nella imparzialità Vostra e nella Vostra benevolenza Vi ossequiamo.

IL PRESIDENTE
(Comm. Avv. Aldo R. Ascoli)

Lettera del Presidente della Comunità avv. Ascoli al Questore di Roma per intercedere a favore di Isacco Pines, gestore di una pensione "kasher" (ovvero che serve pasti preparati secondo la ritualistica ebraica), al quale non era stata rinnovata la licenza di esercizio, 25 marzo 1940 (ASCEB, b. 40).

Nondimeno, il maggior grado di progresso economico si registrò nel settore della distribuzione delle merci. Il governo sabaudò si impegnò per la creazione di una rete commerciale all'altezza della nuova dimensione di Roma quale Capitale del Regno. La forte specializzazione degli ebrei nel settore dei servizi, avvantaggiò la Comunità romana, che si inserì prontamente nelle dinamiche di trasformazione delle attività economiche generate dalla crescita dell'apparato amministrativo e dell'associato incremento della popolazione; tra queste, vi era la produzione e la distribuzione di beni di largo consumo, quali erano, ad esempio, gli indumenti.

Ad avvantaggiarsi delle nuove libertà raggiunte furono, soprattutto, i

131 medici ebrei radiati dall'Albo professionale

Il Direttorio del Sindacato provinciale Fascista dei medici di Roma ha deliberato la cancellazione dall'Albo dei medici chirurghi dei seguenti nominativi appartenenti alla razza ebraica:

<p>Alo Corrado fu Giulio, Weiss Wanda di Leopoldo, Aggarali Arnaldo Vittorio di Angelo, Ascarelli Adriano di Angelo, Ascarelli Enrico di Pellegrino, Assanelli Roberto fu Leone, Baglioli Davide di Roberto, Calò Aldo di Jacopo, Calò Aldo di Enrico, Calò Alfredo Jacopo di Abramo, Calò Vittorio di Raffaello, Campo Guglielmo di Giacomo, Casillo Augusto di Arnaldo, Casiglianohi Dario di Silvio, Citone Angelo di Settimio, Citone Arrigo di Crescenzio, Citoni-Beniamino di Ella, Coen Vittorio di Federico, Coen Alessandro di Federico, Di Cotti Ferruccio di Pacifico, Di Nepi Alberto fu Amedeo, Di Porto Arrigo di Pellegrino, Di Porto Pellegrino di Settimio, Di Segni Mosè di Ella, Fico di Sergio di Guido, Gussman Raissa di Israele, Hgrn Bruno di Arrigo, Iansen Renata di Ugo, Levi Maria fu Ettore, Limantani Amedeo di Davide, Lolli Giorgio di Fausto, Modena Ottavio fu Fiaminlo, Memigliano Emanuele di Enrico, Mendis Guido di Maurizio, Mendes Maurizio di Guido, Milano Giorgio di Angelo, Molinari Egon fu Mauro, Morelli Sergio di Eugenio, Morpurgo Attilio di Anselmo, Nemes Arturo di Enrico, Ovazza Vittorio Emanuele di Emilio, Pica Stefania di Felice, Romanelli Giorgio di Alberto, Rossi Maria di Lustrò, Salmonan Sofia di Mosè, Scanzocchio Bruno di Oraziano, Sereni Samuele di Mosè, Steiner Teodoro di Francesco, Todeschini Giulio fu Pace, Wachmann Jacob di Keun, Atesuciat Jacob di Mosè, Awerbac Elischewa fu Klise, Basch in Blum Caterina di Oscar, Becherens Walter di Riccardo, Benimira Walter di Judah, Bermanaite Berta di Waisa, Eiberfeld Enrico di Josina,</p>	<p>Ornan Enrico fu Sigfrido, Grumbberger Aranka di Ermanno, Hajdu Emerico di Isidoro, Haire Norman di Henry, Halbrohr Giovanni di Alessandro, Hirschfeld Siegber di Sally, Hirsch Mosè di Ignazio, Fleischer Giacchino di Kalman, Heller Roberto di Riccardo, Hirsch Leonhard di Louis, Huss Luigi di Maier, Jabor Stefano di Martino, Isarasi Saul di Giacobbe, Israel Daniel di Jacopo, Jizcovic Sner di Mohet, Katzenstein Erich di Moritz, Kovacs Stanislas di Enrico, Hunatler Walter fu Maurizio, Lichtner Giulio di Maurizio, Minc Salomone di Matys, Meyer Euenstler di Max, Nowak Wolfgang di Ermanno, Numbere Aficislao di Massimo, Orkin Raia fu Schaja, Ovadia Andrea di Kmal, Pavignano Falsetti di Abramo, Popper Fritz di Adolfo, Reich Teodoro di Israele, Rosenberg Dorra di Emilio, Rosenberg Giuseppe di Giovanni, Salomonovic Bronsliava fu Enrico, Schaerf Samuele fu Lazzaro, Scheffel Giutli Caterina, Scheffel Marco Salomone, Strom Alfredo di Mosè, Strom Davide di Mosè, Stuckgold Ervin di Jaak Temko Rosa Reiza di Abramo, Ujhelyi Matteo di Giulio, Ulimann Isidoro di Giacomo, Weiss Edoardo di Ignazio Cava Carlo fu Giuseppe, Kamene schky Ella di Israele.</p> <p>Ha inoltre deliberato la cancellazione dall'Albo e la iscrizione nell'elenco aggiunto appositamente istituito in appendice all'Albo professionale, dei seguenti dottori che hanno ottenuto la discriminazione:</p> <p>Almagià Marco fu Roberto, Gross Ladislao di Eugenio, Almani Renato di Dante, Fiorentini Augusto fu Gabriele, Pollitzer Renato di Emilio, Ascarelli Arnaldo di Leone, Cavalleri Renato di Cesare, Luzzatti Tullio Marco fu Luigi, Piperno Mario fu Mosè, Della Seta Giorgio fu Giona, Polacco Adriano di Arturo, Polacco Arturo di Davide, Artorn di S. Agnese Valerio di Emanuele,</p>
--	--

Elenco dei 131 medici chirurghi ebrei radiati dall'albo professionale, «Il Messaggero» (Centro di Cultura Ebraica di Roma).

membri della ristretta cerchia degli ebrei che ricoprivano posizioni di rilievo durante l'epoca del ghetto, e che spesso interagivano con le alte gerarchie ecclesiastiche, con la nobiltà e con l'alta borghesia romana. Nel complesso, il processo evolutivo della Comunità romana non fu veloce e neppure senza quelle flessioni legate ai cambiamenti dell'economia nazionale e di quella internazionale. Tali fattori, contribuirono a mantenere in povertà una larga parte di una popolazione che ancora risentiva dell'eredità socio-economica del ghetto; nondimeno, la Grande Guerra e la susseguente crisi economica concorsero all'inasprimento delle condizioni di vita. Con l'ascesa di Mussolini,

Resoluzioni di Ditta invecchi
 martedì 6 settembre 1939
 a sera si presentarono due
 incaricati del Gruppo Salario
 nel negozio di abbigliamento
 p. ripara "Clater", in Via
 Salario 32 (tel. 82192), dicendo
 alla proprietaria (Clara Teracina)
 col marito di lei che facevano
 * informarsi se avessero diritto
 * mettere la merce "CLATER".
 I proprietari si riservarono di
 interpellare l'Unione Comunità
 e del G. ma la sera dopo furono
 individuati in abiti civili in alcune
 botteghe di negozio e, non osando
 farli fuggire vigili e पुलिस,
 con violenza sequestrarono la merce
 e fecero la merce a prezzo
 un canone di 800 lire circa.

I proprietari ebrei della ditta «CLATER» denunciano l'assalto al proprio negozio da parte di un gruppo di fascisti, nonostante la presenza dei vigili urbani, 6 settembre 1939 (ASCER, b. 40).

il governo italiano, dopo alcuni anni di politiche economiche orientate a favorire il libero scambio delle merci, passò ad un sistema di controllo diretto di buona parte dell'economia nazionale; la successiva scelta autarchica dello Stato fascista ebbe gravi ripercussioni sull'economia del Paese. Per gli ebrei, già colpiti – come il resto della popolazione – dalla crisi degli anni Trenta, gli eventi precipitarono con le leggi del 1938. Alla vigilia delle Leggi Razziali la collettività ebraica capitolina era composta prevalentemente da donne registrate come casalinghe, da piccoli negozianti, da venditori ambulanti e da artigiani. La composizione socioprofessionale era quella di una comunità formata da

persone con redditi medio bassi, anche se non mancavano alcuni grandi imprenditori e detentori di rilevanti ricchezze (cfr. la Tab. 1).

L'interdizione al lavoro nei pubblici uffici, all'arruolamento nell'esercito, alla frequentazione delle scuole pubbliche e dell'università, nonché il ritiro delle licenze di esercizio, gettarono sul lastrico un elevato numero di famiglie.

TAB. 1 – PRESENZA TOTALE DEGLI EBREI A ROMA PER CATEGORIE SOCIALI E PROFESSIONALI NEL 1938.		
Categorie	Valori assoluti	Valori percentuali
Casalinghe	1.049	25,90
Dipendenti del settore pubblico e privato	811	20,00
Negozianti	684	16,90
Artigiani	301	7,40
Venditori ambulanti, rigattieri, straccivendoli	236	5,80
Liberi professionisti	207	5,10
Manovali, operai, tecnici	139	3,40
Pensionati	119	2,90
Imprenditori	108	2,70
Benestanti	90	2,20
Agenti di commercio	82	2,00
Studenti	66	1,50
Docenti scolastici e universitari	38	0,90
Laureati	35	0,90
Artisti	31	0,80
Ufficiali militari	26	0,60
Operatori del settore finanziario	8	0,20
Ricercatori	4	0,10
Rabbini	3	0,10
Altro	18	0,40
Totale	4.055	100,00

* Valori arrotondati (fonte: ASRM, *Prefettura, Gabinetto, Popolazione ebraica*, BB. 1-17).

A Roma questo fenomeno colpì in particolar modo i commercianti di ogni tipologia e grado, ma anche gli impiegati, i liberi professionisti, gli intellettuali, gli scienziati ed i docenti universitari. A tal proposito, si ricorda l'estromissione dalle accademie di Roma dei professori: R. Almagià, (geografo), G. Arias, R. Bachi (economisti), U. Cassuto (biblista e linguista), A. Della Seta (archeologo), G. Del Vecchio (filosofo), F. Enriques e T. Levi Civita (matematici). Altro dato eloquente è la radiazione dall'albo di 131 medici (vedi *supra*, p. 55).

Nel 1998, fu istituita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la *Commissione Anselmi*, per far luce sulle conseguenze materiali delle Leggi Razziali. I dati forniti dal *Rapporto generale* prodotto dagli esperti, indicano che il 40% delle aziende censite corrispondeva a negozi di vendita al dettaglio; un altro 40% delle attività economiche rilevate riguardava il commercio ambulante, imperniato, tra l'altro, sulla vendita dei «cenci», dei *souvenir*, dei rottami e degli oggetti usati. Il commercio degli «stracci» era una significativa eredità del periodo del ghetto: era uno dei pochi mestieri consentiti agli ebrei, menzionato nella bolla di Paolo IV, con la quale fu istituito il «Clastrum Hebreorum». Ancora negli anni Trenta del XX secolo, la maggior parte dei «cenciaiuoli» romani erano ebrei (il 75%).

Furono soprattutto queste categorie ad essere colpite dal ritiro delle licenze

TAB. 2 – LE AZIENDE E GLI ESERCIZI CHIUSI, CEDUTI O FALLITI (1939-1943). GLI AMBULANTI E I VENDITORI CON POSTO FISSO AL MERCATO.		
Anno	Valori assoluti	Percentuali
1939	10	6,06
1940	85	51,52
1941	48	29,09
1942	19	11,52
1943	1	0,61
Senza data	2	1,21
Totale	165	100,00

Fonte: Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 201 (28 agosto 1940.); n. 63 (28 ottobre 1941.); 1941, n. 122 (26 maggio 1941); n. 222 (26 maggio 1941); n. 1 (2 gennaio 1942); n. 119 (163 13 luglio 1942); n. 209 (05 settembre 1942); n. 250 (22 ottobre 1942); n. 59 (12 marzo 1943); n. 208 (7 settembre 1943).

di esercizio (cfr. Tab. 2) e dalla mobilitazione per i lavori di potenziamento degli argini del Tevere (cfr. Tab. 3).

Dal 1938, diversi furono gli espedienti utilizzati per mitigare gli effetti di una legislazione fortemente vessatoria; tra questi, vi fu il ricorso all'uso di prestanome «ariani» da parte di ebrei titolari di grandi imprese, trasformate in società anonime. Tuttavia, fu impossibile evitare la catastrofe economica, come si ricava dalla documentazione prodotta dalla Direzione generale demografia e razza del Ministero dell'Interno. Ad esempio, a Roma, solo nel corso del 1939, 152 espropri effettuati sottrassero agli ebrei immobili per un valore di oltre 165 milioni di lire dell'epoca, equivalenti a più di 707.000 mq. di terreno e 1.200.000 mc. di fabbricati.

TAB. 3 – GLI EBREI MOBILITATI (1942). LE CARATTERISTICHE SOCIO-PROFESSIONALI.		
Tipologie	Valori assoluti	Percentuali
Ambulanti e venditori con posto fisso al mercato	283	52,80
Impiegati	114	21,27
Operai, braccianti, manovali, uomini di fatica	53	9,89
Artigiani	35	6,53
Disoccupati	33	6,16
Titolari di negozi ed agenti di commercio	17	3,17
Non specificato	1	0,19
Totale	536	100,00

Tutto ciò produsse ingenti danni non solo alla collettività ebraica di Roma, ma a tutta l'economia della Capitale. In effetti, le Leggi Razziali colpirono gravemente una parte importante del sistema economico e del tessuto sociale della città formatosi in tanti secoli di permanenza degli ebrei a Roma ed in virtù della raggiunta emancipazione.

Tali avvenimenti furono il preludio alla “caccia all'uomo” da parte dei nazi-fascisti, che si scatenò dalla data tristemente nota del 16 ottobre 1943. Alla fine del secondo conflitto mondiale, la Comunità di Roma fu costretta a fronteggiare non solo le conseguenze delle ferite causate dalle deportazioni, ma anche la forte prostrazione economica di una popolazione colpita doppiamente, dalla guerra e dalle persecuzioni.

Da una statistica elaborata nel dopoguerra dall'amministrazione della Comunità Israelitica di Roma - secondo la denominazione sino al 1985

dell'attuale Comunità Ebraica di Roma - si evince che la collettività ebraica della capitale era composta, tra l'altro, di 300 capifamiglia indigenti, 95 sopravvissuti ai campi di sterminio, 475 bambini orfani e 6.300 profughi, in maggioranza stranieri.

Celeste Terracina del fu Angelo
e fu Rosa Fiorentino nata a Roma
il 29 Ottobre 1890 domiciliata alla
Garbatella, Via Giustino de Jacobini
lotto 24
Banco n° 58 alla Garbatella per
vendita merci e binca glie
Revocata la licenza di vendita
il 14 8-1940

Roma 28-11-40
Terracina Celeste

Celeste Terracina, ebrea romana, richiede di essere dispensata dal pagamento della tassa del "banco giornaliero" poiché le è stata ritirata la licenza, 28 novembre 1940 (ASCER, b. 110).

Bibliografia

Lungi dal voler essere una bibliografia esaustiva, relativa al tema delle Leggi Razziali ed alle loro conseguenze materiali sulla collettività ebraica romana, quello sottostante è un elenco di testi di riferimento utile per approfondire i temi analizzati succintamente nell'elaborato pubblicato nella presente raccolta di saggi.

CAVIGLIA S., *Vita economica e sociale degli ebrei romani dall'emancipazione (1870) agli inizi del XX secolo*, in «Rassegna Mensile di Israel», LII (1886), n. 1, pp.117-136;

- ID., *L'identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede nazione 1870-1938*, Laterza, Roma-Bari 1996;
- COLZI F. - PROCACCIA C., *L'economia di Roma e la Comunità ebraica dall'emancipazione alle leggi razziali (1870-1943)*, in *Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei di Roma (1938-1943)*, Camera di Commercio, Industria, artigianato e Agricoltura - Collegio Rabbinico Italiano, Roma 2004, pp. 49-88;
- EID., *Aspetti socio economici della Comunità ebraica romana dalle Leggi razziali al miracolo economico (1938-1965)*, in *La comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965)*, Camera di Commercio di Roma, Roma 2007, pp. 57-76;
- Conseguenze culturali delle leggi razziali in Italia* (Atti del convegno - Roma, 11 maggio 1989), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1990;
- DE FELICE R., *Storia degli ebrei in Italia sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1988;
- FRIZ G., *La popolazione a Roma dal 1770 al 1900*, Edindustria, Roma 1974;
- ID., *Consumi, tenore di vita e prezzi a Roma dal 1770 al 1900*, Edindustria, Roma 1980;
- MILANO A., *Il ghetto di Roma. Illustrazioni storiche*, Carucci, Roma 1988;
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, *Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati. Rapporto Generale*, Ist. Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2001;
- PROCACCIA C. - SPIZZICHINO G., *I sommersi e la città*, in *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*, Guerini e Associati, Roma 2006, pp. 75-88;
- Roma: la Capitale e la città. 1870-1840*, a cura di C. Brice - B. Tobia - V. Vidotto, in «Roma Moderna e Contemporanea», VII (1999), nn. 1-2;
- TAGLIACOZZO F. - MIGLIAU B., *Gli ebrei nella storia e nella società contemporanea*, La Nuova Italia, Firenze 1993;
- ZAMAGNI V., *Dalla periferia al centro. La seconda rinascita economica dell'Italia, 1861-1990*, Il Mulino, Bologna 1990.

Cognome <i>Bianchi</i>	
Nome <i>Giselda</i>	
Padre <i>Bruno</i>	FIRMA DEL TITOLARE <i>Bianchi Giselda</i>
Madre <i>Gall. Emma</i>	
nata il <i>3. 12. 1925</i>	<i>Roma</i> <i>il 20 MAGGIO 1944</i>
in <i>Napoli</i>	IL PODESTA'
Stato civile <i>maritata</i>	IMPRONTA DEL DITO
Nazionalità <i>ital.</i>	IL CAPO MINISTRO
Professione	<i>p. Il Governatore</i>
Residenza <i>Roma</i>	<i>Emilio</i>
Via degg. <i>Spini - 69</i>	
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura <i>1.66</i>	
Corporatura	
Capelli <i>cast. chiari</i>	
Occhi <i>caleari</i>	
Contrassegni naturali	

Carta d'identità falsa di Gilda Sabatello in Sonnino, 20 maggio 1944 (ASCER, b. 44, f. 2).

La deportazione a Roma

di Giancarlo Spizzichino

Quanto avvenuto il 16 ottobre 1943 è rimasta una ferita non rimarginata nella memoria collettiva della comunità romana, ricordata ogni anno, divenuta oggetto di saggi storici, approfondimenti da parte dei mass media, ricostruzioni cinematografiche. Sembra che di quei tragici fatti nulla sia rimasto nascosto. Molti ritengono di sapere tutto di quel sabato tragico.

Al contrario, numerose situazioni che determinarono quegli avvenimenti e circostanze che concorsero allo svolgersi degli eventi sono ancora poco note, mentre alcuni assiomi sembrano ormai talmente acquisiti da non doverli neanche farne oggetto di studio: ad esempio «la razzia avvenne solo nel ghetto»; «le liste degli ebrei utilizzate dai Nazisti furono prese in Comunità»; «gli arrestati appartenevano allo strato meno abbiente della Comunità».

Si può tuttavia affermare, con certezza che ciò che si ipotizzava, ovvero «hanno preso anche ebrei fuori del ghetto» è assolutamente vero e documentato¹. La razzia iniziò alle 5.30 del mattino nella zona dell'ex «ghetto», gli arresti furono effettuati intorno ad esso interessando i rioni e i quartieri vicini, prendendo poi la direzione dei quartieri Trieste (un tempo chiamato Savoia) e Monte Sacro, dove furono prese rispettivamente 7 e 8 persone. Gli arresti non sembra siano stati programmati secondo la teutonica precisione già applicata nei paesi europei conquistati dai nazisti. A disposizione di Theodor Dannecker² vi erano pochi uomini e il tempo per organizzare l'operazione era limitato, circa 10 giorni. Alcuni ebrei rimasti nelle loro abitazioni non furono presi, mentre di due nuclei familiari abitanti sul pianerottolo dello stesso stabile, uno fu prelevato e l'altro fu ignorato. Anche nel «ghetto» alcune famiglie non furono arrestate. Lo stesso coordinatore tedesco dell'operazione Dannecker non conosceva la città e pertanto i percorsi

¹ *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*, Guerini e Associati, Milano 2006.

² Theodor Dannecker, Hauptsturmführer (capitano), stretto collaboratore di Adolf Eichmann e coordinatore della razzia del 16 ottobre 1943 a Roma.

dei camion che dovevano caricare gli arrestati furono male organizzati. I nazisti prevedevano di prendere molti più ebrei, per fortuna la notizia della loro attività fu rapidamente comunicata telefonicamente da varie persone, anche da non israeliti, permettendo a molti di mettersi in salvo.

Ne è una conferma una lista trovata presso l'Archivio di Stato di Roma, relativa al Commissariato Salario, nella quale sono elencati nominativi di ebrei arrestati, di ebrei non trovati, o addirittura di ebrei non ricercati.

I risultati potevano essere quindi assai più tragici. Alla fine della giornata, il 43% degli arrestati risultavano abitare nel ghetto o nelle sue immediate vicinanze. Il resto, ovvero ben il 57%, risiedeva in zone distanti dal Rione Sant'Angelo. Tra i 1.014 deportati, 599 erano donne e 415 maschi. Un bambino, il cui nome è sconosciuto, nacque durante la detenzione della madre nel Collegio Militare in via della Lungara, dal quale gli ebrei furono prelevati per avviarli ad Auschwitz. I bambini e gli adolescenti al disotto dei 15 anni furono 272, tra questi 107 avevano meno di 5 anni (vedi Tab. 1-2).

A distanza di tanti anni occorre sottolineare, con grande tristezza, che l'intervento del Vaticano in favore degli arrestati non fu messo in campo perché la maggiore preoccupazione della curia e del papa era la salvaguardia dei rapporti con le truppe occupanti, si paventavano infatti da parte loro azioni ancora più pesanti nei confronti di Roma e dei suoi cittadini. Il tutto si risolse quindi, in un colloquio tra il cardinal Maglione, segretario di Stato Vaticano e Weizsäcker, ambasciatore germanico presso la Santa Sede.

Anche la lettera inviata da monsignor Alois Hudal³, noto per le sue simpatie naziste, al comandante della piazza militare di Roma, generale Stahel, tentava di mettere in guardia l'ufficiale contro un possibile peggioramento di queste relazioni a causa della razzia.

³ A. Hudal, nacque a Graz nel 1885. Fervente anticomunista e nazista nel 1923 divenne rettore dell'ospizio e della chiesa di Santa Maria dell'Anima a Roma e del Collegium Germanico. Fu consacrato vescovo di Ela dall'ora segretario di Stato Eugenio Pacelli, su nomina di Pio XI. Dopo la guerra creò una organizzazione di soccorso e di solidarietà *Ratline*, che aiutò numerosi nazisti, come Adolf Eichman, Franz Stangl, Gustav Wagner, Alois Brunner, nella loro fuga dall'Europa verso il Sud America.

Tutti, insomma, si preoccupavano di mantenere questi rapporti, i quali, come ha ben delineato lo storico Giovanni Miccoli⁴, non potevano variare, visto che il Vaticano, dalla morte di Pio XI e il conseguente

Roma, 25 Giugno 1940.XVIII P

All'Ec. Dante Gr.Cr.Almansi
Presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche
Italiane

R O M A

Mi risulta che alcuni Commissariati di P.S. dell'Urbe hanno avuto disposizioni di diramare una circolare ai portieri degli stabili, invitante riservatamente i portieri stessi a vigilare accuratamente sul contagno di tutti i cittadini durante le ore di oscuramento della città e le incursioni aeree; con speciale riguardo agli inquilini "di razza ebraica", riferendo se eventualmente facciano segnali luminosi.

Questa umiliante disposizione, conosciuta da alcuni correligionari, ha suscitato un giustificato senso di dolorosissimo stupore ed ha ferito veramente in modo crudele l'unanime sentimento dei nostri ebrei che sono concordemente appassionati italiani.

Ho creduto mio dovere di segnalarVi la cosa affinché, potendo, facciate rilevare l'odiosità di tale provvedimento.

Con devoto ossequio

Alcuni commissari di Pubblica sicurezza invitano i portieri degli stabili a "vigilare sui cittadini di razza ebraica" che "potrebbero fare segnali luminosi" agli aerei nemici durante le incursioni notturne, 25 giugno 1940 (ASCER, b. 110).

blocco dell'enciclica sul razzismo che tale Papa aveva in animo di emettere, erano sempre stati improntati ad una linea di azione, anche se sofferta, volta a salvaguardare, attraverso il silenzio, l'episcopato e i

⁴ G. MICCOLI, *I silenzi e i dilemmi di Pio XII*, Rizzoli, Milano 2000.

fedeli cattolici presenti nei vari paesi caduti nell'orbita nazista. Contestualmente va segnalato che a Roma numerosi conventi di suore e ordini religiosi cattolici accolsero e protessero gli ebrei ricercati evitando loro un arresto che avrebbe significato sicura morte.

L'altra informazione ormai acquisita nella memoria collettiva, si riferisce alle liste utilizzate per ricercare gli individui da arrestare. Si asserisce che i dirigenti comunitari di allora furono tanto ciechi e ignari del pericolo incombente, da non distruggere gli elenchi dei contribuenti, che, trovati in Comunità dai nazisti, furono poi utilizzati per la ricerca e l'arresto degli ebrei. Tale accusa fu rivolta, sin dall'arrivo degli alleati, a Ugo Foà, Presidente della Comunità di Roma nel 1943, il quale tentò più volte, anche mediante relazioni scritte, di discolarsi, non riuscendo mai a convincere tutti i suoi accusatori della falsità di quanto gli era imputato.

Dalle ricerche e dai confronti effettuati si può affermare che al di là di ogni ragionevole dubbio, la fonte principale sia stata la documentazione depositata presso il Ministero dell'Interno, o presso la Questura o la Prefettura⁵. Non trova riscontro nella realtà neppure l'ipotesi, che gli arrestati appartenessero, per la quasi totalità, alla categoria di coloro che, pur iscritti alla Comunità, non fossero però contribuenti, ovvero esentati dal pagamento delle tasse comunitarie perché appartenenti a ceti meno abbienti. L'esame delle cartelle personali rinvenute nella Sezione Contemporanea dell'ASCER, dimostrano la validità di quanto affermato. Circa la metà dei nuclei familiari colpiti dalla razzia, (225 su un totale di 441, ricostruiti dopo un esame dei rapporti parentali), era infatti relativa ad iscritti nelle liste dei contribuenti. In ogni modo, i dati relativi alla configurazione socio-professionale dei deportati dimostrano che la maggior parte degli ebrei arrestati apparteneva alla piccola borghesia e ai piccoli commercianti con imponibili modesti o molto bassi.

Dopo il 16 ottobre, il maggiore Kappler impegnato nella protezione delle truppe tedesche, cercò e trovò valido aiuto sia in uomini del partito fascista e della polizia, sia in individui nei quali albergava più che il

⁵ G. RIGANO, *Roma 16 Ottobre 1943: Accadono a Roma cose terribili*, in *Roma 16 Ottobre*, cit.

desiderio di arrestare elementi della resistenza per motivi ideologici, di arricchirsi personalmente dando la caccia agli ebrei, spinti dalle generose taglie poste sulla loro testa, perfettamente consci che consegnare costoro ai nazisti, significava mandarli a morte sicura nei lager⁶.

26 Agosto 1940. XVIII*

558

All'Esco. ex Sr. Gr. Dante Almansì
Presidente dell'Unione delle Comunità
Israelitiche Italiane

 R O M A

Mi preme segnalarti la disposizione recente per cui tutti i cittadini italiani di razza ebraica sono allontanati da varie località di mare e di villeggiatura, con la giustificazione che trattasi di zone di operazioni belliche. Tale limitazione lede al massimo grado materialmente i soggetti di questo divieto e li offende moralmente facendoli apparire come "ospetti" assieme con vari individui ritenuti sovversivi e indesiderabili. Anche in un prossimo prossimo, come ricorderete, furono emanate disposizioni di sorveglianza, da parte del portiere, per gli inglesi durante le incursioni aeree tedesche.

E si dice - se non ho avuto modo di controllarle - che perfino sarebbe inibite il precario soggiorno giornaliero sulle spiagge marine agli israeliti, con quanto danno per la salute di innumerevoli persone (specie bambini, che non possono beneficiare dell'esistenza nelle colonie estive di mare) e con quante sofferenze per noi tutti è facile immaginare.

Potrete, con la Vostra autorità apparare quanto sopra e far comprendere che il provvedimento è, anche stavolta, eccessivo e cortifificante?

Comate la mole e con profonda osservanza.

IL PRESIDENTE
(Comm. avv. Aldo R. Ascoli)

Lettera del Presidente della Comunità Aldo Ascoli al Presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane Dante Almansì, in merito al provvedimento che impedisce il soggiorno degli ebrei nelle località marine, 26 agosto 1940 (ASCER, b. 110).

⁶ Herbert Kappler capo della Sicherheitsdienst (Servizio di Sicurezza) comandava anche la polizia italiana. Egli era noto per aver pianificato la fuga di Mussolini, confinato a Campo Imperatore (Gran Sasso), operazione condotta sul campo da Otto Skorzeny, per aver arrestato Galeazzo Ciano, genero di Mussolini, e la principessa Mafalda figlia del re.

L'8 settembre e l'occupazione a Roma

L'8 settembre, fu reso noto l'armistizio firmato a Cassibile⁷ tra l'Italia e gli alleati⁸, senza però che il governo Badoglio e il Re fornissero all'esercito e agli italiani, ordini e direttive precise sul comportamento da tenersi verso l'ex alleati tedeschi. Questi, dopo lo sbandamento delle truppe rimaste senza guida e la fuga di ogni funzionario o dirigente dalla capitale, il 10 settembre, dopo alcuni scontri con forze italiane eroiche ma limitate, si impadronirono della capitale⁹. Comandante militare della piazza di Roma fu nominato il generale Rainer Stahel, che dipendeva direttamente da generale Kesselring, comandante del «Settore Sud», cioè l'Italia centromeridionale. Il generale Karl Wolff che comandava i servizi di sicurezza e le SS in Italia, scelse come capo della polizia di sicurezza (SIPO-SD) nella penisola Wilhelm Harster, che da Verona, dove risiedeva, creò alcuni comandi locali scegliendo per la città di Roma il maggiore (Obersturmbannführer) Herbert Kappler.

Il presidente della Comunità ebraica romana Ugo Foà, e il presidente dell'Unione delle Comunità Israelitiche Italiane (UCII) Dante Almansì, ritenendo che l'occupazione tedesca fosse temporanea per l'avvicinarsi da sud delle truppe alleate sbarcate a Salerno¹⁰, fidando anche nelle modalità con le quali l'ebraismo romano aveva vissuto per 315 anni conculcato nei suoi diritti civili e politici sotto l'oppressivo ma certamente non sanguinario potere papale, preferirono mantenere lo stesso atteggiamento prudente adottato sin dall'emissione delle Leggi Razziali del settembre e novembre 1938, e non attirare l'attenzione degli

⁷ Cassibile, frazione di Siracusa.

⁸ L'armistizio in realtà fu firmato dal generale Giuseppe Castellano per l'Italia e dal generale Walter Bedell Smith per gli alleati, il 3 settembre e reso noto l'8 settembre, per tale ragione esso è noto come «armistizio dell'8 settembre».

⁹ C. DE SIMONE, *Roma città prigioniera. I 271 giorni dell'occupazione nazista (8 settembre '43-4 giugno '44)*, Mursia, Milano 1994, pp. 11-23.

¹⁰ Lo sbarco delle truppe alleate a Salerno (operazione «Avalanche» cioè «Valanga»), avvenne il 9 settembre 1943 nel golfo omonimo. L'operazione che aveva come scopo la liberazione di Napoli e poi di Roma, tagliando la strada ai Tedeschi che stavano ritirandosi dalla Sicilia, dopo i primi successi fu bloccata dalla reazione germanica che impedì alle truppe sbarcate di risalire rapidamente la penisola. Ci vollero circa nove mesi per raggiungere Roma e liberarla.

occupanti. La loro estrazione borghese e liberale, la loro fiducia nelle istituzioni italiane, nelle quali erano stati ben inseriti fino al momento della loro espulsione, impedì loro di comprendere le finalità delle truppe tedesche. Foà, a liberazione avvenuta, accusato di aver favorito la deportazione degli appartenenti alla Comunità non avendo distrutto gli elenchi dei contribuenti, argomentava dimostrando buona fede e ingenuità:

Altri hanno sussurrato che avrebbe dovuto questa Presidenza predisporre l'esodo dei correligionari da Roma prima che i tedeschi si abbandonassero alle deprecabili violenze. Non è chi non veda come un simile appunto non regga: a parte infatti il riflesso che nessun correligionario si sarebbe mosso da Roma per il solo consiglio dei dirigenti della Comunità quando nessun fatto era ancora intervenuto che potesse coonestarlo [sic], è intuitivo che se l'Amministrazione si fosse in tal senso adoperata avrebbe portato il fianco ad una difficilmente ripudiabile accusa di disfattismo che le Autorità tedesche e fasciste le avrebbero certamente contestata¹¹.

La dirigenza ebraica rivelò, allora, la stessa incapacità di comprensione che afflisse i dirigenti liberali italiani degli anni '20-'21¹² quando essi, sicuri di poterla controllare, si fecero sorprendere dalla marea fascista. Foà e Almansi sono quindi da considerarsi due vittime. Accusarli di collaborazione, sia pure involontaria, come fanno ancora oggi storici superficiali per smania di sensazionalismo, non è accettabile. Nessuno, tanto meno Foà e Almansi, potevano valutare il pericolo che incombeva sugli ebrei romani. Il primo educato agli ideali dell'Italia del prefascismo, combattente e decorato della grande guerra, aveva percorso la carriera del magistrato nel rigido rispetto dei valori istituzionali, fino a che il governo fascista alleatosi col nazismo lo mise in pensione forzata nel 1938. Il secondo che era stato il primo prefetto fascista di religione ebraica a Caltanissetta nel 1923, poi vicecapo della

¹¹ ARCHIVIO STORICO COMUNITÀ EBRAICA DI ROMA (d'ora in poi ASCER), *Archivio Contemporaneo* (d'ora in poi AC), *Relazione morale e finanziaria sull'amministrazione della Comunità di Roma nel periodo 1941-1944, stesa da Ugo Foà il 10 agosto 1944, diretta a Dante Almansi, presidente dell'UCII*, p. 8.

¹² R. SEGRE, *Appunti sulle persecuzioni antisemite e sulla vita delle comunità israelitiche nell'Italia occupata*, Comunicazione presentata al Convegno Nazionale sulla Resistenza promosso dall'Amministrazione Provinciale di Roma, Palazzo Valentini 23-25 ottobre 1964, p. 15 (pubblicato anche sulla «Rassegna del Lazio», 1965, pp. 100-106).

polizia nel 1924, negli anni successivi passò attraverso varie prefetture (Reggio Emilia, Macerata). Commissario regio a Napoli e poi consigliere alla Corte dei Conti, nominato infine capo di gabinetto di Guido Jung al Ministero delle Finanze, subì la stessa espulsione nel 1938. Essi erano due uomini idealmente incapaci di concepire la brutalità e il comportamento inumano dei nazisti, come lo fu l'ebraismo romano, formato da piccoli commercianti o proletari, anche loro incapaci ad organizzare la propria fuga verso lidi più sicuri, e contornati da quegli ex-amici che, dopo le leggi razziali del '38, li avevano ignorati o traditi, spesso traendo vantaggio in campo lavorativo dal loro allontanamento.

I 50 kg d'oro e il saccheggio delle biblioteche ebraiche

Il 25 settembre giunse a Kappler, da parte di Himmler, l'ordine di preparare la deportazione degli ebrei della Capitale. Il dispaccio, riguardava «tutti gli ebrei senza distinzione di nazionalità, età, sesso e condizioni» che avrebbero dovuto essere «trasferiti in Germania e ivi liquidati». L'ordine così continuava:

È noto che tale nucleo di ebrei ha collaborato attivamente col movimento badogliano e pertanto un sollecito allontanamento rappresenterà, tra l'altro, una necessaria misura di sicurezza atta a garantire l'indispensabile tranquillità delle immediate retrovie del fronte sud. Il successo dell'impresa dovrà essere assicurato mediante un'azione di sorpresa e per tale ragione è strettamente necessario soprassedere all'applicazione di eventuali misure antiebraiche a carattere individuale atte a suscitare tra la popolazione il sospetto di un'imminente azione¹³.

La questione, con l'intento di fermare l'operazione, secondo quanto riferisce Friederich Moellhausen, che in quel momento era la più alta autorità diplomatica tedesca a Roma, fu sottoposta prima al generale Stahel e poi allo stesso Kesserling. Il generale, pur affermando che non poteva aderire alla richiesta di Kappler che gli chiedeva uomini necessari per portare a termine il difficile compito di arrestare in un tempo rapidissimo circa 8000 ebrei, non si oppose al rastrellamento. Quello che, secondo Moellhausen, era stato il suo tentativo di bloccare

¹³ M. TAGLIACCOZZO, *La Comunità di Roma sotto l'incubo della svastica. La grande razzia del 16 ottobre 1943*, in *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, a cura di Guido Valabrega, CDEC, Milano 1963, pp. 9-10.

l'arresto era dunque abortito. Occorre però tener presente che il diplomatico mise per iscritto questa ricostruzione degli avvenimenti dopo la guerra¹⁴, quindi quanto da lui raccontato potrebbe essere stato un astuto tentativo per crearsi una verginità postuma.

Il 26 settembre, Dante Almansi e Ugo Foà, attraverso Gennaro Cappa, responsabile dell' «Ufficio Razza» della questura di Roma, furono convocati da Kappler. Foà racconta:

Fu appunto il maggiore Kappler a ricevere i due presidenti. Di media statura, biondo, dall'apparente età di 40 anni, con una guancia attraversata da una lunga cicatrice, il Kappler affettò in principio un contegno piuttosto cortese; si dolse del disturbo recato, s'informò del numero degli Israeliti romani e s'intrattene per qualche minuto in una conversazione generica ostentatamente affabile.

Quindi, cambiando improvvisamente tono ed accento, mentre il suo sguardo diveniva tagliente e duro, fece ai suoi interlocutori il seguente discorso:

Voi ed i vostri correligionari avete la cittadinanza italiana, ma di ciò a me importa poco. Noi tedeschi vi consideriamo unicamente Ebrei e come tali nostri nemici. Anzi, per essere più chiari, noi vi consideriamo come un gruppo distaccato, ma non isolato dei peggiori fra i nemici contro i quali stiamo combattendo. E come tali dobbiamo trattarvi. Però non sono le nostre vite né i vostri figli che vi prenderemo se adempirete alle nostre richieste. È il vostro oro che vogliamo per dare nuove armi al nostro paese. Entro 36 ore dovete versarmene 50 Kg. Se lo verserete non vi sarà fatto del male. In caso diverso, 200 fra voi verranno presi e deportati in Germania alla frontiera russa o altrimenti resi innocui.

Nessuna protesta, nessuna osservazione sulla enormità della richiesta avanzata e sull'esiguità del termine concesso per soddisfarla, valsero a smuovere Kappler.

Alla domanda se le «misure» minacciate concernessero soltanto gli Israeliti iscritti alla Comunità od anche i dissociati e se comunque si estendessero ai battezzati ed ai figli di matrimonio misto, rispose: «Io non faccio distinzione fra Ebreo ed Ebreo. Iscritti alla Comunità o dissociati, battezzati o misti, tutti coloro nelle cui vene scorre una goccia di sangue ebraico sono per me uguali. Sono tutti nemici». All'altra domanda se


¹⁴ F. EITEL MOELLHAUSEN, *La carta perdente*, Sestante, Roma 1948.

invece di oro, ove non fosse riuscito procurarsene tutta la quantità pretesa, si sarebbe contentato di riceverne il valore in denaro, rispose:

Se mi darette dollari o sterline passi, ma della vostra moneta non so che farmene; posso stamparne da me quanta ne voglio. Badate, concluse (e mentre così diceva nei suoi occhi brillava come una luce di follia), che già altre volte io ho intrapreso operazioni di questo genere e sempre le ho condotte a buon fine. Una sola volta non riuscii, ma allora qualche centinaio di vostri fratelli pagò con la vita. Prolungare una simile conversazione era evidentemente inutile¹⁵.



Ricevuta a nome di Alberto Fiano, rilasciata dalla Comunità ebraica, per il versamento di effetti personali (un pezzo di dentiera ed un gemello) necessari alla raccolta dei 50 kg d'oro richiesti dai nazisti, 1943 (Museo Ebraico di Roma).



Ricevuta rilasciata dalla Comunità ebraica a persona ignota per il versamento di gr. 11,5. d'oro, 1943 (Museo ebraico di Roma).

Il 27, a causa della lentezza della raccolta, due delegazioni di ebrei, l'una all'insaputa dell'altra, chiedevano aiuto al Vaticano. La prima era guidata da Renzo Levi, il quale circa 33 anni dopo scrisse:

Al momento del ricatto e nel dubbio di poter raccogliere l'oro nel termine fissato di 36 ore venne fatto appello alla Santa Sede per la copertura dell'eventuale quantitativo mancante, ottenendo pronta risposta affermativa. L'appello fu rivolto dal sottoscritto, accompagnato dal dr. Adriano Ascarelli di Roma, a Padre Borsarelli, viceabate del Convento del Sacro Cuore, nel

¹⁵ ASCER, AC, busta 44, fasc. 6, *Comunità Israelitica di Roma, Relazione Foà (Presidente) relativa al periodo nazi-fascista*, pp. 4-5, Esistono nel fascicolo due copie della relazione diverse per interlineatura. Foà in esse dice che le affidò a «persona di sua fiducia», nel timore di cadere in mani tedesche e di non poter più dare, a causa della sua morte, testimonianza di quanto era accaduto nei giorni antecedenti la razzia.

corso di un colloquio che ha avuto luogo alle ore 14 del 27 settembre 1943¹⁶.

Un secondo tentativo fu diretto dal Rabbino Capo di Roma:

Il giorno della raccolta dell'oro, avendo avuto una lettera di Monsignor Fogar, già vescovo di Trieste, il Rabbino Capo si recò in Vaticano per parlare con il Comm. Nogara. Io l'accompagnai fino al portone di S. Anna insieme all'avv. Dini Giuseppe ed egli [tornò] dopo un certo tempo dicendo a me che lo aspettavo che il Comm. Nogara era andato da Sua Santità che da questo aveva avuto l'autorizzazione di fare un prestito, che doveva apparire come personalmente fatto dal Nogara, di Kg 15 d'oro dietro ricevuta firmata dal Presidente e dal Rabbino Capo da restituirsi in natura quattro anni dopo la cessazione delle ostilità [...]. Ciò avvenne, se ben ricordo, il giorno precedente alla consegna dell'oro ai tedeschi¹⁷.

Finalmente, anche comprando sul mercato oro attraverso denari donati per l'occasione, si riuscì a raggiungere la quantità richiesta, anzi il peso superava di circa 300 gr i 50 Kg sollecitati. Il rabbino Capo tornò in Vaticano avvertendo che, raggiunto il quantitativo imposto, ringraziava ma non vi era più necessità della disponibilità mostrata.

Foà preferì farsi accompagnare dal commissario Cappa, che si mescolò, vestito in borghese, fra le persone di fatica che trasportavano le 10 cassette ognuna contenente 5 kg d'oro, per avere un testimone della consegna, che avvenne in via Tasso 155, allora sede dell'«Ufficio di collocamento dei lavoratori italiani per la Germania». La delegazione era formata dai due presidenti, accompagnati da alcuni correligionari¹⁸, da due poliziotti¹⁹ e da Cappa. Kappler si fece sostituire nell'operazione di pesatura dal capitano Schultz²⁰, il quale tentò di defraudare gli ebrei affermando che mancavano 5 kg. Ricontrollato il peso, finalmente l'operazione fu completata ma Schultz rifiutò di emettere una ricevuta che attestasse l'avvenuta consegna.

¹⁶ Giornale «Shalom», 31 marzo 1976, n. 3 (*Non era della Chiesa l'oro di Roma Ebraica*), con una dichiarazione di Renzo Levi. Subito dopo la liberazione della capitale nel giugno 1944 nacque il mito dell'oro vaticano.

¹⁷ ASCER, AC, b. 43 fasc. 2, Testimonianza di Giorgio Fiorentino del 16 luglio 1945 per l'inchiesta della comunità di Roma sulla condotta del Rabbino capo, istruita da Sergio Piperno.

¹⁸ Marco Limentani, Giuseppe Gaj, Settimio Di Cori, Angelo Anticoli.

¹⁹ Oreste Vincenti brigadiere del Commissariato Campitelli, la guardia Vincenzo Piccolo.

²⁰ Il capitano Schultz collaborò con Kappler nel controllo del carcere di via Tasso, negli arresti susseguenti all'attentato di Via Rasella a Roma e nell'organizzazione dell'eccidio delle Fosse Ardeatine.

Il giorno successivo 29 settembre, i tedeschi, dopo aver prelevato dalla sua abitazione il presidente Foà, ritornarono numerosi in Comunità comandati dal capitano Mayer, facendo irruzione negli uffici. Secondo la testimonianza del presidente fu requisita:

tutta la corrispondenza, i registri, i libri dei verbali di Consiglio e di Giunta, i ruoli dei contribuenti con relative cartelle ed ogni altra carta o documento che fosse sembrato agli operatori utile o interessante venissero reperiti²¹.

Assieme alla documentazione furono prelevati anche 2.021.540 Lire facenti parte del denaro donato da varie persone durante la raccolta dei 50 kg. Dopo l'estorsione dell'oro e l'invasione negli uffici, molti ebrei si decisero a lasciare le proprie abitazioni, mentre altri, considerando che era stato consegnato quanto richiesto, pensarono che il pericolo fosse scampato perché «i tedeschi sono di parola».

Il 30 settembre e il 1° ottobre, due ufficiali tedeschi si ripresentarono negli uffici della Comunità e si fecero mostrare le biblioteche del Collegio Rabbinico e della Comunità di Roma. Una delegazione nazista ritornò l'11 ottobre per un sopralluogo:

Una strana figura, sulla quale si vorrebbero avere più ampi ragguagli, appare l'11 ottobre nei locali della Comunità. Accompagnato anche lui da una scorta di SS, al vederlo si direbbe un ufficiale tedesco come tanti altri, con quel più di arroganza che gli dà l'appartenere a una «specialità» privilegiata e tristemente famosa. Tutto divisa, anche lui, dalla testa ai piedi [...]. Mentre i suoi uomini cominciano a buttare all'aria la biblioteca del Collegio Rabbinico e quella della Comunità, l'ufficiale con mani caute e meticolose, da ricamatrice di fino, palpa, sfiora, carezza papiri e incunaboli, sfoglia manoscritti e rare edizioni, scartabella codici membranacei e palinsesti. La varia attenzione del tocco, la diversa cautela del gesto sono subito proporzionate al pregio del volume. Quelle opere, per la maggior parte, sono scritte in remoti alfabeti. Ma ad apertura di pagina, l'occhio dell'ufficiale si fissa e si illumina, come succede a certi lettori particolarmente assistiti, che subito sanno trovare il punto sperato, lo squarcio rivelatore. Tra quelle mani signorili, come sottoposti a una tortura acuta e incruenta, di un sottilissimo sadismo, i libri hanno parlato. Più tardi si seppe che l'ufficiale delle SS era un egregio cultore di paleografia e filologia semitica. La biblioteca del Collegio Rabbinico di Roma, e più ancora quella della Comunità, contenevano insigni raccolte ed esemplari di

²¹ *Comunità Israelitica di Roma, Relazione Foà (Presidente)*, cit., p. 12. Parte di tale documentazione fu restituita dopo la fine della guerra. Elenchi di documenti mancanti simili a quello citato, si trovano anche in ASCER, bb. 98 e 88.

eccezione, alcuni dei quali unici. Una completa esplorazione e un catalogo non erano ancora stati fatti: forse avrebbero rilevato altri tesori. Per quel che ci consta, vi erano custoditi documenti copiosissimi e cronache, manoscritte e a stampa, della diaspora nel bacino mediterraneo, oltre tutte le fonti autentiche di tutta la storia, dalle origini, degli ebrei di Roma, i più vicini e diretti discendenti dell'antico giudaismo. Profili ancora ignoti, da intente prospettive, della Roma dei Cesari, degli Imperatori e dei Papi si nascondevano sotto quelle scritture. E generazioni che parevano passate su questa terra veramente come la schiatta delle foglie, attendevano dal fondo di quelle carte che qualcuno le facesse parlare. Un colpo secco della chiusura-lampo, e la divisa ha rinserrato il semitologo, che è ridiventato un ufficiale delle SS. Ordina: se qualcuno tocca, o nasconde, o asporta uno solo di questi libri, sarà passato per le armi, secondo la legge di guerra tedesca. Se ne va. I suoi tacchi scandiscono gli scalini. Poco dopo, sulla linea tranviaria della Circolare Nera, giungono tre carrozzoni merci. Le SS vi caricano le due biblioteche. I carrozzoni ripartono. Libri, manoscritti, codici e pergamene hanno preso la strada di Monaco di Baviera²².

²² G. DEBENEDETTI, *16 Ottobre 1943*, Einaudi, Torino 2001, pp. 16-18. Il presidente Foà nella sua relazione parla di due vagoni ferroviari montati su pianali che portavano le sigle DRPI-Munchen 97970-G e DRPI-Munchen 97970-C partiti da Roma il 14 ottobre 1943, mentre un terzo vagone con gli ultimi libri del Collegio Rabbिनico Italiano (CRI) partì a dicembre dello stesso anno. Nella sua relazione Foà trascrive una lettera inviata insieme ad Almansi diretta al Ministero dell'Interno e all'allora Ministero dell'Educazione Nazionale per appellarsi ai due organismi affinché intervenissero per bloccare il furto. L'appello subì la stessa sorte di quello lanciato giorni prima alla Polizia in occasione della taglia dell'oro, cioè non ebbe risposta. Nella lettera datata Roma 11 ottobre 1943 si dava notizia del trafugamento descrivendo il materiale asportato. Nel 2002 fu creata dallo Stato Italiano una commissione formata da membri del dicastero degli Affari Esteri, Giustizia, Beni Culturali, alla quale furono affiancati membri dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e dell'Università «La Sapienza» di Roma. La commissione ha lavorato per sette anni sino al 2009 non riuscendo a trovare traccia della biblioteca della Comunità di Roma mentre quella del CRI è stata in parte ritrovata e restituita dalle autorità statunitensi dopo la guerra. La prima comprendeva circa 7000 tra libri, incunaboli, pergamene, la seconda circa 10.000 volumi. L'unico ritrovamento della prima, se così può definirsi, è stato un Pentateuco stampato a Amsterdam nel 1680, restituito spontaneamente nel 2005, da coloro che lo detenevano. Nel 1943 la razzia fu eseguita nei dagli esperti tedeschi del ERR (Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg), organismo creato appositamente a Monaco per convogliare in Germania tutti i beni culturali depredati in Europa. Una attività analoga era svolta dalla Centrale della Polizia Tedesca (RSHA) con sede a Berlino. Dopo la guerra parte della biblioteca CRI ritrovata dalle truppe statunitensi fu restituita poiché era finita a Monaco, città caduta sotto il controllo alleato, mentre i libri collettati a Berlino rimasero sotto il controllo Russo. La Commissione interministeriale ha fatto anche un tentativo per ricercare i testi appartenenti alla Comunità ebraica romana in Russia, attraverso la collaborazione della Biblioteca Stabile Russa di Letteratura Straniera, ma il tentativo ha dato esito negativo in quanto parecchie biblioteche e archivi russi e di altri stati entrati nell'orbita russa dopo la fine della guerra, non hanno aderito a un controllo di quanto da loro posseduto (dal Rapporto della «Commissione per il

La razzia del 16 ottobre

Sin dall'inizio della guerra nel 1939, giungevano presso la Santa Sede notizie e informazioni delle atrocità tedesche perpetrate in Polonia e in tutti gli stati europei che man mano, a causa dell'avanzata tedesca, cadevano sotto i nazisti. Le descrizioni arrivavano attraverso i nunzi apostolici accreditati presso questi stati, attraverso le gerarchie ecclesiastiche a partire dai vari cardinali primate delle chiese locali, fino ai parroci e prelati di ogni ordine e rango. Anche alcuni tra le stesse SS, sconvolti per quanto avevano fatto o per quello che avevano visto, riferirono in Vaticano degli eccidi commessi²³, ma nessun avviso più o meno velato uscì dal Vaticano per avvisare i capi dell'ebraismo italiano e metterli in guardia. Quanti sapevano, o avevano saputo o intuito, tacquero.

Tra il 3 e il 5 ottobre arrivò a Roma Theodor Dannecker, con il compito di arrestare e deportare gli ebrei²⁴. Dopo il suo arrivo, ci fu un confuso tentativo per trovare soluzioni alternative all'operazione, sembra effettuato da Kappler e Moellhausen, attraverso l'invio di due telegrammi spediti dal primo al comandante delle SS in Italia generale Wolff, dal secondo al ministro degli esteri tedesco barone Joachim von Ribbentrop. Ambedue i tentativi furono bloccati dagli interlocutori che ricordarono sia all'uno che all'altro di non immischiarsi in cose che non li riguardavano²⁵. Tali intenzioni salvifiche espresse in modo non molto chiaro ed energico, in un momento nel quale le sorti per la Germania volgevano al peggio, potrebbero anche essere state un scaltro tentativo di costruirsi un alibi, per poter dimostrare poi in un futuro prossimo, la propria volontà di opporsi in quel frangente ad un'operazione per la quale i due tedeschi temevano di dover rendere conto ai vincitori.

Dannecker, giunto a Roma con pochi collaboratori, non avendo avuto dalle forze armate del proprio paese sufficienti uomini, si rivolse alla polizia italiana ricevendo subito collaborazione. Quest'ultima si

recupero del patrimonio bibliografico della Comunità Ebraica di Roma» – rapporto conclusivo 26 febbraio 2009).

²³ S. ZUCCOTTI, *Il Vaticano e l'Olocausto in Italia*, Mondadori, Milano 2001, pp. 108-130; MICCOLI, *I silenzi e i dilemmi*, cit., p. 4.

²⁴ R. HILBERG, *La distruzione degli Ebrei d'Europa*, Einaudi, Torino 1999, I, p. 693.

²⁵ Ivi, p. 694.

occupò sicuramente della preparazione delle liste in base alle quali i nazisti dovevano operare sul territorio metropolitano che era stato diviso in 26 settori, lavorando probabilmente su varie liste di ebrei romani²⁶ già approntate sin dal 1938.

Durante la notte tra venerdì 15 e sabato 16 ottobre, dopo una sparatoria fatta ad arte in modo da convincere gli ebrei a starsene serrati in casa, un contingente di nazisti rinchiuso l'area dell'ex ghetto in una morsa penetrando di mattina presto negli edifici, distribuendo un foglietto ciclostilato nel quale erano riportate le istruzioni da eseguire rapidamente:

- 1°) Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti
- 2°) Bisogna portare con sé : a) viveri per almeno 8 giorni
b) tessere annonarie
c) carta d'identità
d) bicchieri
- 3°) Si può portare via : a) valigetta con effetti e biancheria personale, coperte, etc.
b) denaro e gioielli
- 4°) Chiudere a chiave l'appartamento, la casa e prendere con se le chiavi
- 5°) Ammalati, anche gravissimi non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova sul posto
- 6°) Venti minuti dopo presentazione di questo biglietto la famiglia deve essere pronta per la partenza.

Lo scopo del biglietto (prendere le chiavi e bicchieri, tessere annonarie e viveri per otto giorni) doveva dare agli arrestati la sensazione di essere trasferiti in un luogo di lavoro e fornire loro l'idea che sarebbero ritornati presto alle loro case. Per fortuna nel frattempo, numerose famiglie sparse nella città furono avvertite e abbandonarono, sotto l'incalzare della fretta e del terrore, le loro abitazioni portando quanto riuscirono a raccogliere di vestiario o di beni di sussistenza come

²⁶ Kappler, durante il processo a suo carico, affermò che egli era stato estraneo all'invasione degli uffici della Comunità, compiuta, a suo dire, dagli uomini dell'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (E.R.R.), scortati dagli uomini di Stahel. Questi avrebbero consegnato a Dannecker il registro dei contribuenti, che, secondo Kappler, questi già aveva con sé al loro primo incontro. Probabilmente il 29 settembre gli uomini dell'E.R.R. già si trovavano a Roma. Foà parlò di «esperti nella lingua ebraica» presenti durante la perquisizione. Egli annotò anche il nome dell'ufficiale che guidava la pattuglia: capitano Mayer. Ma sembra che all'epoca ci fossero due Mayer in servizio a Roma. Uno alle dipendenze di Stahel e un altro alle dipendenze di Kappler.

denaro e gioielli. Il rastrellamento fu reso difficile dalla scarsa conoscenza che i nazisti avevano di Roma e ciò complicò il lavoro delle varie squadre sparse per la città, che in alcuni casi si persero. Sembra un paradosso, ma questa operazione fu condotta con difficoltà, errori, incertezze ben lontane dalla leggendaria precisione teutonica.

Il rapporto ufficiale sulla razzia, a firma di Kappler, così descrive l'accaduto:

Oggi è stata iniziata e conclusa l'azione anti giudaica secondo un piano preparato in ufficio che consentisse di sfruttare maggiori eventualità. Sono state messe in azione tutte le forze a disposizione della polizia di sicurezza e di ordine. In vista della assoluta sfiducia nella polizia, per una simile azione, non è stato possibile chiamarla a partecipare. Perciò sono stati possibili singoli arresti con 26 azioni di quartiere in immediata successione. Non è stato possibile isolare completamente delle strade, sia per tener conto del carattere di Città Aperta sia, e soprattutto anche per l'insufficiente quantità di poliziotti tedeschi, in numero di 365. Malgrado ciò nel corso dell'azione che durò dalle ore 5,30 alle 14,00, vennero arrestate in abitazioni giudee 1259 individui, e accompagnati nel centro di raccolta della Scuola Militare. Dopo la liberazione dei meticci e degli stranieri (compreso un cittadino Vaticano), delle famiglie di matrimoni misti, compreso il coniuge ebreo, del personale di casa ariano e dei subaffittuari, rimasero presi 1007 giudei. Il trasporto fissato per lunedì 18 ottobre ore 9. Accompagnamento di 30 uomini della polizia di ordine. Comportamento della popolazione italiana chiaramente di resistenza passiva, che in un gran numero di casi singoli si è mutata in prestazioni aiuto attivo. Per es. in un caso, i poliziotti vennero fermati alla porta di un'abitazione da un fascista in camicia nera, con un documento ufficiale, il quale senza dubbio si era sostituito nella abitazione giudea usandola come propria prima dell'arrivo della forza tedesca. Si poterono osservare chiaramente anche dei tentativi di nascondere i giudei in abitazioni vicine, all'irrompere della forza germanica ed è comprensibile che in parecchi casi, questi abbiano avuto successo. Durante l'azione non è apparso segno di partecipazione della parte antisemita della popolazione: ma solo una massa amorfa che in qualche caso singolo ha anche cercato di separare la forza dai giudei. In nessun caso si è fatto uso di armi da fuoco²⁷.

Tutti gli arrestati furono trasportati al Collegio Militare in via della Lungara. Tra il pomeriggio e la sera del 16 ottobre vennero liberate 252 persone, rimasero 1013 ebrei che partirono il 18 a mattina per essere caricati alla Stazione Tiburtina su treni piombati. Le vittime della retata (morti all'arresto e deportati) furono 1015. Venerdì 22 alle ore 23 il

²⁷ R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1962, p. 529; R. KATZ, *Sabato Nero*, Rizzoli, Milano 1973, pp. 216-217.

Una' anima buona, facci opera
 Si bene nel comunicare a
 Fratel Pietro - Via dei Lingari 13
 Roma
 che Fratel Elio e suoi sono
 passati si qui in buona salute
 per la Germania



Biglietto di Ezio Spizzichino lanciato dal treno partito da Carpi per Auschwitz, 16 maggio 1944 (Archivio privato).

Carpi 17-5-44



Egregio Signor Fratel Pietro.
 Vi inno questa lettera per
 notificarvi che questa sua è
 passato un treno dove che andava
 verso il Brennero dove vi erano
 sopra delle persona un numero
 imprecisato ed abbiamo visto
 una che ha gettato qui un
 biglietto che è quello allegato
 dove dice che i fratelli per
 la Germania è sta bene.
 Vi inno tanti saluti.
 Fam. e famiglia Righi e famiglia
 Richetti abitanti in
 Carpi Via Mazzarini 284

Carpi P. Modena

Lettera delle famiglie Righi e Richetti che, trovato il biglietto di Ezio Spizzichino, lo inviarono a Fratel Pietro, 17 maggio 1944 (Archivio privato).

treno si fermò nei pressi del campo di sterminio di Auschwitz. Sabato 24 il convoglio venne immesso nel campo e i deportati vennero fatti scendere. Dopo la selezione, 149 uomini e 47 donne furono registrati e introdotti nel campo di lavoro. Tutti gli altri furono uccisi nelle camere a gas il giorno stesso²⁸.

Nella tabelle seguenti sono riportati i singoli arrestati, i nuclei famigliari, quelli appartenenti alla classe dei contribuenti per ogni quartiere

TAB. I – ARRESTATI A ROMA IL 16 OTTOBRE 1943.							
Rione, Quartiere, Suburbio	Singoli arrestati		Nuclei familiari		Nuclei fam. contribuenti		
	unità	%	unità	%	unità	% r. ^a	% a. ^b
Appio-Latino, IX	14	1,37 %	6	1,37 %	5	83,33	2,22
Aurelio, XIII	0	-	0	-	0	-	-
Borgo, 14	0	-	0	-	0	-	-
Campitelli, 10	7	0,68 %	4	0,90 %	1	25,00	0,44
Campo Marzio, 4	9	0,88 %	2	0,45 %	2	100,00	0,88
Castro Pretorio, 18	9	0,88 %	7	1,58 %	5	71,42	2,22
Celio, 19	3	0,29 %	1	0,22 %	1	100,00	0,44
Colonna, 3	0	-	0	-	0	-	-
Della Vittoria, XV	20	1,96 %	12	2,73 %	12	100,00	5,35
Esquilino, 15	37	3,65 %	17	3,87 %	7	41,17	3,12
Flaminio, I	19	1,87 %	8	1,81 %	6	75,00	2,66
Gianicolense, XII	57	5,63 %	20	4,55 %	14	70,00	6,24
Ludovisi, 16	6	0,59 %	4	0,90 %	4	100,00	1,77
Monte Sacro, XVI	8	0,78 %	4	0,90 %	0	0,00	0,00
Monti, I	23	2,27 %	8	1,81 %	6	75,00	2,66
Nomentano, V	27	2,66 %	16	3,64 %	8	50,00	3,56
Ostiense, X	30	2,96 %	14	3,18 %	6	42,85	2,66
Parioli, II	8	0,78 %	5	1,13 %	4	80,00	1,77
Parione, 6	9	0,88 %	4	0,90 %	3	75,00	1,33
Pigna, 9	3	0,29 %	1	0,22 %	1	100,00	0,44
Ponte, 5	1	0,09 %	1	0,22 %	1	100,00	0,44
Portuense, XI	0	-	0	-	0	-	-
Prati, 22	26	2,56 %	13	2,96 %	10	76,92	4,46
Prenestino-Labicano, VII	0	-	0	-	0	-	-
Regola, 7	54	5,33 %	23	5,23 %	13	56,52	5,79
Ripa, 12	0	-	0	-	0	-	-
Salario, IV	13	1,27 %	9	2,05 %	5	55,55	2,22
Sallustiano, 17	4	0,39 %	2	0,45 %	2	100,00	0,88
San Saba, 21	8	0,78 %	4	0,90 %	4	100,00	1,77

²⁸ ZUCCOTTI, *Il Vaticano e l'Olocausto*, cit., p. 180.

TAB. 1 – ARRESTATI A ROMA IL 16 OTTOBRE 1943.							
Rione, Quartiere, Suburbio	Singoli arrestati		Nuclei familiari		Nuclei fam. contribuenti		
	unità	%	unità	%	unità	% r. ^a	% a. ^b
Sant'Angelo, 11	376	37,04 %	134	30,40 %	54	40,29	24,02
Sant'Eustachio, 8	22	2,16 %	9	2,05 %	5	55,55	2,22
Savoia ^c , XVII	7	0,68 %	4	0,90 %	2	50,00	0,88
Testaccio, 20	14	1,37 %	8	1,81 %	3	37,50	1,33
Tiburtino, VI	10	0,98 %	3	0,68 %	0	0,00	0,00
Tiburtino , S. III	4	0,39 %	2	0,45 %	0	0,00	0,00
Trastevere, 13	131	12,93 %	61	13,82 %	27	44,26	12,02
Trevi, 2	13	1,28 %	7	1,58 %	5	71,42	2,22
Trionfale, XIV	3	0,29 %	1	0,22 %	0	0,00	0,00
Tuscolano, VIII	11	1,09 %	5	1,13 %	3	60,00	1,33
Vittorio Emanuele III ^d , III	12	1,18 %	8	1,81 %	6	75,00	2,66
Non accertato	16	1,58 %	14	3,18 %	0	0,00	0,00
Nati in reclusione	1	0,09 %	/	/	/	/	/
Totale	1.015	100,00 %	441	100,00 %	225		100,00

I numeri dopo i nomi delle divisioni amministrative indicano la numerazione ufficiale dei rioni e dei quartieri, utile in particolare, per l'individuazione dei nomi delle divisioni amministrative riportate nella cartina di Roma, dove sono indicate le percentuali di arrestati per ogni zona. L'unica eccezione riguarda il suburbio Tiburtino, indicato con numero romano preceduta da una S puntata.

a: percentuale di nuclei familiari contribuenti relativa al totale dei nuclei familiari colpiti da arresto all'interno della circoscrizione territoriale;

b: percentuale di nuclei familiari contribuenti relativa al totale dei nuclei familiari colpiti da arresto a Roma;

c: dal 1946 cambiò la sua denominazione in quartiere Trieste;

d: dal 1911 al 1926 il quartiere mantenne la denominazione di Pinciano; dal 1926 al 1946, cambiò la sua denominazione in Vittorio Emanuele III, per poi riprendere la sua vecchia denominazione.

e suburbio (Tab. 1); gruppi analoghi arrestati nei luoghi tradizionali di abitazione dei nuclei ebraici (Sant'Angelo, Regola, Sant'Eustachio, indicati come «ghetto») e nel resto della città (Tab. 2)²⁹.

Alcuni storici hanno suggerito che il rilascio di 252 persone prese assieme agli ebrei, sia stato il risultato di un intervento vaticano in favore degli arrestati. Kappler affermò che in precedenza Dannecker aveva ricevuto direttive di rilasciare tali categorie di persone. Forse fu, invece, un tentativo per «compiacere» il Vaticano. È infatti difficile

²⁹ RIGANO, *Roma 16 Ottobre 1943*, cit., pp. 46-47.

TAB. 2 – ARRESTATI NEL «GHETTO»* E FUORI DAL «GHETTO».							
	Singoli arrestati		Nuclei familiari		Nuclei fam. contribuenti		
	unità	%	unità	%	unità	% r. ^a	% a. ^b
<i>Sant'Angelo</i>	376	37,04 %	134	30,40 %	54	40,29	24,02
<i>Regola</i>	40	3,94 %	18	4,07 %	11	61,11	4,88
<i>Sant'Eustachio</i>	17	1,67 %	7	1,58 %	5	71,42	2,22
Totale «ghetto»	433	42,66 %	159	36,05 %	70	44,02	31,12
Fuori dal «ghetto»	582	57,34 %	282	63,95 %	155	54,92	68,88
Totale	1.015	100,00 %	441	100,00 %	225	51,13	100,00

* Indichiamo convenzionalmente “ghetto” quella zona di tradizionale insediamento ebraico costituita dal rione *Sant'Angelo*, dalla superficie del rione *Regola* compresa tra Via Arenula e il rione *Sant'Angelo* e da alcuni civici di Via Arenula (pari e dispari da 9 a 19 e pari e dispari da 80 a 88) compresi nel rione *Sant'Eustachio*. I confini reali del Ghetto storico, con mura e porte che lo recingevano, erano più ristretti e si trovavano compresi nel rione *Sant'Angelo*.

pensare che colui che aveva proferito le seguenti parole durante l'incontro con Foà e Almansi:

Io non faccio distinzione fra Ebreo ed Ebreo. Iscritti alla Comunità o dissociati, battezzati o misti, tutti coloro nelle cui vene scorre una goccia di sangue ebraico sono per me uguali. Sono tutti nemici.

abbia benignamente rilasciato o fatto rilasciare, una volta che li aveva nelle proprie mani, i nati da matrimonio misto, o addirittura coloro che avevano fatto matrimonio misto, pur rimanendo ebrei. Un intervento documentato della Santa Sede per la liberazione di alcuni reclusi al Collegio Militare, ci fu il 18 ottobre, quando ormai gli arrestati stavano partendo da Roma, e riguardava 29 persone, tra cui un certo Foligno avvocato rotale, già liberato il 16, che solo il giorno successivo, il 19 ottobre si recò in Vaticano per «ringraziare» per quanto riteneva fosse stato fatto per lui. Comunque un intervento esplicito a favore degli ebrei arrestati da parte della Santa Sede non ci fu. Se l'azione che portò al rilascio delle 252 persone fu un atto benevolo verso il Vaticano per stornare il suo intervento, occorre dire che lo strattagemma tedesco funzionò.

Un incontro tra il Segretario di Stato Maglione e l'ambasciatore tedesco von Weizsäcker ci fu la mattina del 16. L'ambasciatore, dopo


SE VOLETE CHE LA CORRISPONDENZA ARRIVI A DESTINAZIONE
SCRIVETE CHIARO E CON CARATTERI NON TROPPO PICCOLI
È CONSENTITO SCRIVERE SULLE RIGHE E NON FRÀ LE RIGHE

9 / 4 / 44

Cara [redacted],

non so se hai saputo del mio trasferimento
in questo campo - Ti scrissi da Regina
Coeli ma la tua risposta non mi è arrivata.
Su ogni modo tua sorella mi ha dato tue notizie.
Se hai ricevuto la mia saprai le mie pen-
sieri di 45 giorni di carcere. Sono partito da
Roma il 3 ma ed ho fatto un magnifico viaggio
in torpedore attraverso la magnifica campagna
toscana che mi appariva attraverso il finestrino co-
me un susseguirsi di stupendi quadri. Mi sai
fatto sfignere come mai, mentre la campagna è
infiocchata, i paesi sono tutti mal curati? La
notte del 4 ho passato in carcere a Firenze.
ed il giorno dopo sono arrivato qui. Final-
mente ho potuto respirare un po' di aria libera.
Purtroppo qui si sta molto meglio che in prigione. Si
lavora ed il tempo passa presto e senza troppi pen-
sieri. Il cibo è buono e a parte quello che ci
danno si può comprare parecchia roba. L'unica
cosa che mi manca è la bicicletta, le scarpe ed
un vestito più adatto e comodo di questo. Ma ho
mandato a chiedere tutto questo a miei amici
a Roma e spero riusciranno a farcela pervenire.
Se mi faresti un gran piacere se mi scrivessi
e subito perché non so quanto tempo mi durerà.

Lettera scritta in data 9 aprile 1944 dal campo di concentramento di Fossoli
(ASROMA, Corte di assise speciale, fasc. 15).



Lettera scritta in data 9 aprile 1944 dal campo di concentramento di Fossoli (continuazione della precedente).

aver chiesto cosa avrebbe fatto il Vaticano «se le cose avessero [avuto] a continuare», si sentì rispondere: «La Santa Sede non vorrebbe essere messa nella necessità di dire la sua parola di disapprovazione». L'ambasciatore allora continuò: «Io penso alle conseguenze, che provocherebbe un passo della Santa Sede... Le note direttive vengono da altissimo luogo... Vostra eminenza mi lascia libero di non *faire état* di questa conversazione?». L'incontro finì con le parole di Maglione: «Intanto ripeto: V.E. mi ha detto che cercherà di fare qualche cosa per i poveri ebrei. Ne La ringrazio. Mi rimetto, quanto al resto, al suo giudizio. Se crede più opportuno di non far menzione di questa nostra conversazione, così sia»³⁰.

Era prassi del Vaticano comportarsi con estrema prudenza nelle problematiche razziali. Già nel giugno 1937 quando il governo fascista pubblicò una legge³¹ per vietare nelle colonie africane sotto il controllo italiano il «meticcio» cioè relazioni di tipo matrimoniale tra donne di colore e soldati, ufficiali e funzionari italiani, non solo la Segreteria di Stato tacque, ma anzi, personaggi importanti della Curia approvarono il testo legislativo³². Anche quando il governo fascista emanò nel settembre-novembre del 1938 le leggi razziste che escludevano gli ebrei dal consorzio civile, eliminandoli dalle scuole di ogni ordine e grado, dalle università, dall'esercito, dagli organi statali e dal commercio, il Vaticano tacque³³. In ambedue i casi suddetti non esisteva ancora una occupazione nazista con la quale dover fare i conti.

³⁰ MICCOLI, *I silenzi e i dilemmi*, cit., pp. 250-252.

³¹ R.D.L. 880, Gazz. Uff. 24 giugno 1937. La legge composta di un solo articolo, nota come «legge Lessona», dal nome del proponente, conteneva un solo articolo: «Il cittadino italiano che nel territorio del Regno o delle Colonie tiene relazioni di indole coniugale con persona suddita dell'Africa Orientale Italia o straniera appartenente a popolazione che abbia tradizioni, costumi e concetti giuridici analoghi a quelli dei sudditi dell'Africa Orientale Italiana è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

³² L. CECI, *Il Papa non deve parlare*, Laterza, Roma 2010, pp. 166-167. Il cardinale Domenico Jorio, prefetto della Congregazione dei Sacramenti, richiesto dalla segreteria di Stato di un suo parere, una volta che si appurò che la legge vietava il concubinato ma non il matrimonio, la approvò.

³³ Sul comportamento della Chiesa nei confronti del complesso della legislazione razzista vedi A. VISANI, *Il gesuita di Mussolini. Pietro Tacchi Venturi e le leggi razziali del 1938*, in *Ebrei. Scambi e Conflitti tra XV e XX secolo*, «Roma Moderna e Contemporanea», XIX (2011), n. 1, pp. 103-120.

Certamente il 16 ottobre 1943 e il 24 marzo 1944, giorno dell'eccidio delle Fosse Ardeatine, con i nazisti occupanti Roma, la situazione era certamente più complicata e pericolosa. Ma le motivazioni di ordine politico, comprensibili per qualunque altro stato che si fosse trovato negli stessi frangenti, non avrebbero dovuto valere per un organismo, quale la Chiesa, che si era assunto da tempo immemorabile il compito di essere la coscienza del mondo.

Forse quando gli archivi vaticani saranno completamente aperti, consentendo lo studio della documentazione dell'epoca, si potrà valutare meglio la situazione di quel periodo fornendone una più esatta valutazione storica. Tuttavia, nessun documento, per quanto preciso e rivelatore delle circostanze, potrà influire sul giudizio morale relativo al mancato intervento papale.

Le liste utilizzate dai nazisti

Dopo l'ingresso degli alleati a Roma Ugo Foà fu accusato di non aver distrutto o nascosto le liste degli ebrei presenti negli uffici della Comunità, facendole così cadere in mano ai tedeschi il 29 settembre 1943, il giorno dopo la consegna dei 50 kg di oro a via Tasso³⁴. Essi si impossessarono del registro dei contribuenti che era stato utilizzato fino al giorno prima per la raccolta dell'oro.

Tuttavia, liste di ebrei non esistevano solamente negli uffici della Comunità. Fin dal 1938 ci fu un vero e proprio proliferare di censimenti e liste. Il Questore di Roma, incaricato dal Prefetto sulla base di uno Schedario Anagrafe del Novecento e sui fogli di famiglia che la Comunità di Roma dovette mettere a disposizione, fece compilare elenchi di ebrei in quattro copie. Delle quattro copie, due andarono al Ministero degli Interni (alla Direzione Generale di Pubblica Sicurezza e alla Direzione Generale della Demografia e la Razza), una rimase alla Questura, una fu inviata al Commissariato di Campitelli.

³⁴ Sulla polemica delle liste nel dopoguerra vedi RIGANO, *Roma 16 Ottobre 1943*, cit., pp. 277-283.



Certificato di appartenenza alla razza ebraica presentato da Tullio Sonnino, 10 dicembre 1938 (ASCER, b. 40, f. 19).

Successivamente anche la Prefettura si dotò di una «rubrica» degli ebrei romani. Il 22 agosto del 1938 si svolse il censimento della popolazione ebraica, sotto la supervisione della Demorazza. La base di partenza furono i registri degli iscritti, di cui si erano fatte più copie per le varie amministrazioni centrali e periferiche. Le schede, una volta compilate, furono inviate all'ISTAT, che elaborò i dati e riconsegnò il tutto alla Demorazza³⁵.

Dopo il varo dei primi provvedimenti razzisti, ai primi di settembre, ogni commissariato di polizia, dei carabinieri e ogni divisione, ufficio e squadra della Questura venne invitato a creare un proprio registro della popolazione ebraica presente nella circoscrizione di competenza.

Un altro momento di schedatura fu l'autodenuncia di appartenenza alla «razza ebraica»³⁶, che doveva essere effettuata presso l'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza. La mancata autodenuncia era punita con il carcere. Tutta questa documentazione servì ad aggiornare gli schedari già esistenti e a crearne uno in ogni comune. A Roma venne creato un ufficio razza nell'ambito della IV ripartizione del Governatorato di Roma dove era custodito uno schedario della popolazione ebraica della Capitale. Nell'ottobre 1943, quindi, liste, rubriche e schedari completi di indirizzi erano presenti presso il Ministero dell'Interno, la Direzione Generale della

³⁵ M. SARFATTI, *Mussolini contro gli Ebrei, Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino 2004, pp. 129-182.

³⁶ Legge 17 novembre 1938 n. 1728 sulla difesa della razza, art. 19.

Pubblica Sicurezza e la Direzione Generale della Demografia e Razza, la Prefettura e la Questura, i commissariati di polizia e il Governatorato di Roma, e la Comunità. Sappiamo che i tedeschi entrarono in possesso del registro dei contribuenti e dei fascicoli personali di questi ultimi³⁷: ma attraverso queste fonti avrebbero potuto arrestare al massimo il 44,68 % di coloro che furono effettivamente catturati (454 persone su 1015). Personale del Governatorato testimoniò dopo la guerra che i nazisti non richiesero la documentazione conservata nell'ufficio razza³⁸. Inoltre, il carattere dell'azione del 16 ottobre, quando la città era stata suddivisa in ben 26 settori operativi, porta ad escludere i commissariati di polizia, la cui documentazione aveva carattere locale.

Tenendo presente che la Questura diede il suo prezioso contributo nella fase preliminare dell'organizzazione della razzia con una squadra di poliziotti, si può ragionevolmente supporre che le liste di cui i nazisti si giovarono provenissero da lì.

Dall'ottobre 1943 al 4 giugno 1944

Dopo il 16 ottobre³⁹ Kappler aveva dimostrato di essersi attenuto agli ordini ricevuti, anche se la razzia non aveva dato gli effetti che Himmler aveva richiesto. Egli poteva sempre imputare il «modesto» (per fortuna) risultato ottenuto, alla scarsità di uomini concessigli, alla svogliata partecipazione di coloro che avrebbero dovuto coadiuvarlo, ai cittadini romani che in numerosi casi si erano preoccupati di avvertire gli ebrei conosciuti.

Quindi, dopo la razzia, egli come capo della polizia politica, si impegnò su più fronti: reperire uomini per il lavoro coatto, assicurare l'incolumità delle forze tedesche, combattere i GAP (Gruppi d'Azione Patriottica), che avevano eseguito alcune operazioni contro gli occupanti. Le forze messe a sua disposizione erano limitate, pertanto la

³⁷ Questa documentazione venne ritrovata nel dopoguerra nei sotterranei di via Tasso.

³⁸ DEBENEDETTI, *16 Ottobre 1943*, cit., p. 42. L'autore riporta una testimonianza in senso opposto.

³⁹ Le notizie riguardanti gli avvenimenti a Roma dopo il 16 ottobre sono desunte da A. OSTI GUERRAZZI, *Caino a Roma, I complici romani della Shoah*, Cooper, Roma 2006.

caccia all'ebreo fu da lui «appaltata», per così dire, agli italiani. Gli arresti successivi al 16 ottobre furono pertanto eseguiti per la maggior parte dai gruppi e uomini aderenti o gravitanti intorno al Partito Fascista Repubblicano con sede a Palazzo Braschi, dalla Polizia Italiana e da personaggi che agivano per il proprio tornaconto.

Alla sede del partito fece capo la cosiddetta «Banda di Palazzo Braschi» formata da tre caporioni: il federale Gino Bardi, Guglielmo Pollastrini comandante della Guardia Armata della Federazione Fascista, Lamberto Pesci, capo dell'Ufficio Politico. Essi, con i loro sgherri, si distinsero nelle ruberie agli ebrei che capitavano a tiro, raccogliendo il prodotto dei loro saccheggi nelle stanze della loro sede, dove i malcapitati caduti nelle loro mani venivano torturati e consegnati poi ai tedeschi per essere deportati. Queste malversazioni e ladrocini ad un certo punto crearono fastidio agli stessi nazisti per il plateale comportamento con il quale venivano effettuate le angherie, tanto che i tre, insieme a parte della banda, furono fatti arrestare dalla polizia italiana su ordine di Kappler.

Ma l'attività a Palazzo Braschi non si interruppe. Quanto iniziato dal Bardi e dai suoi accoliti, fu continuato dall'Ufficio Politico passato sotto il controllo di Giuseppe Bernasconi, il quale dopo il suo siluramento da parte del Federale del Partito Pizzirani, continuò la sua attività presso l'albergo Imperiale in via Veneto sotto il diretto controllo e con l'appoggio di Kappler.

Anche il Federale Pizzirani formò una sua banda personale (Umberto Pallotta, Lionello Bartoloni, la famiglia Faiola: il padre Alfredo e i due figli Romeo e Rodolfo). Questi si specializzarono nella caccia all'ebreo facendone arrestare parecchi, derubandoli e consegnandoli poi ai tedeschi che li avviarono alla deportazione.

All'inizio del febbraio 1944 il compito di mantenere l'ordine in città fu affidato al Questore Caruso, inviato direttamente da Mussolini anche per sovrintendere alla PAI (Polizia Africa Italiana) i cui contingenti, bloccati nella capitale, a detta dei fascisti, non avevano dato esempi di grande efficienza. Caruso, giunto a Roma, creò tre squadre speciali: la prima, comandata da Francesco Senatore, addetta al controllo dei Trasporti; la seconda, da Gennaro Cappa, con il compito del

PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA DELLA RAZZA ITALIANA

DENUNCIA

dei diritti pertinenti ai cittadini italiani di razza ebraica sugli immobili di cui ai commi d ed e dell'art. 10 del R. decreto-legge 17-11-1938-XVII, n. 1728, alla data dell'11 febbraio 1939-XVII
(TERRENI E FABBRICATI)

A) Quando il titolare dei diritti è anche il denunciante:	
Cognome, Nome, e potestà del titolare dei diritti immobiliari denunciati con la presente	<i>Pirani Agnese fu Agnese in Sereni</i>
Luogo e data di nascita	<i>Ferrara 20 Marzo 1907</i>
Demichio fiscale (1)	<i>Numero 22 del V. M. 11^o dist. 11</i>
Demichio contributivo eletto dal denunciante	

B) Quando il denunciante è il rappresentante legale di minori ed incapaci titolari dei diritti	
Cognome, Nome e potestà del titolare dei diritti immobiliari denunciati con la presente	
Luogo e data di nascita	
Demichio fiscale (1)	
Cognome, Nome e potestà del denunciante	
Luogo e data di nascita del denunciante	
Demichio contributivo eletto	

Il titolare dei diritti denunciati con la presente è anche titolare di diritti su Aziende Industriali e Commerciali, o di diritti come imprenditore edile su fabbricati costruiti per venduto, denunciati al Consiglio Provinciale delle Corporazioni di ————— in data —————

Il titolare medesimo ritenendosi nelle condizioni richieste per ottenere il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 R. D. L. 17 novembre 1938 XVII, n. 1728, ha presentato la relativa istanza in data *22 Marzo 1939 XVII* al *questore dell'Ascher*.

Data e luogo della denuncia *Roma li 11 Febbre 1939 XVII*

Firma del denunciante *Agnese Pirani Sereni*

In proprio, o in qualità di legale rappresentante del suddetto Sig. _____ incapace.

Presentato all'Ufficio Distrettuale della II. DD. di _____ addì _____ e registrato nel _____ al n. _____ di cui è ricevuta a _____ Fogli approvati n. _____ <div style="text-align: center;">○ L'Ufficiale Ricevitore</div>	Presentato all'Ufficio Fiscale Provinciale di _____ addì _____ e collibato al n. _____ della scheda _____ dei proprietari di razza ebraica. Fogli approvati n. _____ <div style="text-align: center;">○ L'Ufficiale Ricevitore</div>
--	---

(1) Del demichio fiscale. — Ogni contribuente ha un demichio fiscale. L'Ufficio dell'Azienda civile al fine delle discriminazioni in vigore incarica soltanto il demichio fiscale.
 Le aziende commerciali, gli enti e le associazioni di ogni specie hanno il demichio fiscale nel Comune dove l'ente ha sede legale.
 Gli stranieri residenti nel territorio italiano e non demichio fiscale nel Comune di origine (secondo l'art. 13 R. D. L. 17-11-1938-XVII, n. 1728, comm. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100).

Denuncia dei diritti pertinenti ai cittadini italiani di razza ebraica sugli immobili di Agnese Pirani in Sereni, 22 marzo 1939 (ASCER, b. 44, f. 5).

rastrellamento di uomini da avviarsi al lavoro; la terza sotto il controllo di Umberto Perrone, per la caccia ai politici e il sequestro valori occultati da ebrei. L'efficienza del nuovo questore portò numerosi ebrei da lui arrestati verso i campi di concentramento dove trovarono la morte. Caruso fornì a Kappler parte dei nominativi di coloro fucilati alle Fosse Ardeatine, come rappresaglia per l'attentato contro i tedeschi

eseguito a Roma in via Rasella, e comandò il gruppo di fascisti che nottetempo entrarono nella Basilica di San Paolo dove erano rifugiati uomini politici, ufficiali dell'esercito italiano e un gruppo di ebrei, quest'ultimi inviati prima nelle carceri di Verona, spediti poi a Fossoli e da lì a Auschwitz, da dove naturalmente non fecero ritorno. Sotto Caruso si distinse il capo della terza squadra Perrone, il quale con i suoi collaboratori riuscì a ad arrestare ebrei e cittadini antifascisti, depredandoli e ammassando la refurtiva, con il beneplacito del suo capo, presso la questura e nei locali di un albergo, l'Aquila d'oro. Ai delatori che segnalavano coloro che venivano arrestati spettava una cifra di 10.000 lire per ogni adulto, 5.000 per ogni donna e 3.000 per ogni bambino. Caruso fu processato e fucilato il 22 settembre 1944 entro il Forte Bravetta a Roma.

Un'altra squadraccia imperversava in Roma, quella di Pietro Koch, questore ausiliario, capo del R.S.P. (Reparto Speciale di Polizia) che agiva in concorrenza con Caruso, tanto da sollevare le sue proteste. Anche Koch, con i suoi sgherri, si diede all'arresto di ebrei e antifascisti, specializzandosi nella caccia ai partigiani. Dopo il suo arresto e processo anch'egli fu fucilato nell'aprile del 1945.

Altri squallidi personaggi operavano in proprio o come stretti collaboratori dei tedeschi. Tra questi una ragazza ebrea, Celeste di Porto, aggregata alla banda di Giovanni Cialli-Mezzaroma, ex capitano degli arditi della Prima Guerra, che aveva creato un suo ufficio in via della Scrofa, dal quale controllava i suoi accoliti. Sfruttando le conoscenze dell'ambiente ebraico che aveva la Di Porto, detta la «Pantera Nera», era facile per costoro riconoscere coloro che imprudentemente si avventuravano per strada ed arrestarli. Le loro operazioni si concludevano o con l'arresto del malcapitato e la consegna ai tedeschi per la sua deportazione, oppure con una estorsione di denaro in cambio della vita. La scelta dipendeva dalle risorse in possesso di colui che capitava tra le loro mani.

Numerose altre bande infestarono Roma un quel periodo (la banda Ceccarelli, la banda Marino etc.), tutte, formate da più o meno scellerati, rispondevano direttamente ai tedeschi, che in tal modo potevano dedicarsi a operazioni più propriamente militari, lasciando i compiti

di arresti e estorsioni, a personaggi spesso in lotta tra loro per spartirsi il mercato delle delazioni.

Dopo la deportazione degli ebrei arrestati il 16 ottobre, dei quali solo 16 ritornarono, l'azione congiunta del Partito fascista, della Polizia e delle squadre dipendenti direttamente dalle forze occupanti tedesche, portò alla deportazione di altre circa 730 persone. La cifra totale degli

Name: <i>Calò</i>		Dienstgrad: <i>Student</i> Zelle: <i>385</i>	
Vorname: <i>Angelo</i>		Beruf: <i>Student</i>	
Einheit, Wohnung: <i>Rom, Via Aldo Manuzio 16</i>		Geboren am <i>31. 7. 02</i> in <i>Rom</i>	
(Offene Angabe), (Ort, Strasse, Nr.)			
Einlieferung		Entlassung	
am <i>20. 5. 44</i>	um <i>11.00</i> Uhr	Abgenommene Gegenstände:	
durch <i>Sargen</i>		<i>Keine</i>	
(Name, Dienststelle)			
wegen:			
<i>Yvide</i>			
Untersuchungshaft - Strafmaß:		Vermerk über Teilrückgabe (z. B. bei	
(Zustellendes unterstreichen)		Geld) auf der Rückseite.	
Strafende:		Abgelieferte Gegenstände zurücknehmen	
		am _____ Unterschrift _____	
		am _____ um _____ Uhr	
		auf Grund:	
		Abgeholt von: _____	
		(Name & Dienststelle)	
		(Dienststelle)	
		Empfangsbescheinigung:	
		Unterschrift: _____	
		(Wachen)	

Scheda di Angelo Calò detenuto nel carcere di Via Tasso, 28 maggio 1944 (Museo ebraico di Roma).

arrestati ebrei a Roma è sotto revisione in quanto, purtroppo, dopo la guerra gli elenchi dei mancanti dalla capitale non erano aggiornati. Alcune volte furono considerati arrestati e morti persone che ritornarono dai campi, mentre ancora oggi si scoprono nominativi, in particolare bambini e ragazzi, che non furono conteggiati nelle liste tedesche dei deportati, perché troppo piccoli. Anche cittadini ebrei stranieri nascosti nella capitale e ignoti alla Comunità, caduti poi nelle mani di nazisti e loro collaboratori, potrebbero essere scomparsi dalle liste ufficiali dei deportati.

Bibliografia sulla deportazione da Roma

La bibliografia sulla deportazione da Roma è piuttosto ampia e non è possibile in questa sede elencarla tutta. Ho scelto i testi che reputo maggiormente rappresentativi che trattano, a mio giudizio, i temi principali riguardanti l'argomento analizzato.

Innanzitutto libri che forniscono un quadro generale sulla distruzione del popolo ebraico, decisa e coordinata a Wansee nel gennaio 1942, che divenne una delle priorità del nazismo (ad es. Hilberg, De Felice), in alcune circostanze addirittura più importante delle operazioni belliche contro il nemico, tanto che il sistema ferroviario tedesco e dell'Europa occupata, fu utilizzato preferenzialmente per il trasferimento dei deportati verso i campi di sterminio, piuttosto che per rifornire il fronte in guerra di armi, di vettovaglie e di soldati. Rientra in questa logica aberrante il progetto, per fortuna fallito, di eliminare l'intera popolazione degli israeliti romani, certamente non pericolosi per le truppe tedesche occupanti Roma dopo l'armistizio del settembre 1943. Nonostante l'insuccesso del tentativo, tuttavia esso colpì a fondo la compagine ebraica fortemente legata da vincoli parentali, tanto che è raro trovare una famiglia romana che non abbia avuto qualche suo membro deportato e deceduto nei campi di sterminio.

La retata avvenuta il 16 ottobre 1943, per le insospettite e rapide modalità con le quali avvenne, è rimasta indelebile nei ricordi di coloro che l'hanno vissuta. Numerosi sono i libri scritti da chi ne fu spettatore, scampando fortunatamente alla deportazione (ad es. Tagliacozzo, De Benedetti, Foà) basandosi sui propri ricordi. Il testo *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione* ha invece tentato di ricostruire gli avvenimenti di quella tragica giornata attraverso i documenti messi a disposizione dalla storia, facendo ipotesi plausibili sulle liste utilizzate dai tedeschi durante la razzia e sfatando anche alcuni falsi luoghi comuni che nel tempo si erano radicati nella memoria collettiva: ad esempio «la razzia avvenne solo nella zona dell'ex ghetto», oppure gli «arresti interessarono solo la classe più povera degli ebrei romani». Dopo il 16 ottobre i tedeschi lasciarono il compito di scovare e arrestare

gli ebrei ai membri del partito fascista e alla polizia italiana (ad es. Osti Guerrazzi).

La deportazione a Roma fu facilitata anche dalla falsa opinione, radicata negli ebrei della capitale, che nella città sede del papa, i tedeschi non avrebbero mai osato azioni di tipo militare. Si riteneva infatti che la stessa presenza del centro della Cristianità, avrebbe protetto quella comunità che pur sotto il giogo Vaticano per circa 350 anni, era stata però mantenuta lontano dagli episodi brutali e sanguinosi che altre compagini ebraiche europee avevano subito nei secoli. Questa sicurezza si dimostrò falsa. Infatti come era avvenuto nel 1937 quando il fascismo mise in campo la prima legislazione razzista contro il meticciano (ad es. Ceci), il Vaticano non intervenne quando fu emanato il complesso di leggi e regolamenti contro gli ebrei nel 1938 (ad es. Zuccotti, Miccoli). La preoccupazione maggiore del papa e della curia consisteva nel salvaguardare i già difficili e precari rapporti con la Germania nazista, pronta ad adottare verso il cattolicesimo europeo gli stessi comportamenti che stava mettendo in atto contro l'ebraismo. Nonostante fossero giunte alla Segreteria dello Stato pontificio notizie di atrocità commesse verso gli ebrei polacchi, russi, ucraini etc., nessuno mise in guardia gli ignari ebrei romani del pericolo imminente su di loro. L'unico intervento messo in atto il 17 ottobre dalla Santa Sede, fu limitato ad un cortese colloquio tra il segretario di Stato e l'ambasciatore tedesco presso la santa Sede, ambedue guardinghi e pronti a proteggere quel precario equilibrio tanto a cuore a Pio XII. Rispetto a quello, la sorte degli ebrei sembrò, seguendo le dure leggi della politica, meno importante, addirittura dopo la guerra a liberazione avvenuta, il Vaticano si adoprò per mantenere in vigore alcune di quelle disposizioni razziali emanate nel 1938 (ad es. Visani).

ANTONUCCI S.H. - PROCACCIA C. - RIGANO G. - SPIZZICHINO G., *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*, Guerini e Associati, Milano 2006

CECI L., *Il Papa non deve parlare*, Laterza, Roma 2010

DE FELICE R., *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino 1962

- DE SIMONE C., *Roma città prigioniera. I 271 giorni dell'occupazione nazista (8 settembre '43-4 giugno '44)*, Mursia, Milano 1994
- DEBENEDETTI G., *16 Ottobre 1943*, Einaudi, Torino 2001
- EITEL MOELLHAUSEN F., *La carta perdente*, Sestante, Roma 1948
- HILBERG R., *La distruzione degli Ebrei d'Europa*, I, Einaudi, Torino 1999
- KATZ R., *Sabato Nero*, Rizzoli, Milano 1973
- MICCOLI G., *I silenzi e i dilemmi di Pio XII*, Rizzoli, Milano 2000
- OSTI GUERRAZZI A., *Caino a Roma, I complici romani della Shoah*, Cooper, Roma 2006
- SARFATTI M., *Mussolini contro gli Ebrei, Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani, Torino 2004
- SEGRE R., *Appunti sulle persecuzioni antisemite e sulla vita delle comunità israelitiche nell'Italia occupata*, Comunicazione presentata al Convegno Nazionale sulla Resistenza promosso dall'Amministrazione Provinciale di Roma, Palazzo Valentini 23-25 ottobre 1964, p. 15 (anche in «Rassegna del Lazio», 1965, pp. 100-106)
- Non era della Chiesa l'oro di Roma Ebraica*, «Shalom», 31 marzo 1976, n. 3
- TAGLIACOZZO M., *La Comunità di Roma sotto l'incubo della svastica. La grande razzia del 16 ottobre 1943*, in *Gli ebrei in Italia durante il fascismo*, a cura di G. Valabrega, CDEC, Milano 1963, pp. 9-10
- VISANI A., *Il gesuita di Mussolini. Pietro Tacchi Venturi e le leggi razziali del 1938*, in *Ebrei. Scambi e Conflitti tra XV e XX secolo*, «Roma Moderna e Contemporanea», XIX (2011), n. 1, pp. 103-120
- ZUCCOTTI S., *Il Vaticano e l'Olocausto in Italia*, Mondadori, Milano 2001

Le tue troppo puntigliosa. Non mi vale la pena. Se tu non
ti fossi accorto tutti ciò che ho fatto io è andato in fumo. La metà
di quello che ho veduto, il resto perdute molte della
sua importanza, vedresti la vita sotto un altro aspetto
e provresti un grande desiderio di essere in pace con
tutti per godere un poco di tranquillità. Ma quando

Lettera scritta in data 3 maggio 1944 dal campo di concentramento di Fossoli (ASROMA, Corte di
assise speciale, fasc. 15).

STUDI

CHI SONO QUESTI EBREI!

I PROTOCOLLI DEI SAGGI DI SION

SENSAZIONALE DOCUMENTARIO

EDIZIONI
MUNDUS
MILANO

L. 2.-



Edizione dei Protocolli dei saggi di Sion pubblicata nel 1938.

La propaganda antisemita nel fascismo. Prospettive di ricerca

di Manola Ida Venzo

I presenti spunti di riflessione sono il risultato di una ricerca, tuttora in embrione, finalizzata a verificare quale sia stata l'effettiva portata della propaganda antisemita promossa o sostenuta dal regime fascista nei vari settori della comunicazione¹. Sono stati presi in considerazione solo in parte i tradizionali canali della stampa (giornali e riviste) e della letteratura specializzata (libri, saggi, convegni), per i quali esistono già studi avanzati, e si è preferito estendere l'indagine a quei canali di comunicazione ancora poco esplorati, quali il cinema e la radio, che i progressi tecnologici del Novecento avevano messo a disposizione dei regimi totalitari. Queste nuove forme di comunicazione si erano rivelate un formidabile strumento di manipolazione del consenso in quanto potevano raggiungere contemporaneamente un gran numero di persone e soprattutto essere fruibili anche da quegli strati di popolazione che non avevano accesso al mezzo scritto. L'Istituto Luce (L'Unione Cinematografica Educativa), fondato nel 1925, fu voluto da Mussolini con intenti di divulgazione e formazione e sottoposto alle sue dipendenze. A partire da quell'anno, una gran quantità di cinegiornali e documentari furono prodotti e proiettati in tutti i cinematografi: il regio decreto 3 aprile 1926 stabiliva «la obbligatorietà della proiezione in tutti i cinematografi del Regno, e per tutti gli spettacoli, delle pellicole del Luce». Dove non esistevano sale cinematografiche si provvedeva con cinema ambulanti, cioè camioncini attrezzati per le proiezioni, che potevano così diffondere anche nelle zone rurali la propaganda del regime. Se nei primi anni i filmati del Luce ebbero l'obiettivo di costruire un'immagine positiva del fascismo e dell'uomo nuovo fascista, successivamente – in concomitanza con la guerra d'Etiopia (1935) – fu intensificata la produzione di pellicole di propaganda e di pari passo aumentò il trionfalismo con cui il regime si autorappresentava e che

¹ Ha collaborato alla ricerca Maria Idria Gurgo.

avrebbe raggiunto il suo apice all'entrata dell'Italia nel secondo conflitto mondiale.

Nell'esaminare l'ingente mole di film e documentari oggi conservati nell'Archivio storico del Luce, sorprende constatare come i temi della propaganda antisemita siano quasi del tutto assenti, soprattutto considerando l'exkursus razziale e antiebraico del governo fascista, conclamato con l'emanazione delle leggi razziali nel 1938 e con i successivi provvedimenti persecutori. Nella gran quantità di girato – documentari, film, cinegiornali – salta agli occhi la scarsa presenza di riferimenti alla questione ebraica o alla legislazione razziale². Note discriminanti contro gli ebrei si colgono in alcuni documentari dedicati al sionismo internazionale soprattutto con l'entrata in guerra dell'Italia: nelle pellicole di propaganda bellica si tendeva infatti ad accreditare l'idea del complotto internazionale, degli ebrei manipolatori di sovietici e inglesi per dominare il mondo (ricordiamo che Mussolini passò dalle ambigue posizioni di appoggio strumentale ai sionisti alla decisa negazione di uno Stato ebraico in Palestina³). Nel documentario *Roma e Cartagine*, prodotto nel 1941, la storia veniva rivista in chiave propagandistica e Cartagine, come l'odierna Gran Bretagna, vi appariva manovrata dalle trame degli ebrei.

Comunque, contrariamente a quanto si potrebbe supporre, è evidente l'esiguità della produzione di marca antisemita, soprattutto per quegli anni in cui il regime adottava ufficialmente una politica persecutoria. Questo mancato uso di un mezzo di persuasione così potente e capillare può in parte interpretarsi come conseguenza delle strategie di comunicazione perseguite dal regime: film, cinegiornali e documentari più che all'informazione erano rivolti a fornire una visione rassicurante o apologetica della vita nazionale e pertanto programmaticamente espungevano tutto ciò che potesse turbare il pubblico o quantomeno

² Il cospicuo lavoro di schedatura e informatizzazione compiuto in anni recenti dall'Archivio Storico dell'Istituto Luce, ha consentito una consultazione rapida e capillare dell'ingente patrimonio conservato.

³ Il 16 febbraio 1938, nella famosa *Informazione diplomatica* n. 14 che dava ufficialmente inizio all'antisemitismo del governo fascista, si dichiarava che uno Stato ebraico avrebbe potuto sorgere in qualche parte del mondo, ma non in Palestina.


suscitare sentimenti contrastanti. Non solo, ma in questa «sottoutilizzazione» del mezzo giocava il suo ruolo anche la consapevolezza di una incerta padronanza (o forse paradossalmente già molto accorta) delle peculiarità intrinseche a quella tipologia di comunicazione, per cui si può ipotizzare che il regime fosse indotto a fare un uso prudente di un canale di comunicazione rivolto a un pubblico vasto e indifferenziato. Una campagna antisemita troppo esplicita, portata al di fuori degli ambienti politici e intellettuali, avrebbe potuto suscitare malumori o imbarazzo negli spettatori comuni. Preferibile dunque il silenzio. La consapevolezza dell'ambiguità del mezzo, su cui la letteratura specializzata ha in seguito molto riflettuto, era dunque già avvertita da parte dei manipolatori del consenso e le autorità locali, più a contatto con gli umori popolari, mostravano di averne sentore, come appare in alcuni documenti: tra gli altri, il prefetto di Brindisi in una nota inviata al ministro dell'Interno segnalava che durante la proiezione del film prodotto dal Luce *La conquista di Malaga* «la scena della fucilazione ottiene l'effetto opposto a quello voluto e il pubblico reagisce con dissenso»⁴.

Se nel settore delle immagini in movimento una propaganda antisemita troppo esplicita e invadente non sembrava opportuna, ugualmente nei programmi radiofonici la questione ebraica trovò poco spazio⁵. Ricordiamo che la nascita della radiofonia avvenne nel 1924 con l'istituzione dell'Unione Radiofonica Italiana (URI) trasformata successivamente in EIAR nel 1927. Mussolini sfruttò a fondo le potenzialità pedagogiche e propagandistiche del mezzo, promuovendo la diffusione dell'ascolto collettivo nelle campagne e nelle scuole. L'indagine condotta presso le Teche RAI ha evidenziato una scarsa presenza di produzione finalizzata alla propaganda antisemita. Soltanto nel 1941, dietro sollecitazione del ministro della cultura popolare Alessandro Pavolini, fu realizzato un ciclo di cinque radio-

⁴ ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO (d'ora in poi ACS), *Ministero dell'interno*, AAGG, *Massime*, b. 23.

⁵ L'indagine è stata condotta presso le Teche Rai, che conservano oltre alle registrazioni radiofoniche anche le annate del «Radiocorriere».

conversazioni che, come abbiamo verificato sulle annate del «Radiocorriere», andarono effettivamente in onda a partire dal 15 ottobre 1941. I nomi dei conversatori sono vecchie conoscenze nell'ambiente dell'antisemitismo di professione: Giulio Evola, Giovanni Preziosi, Piero Pellicano, Alberto Luchini, Massimo Scaligero. I titoli delle conversazioni, l'Italia era ormai entrata in guerra, evocavano lo



Vignette pubblicate su «Il Balilla», gennaio 1939.

spauracchio del complotto internazionale: *I savi di Sion, Il giudaismo contro la civiltà occidentale, L'internazionale giudaica, Il giudaismo contro Roma.*

Anche in questo settore, dunque, l'uso delle potenzialità del mezzo fu modesto. Infatti le successive richieste di realizzare altre trasmissioni non furono accolte. In una nota del 6 aprile 1943 indirizzata al ministro della Cultura popolare, Alberto Luchini – responsabile dell'ufficio 'Studi e propaganda sulla razza' – lamentava che dopo quel ciclo non vi fossero state altre trasmissioni specifiche di propaganda antisemita,

salvo un'unica eccezione: la radiosintesi del fascista universitario Libero Pilotto dal titolo *Giuda senza la maschera*, andata effettivamente in onda nel febbraio del 1943, a suo dire, non senza ostacoli. Luchini proponeva perciò un ciclo di 10 radio-conversazioni, che molto probabilmente non furono mai realizzate e che comunque non risulta siano andate in onda⁶.

Se dunque i programmi radiofonici con specifiche finalità di propaganda antisemita furono di numero esiguo, è vero però che, con l'entrata in guerra dell'Italia, violente accuse al popolo ebraico venivano lanciate giornalmente da alcuni giornalisti nei loro commenti. Il più attivo fra questi fu Mario Appelius, personaggio estremo, vezzeggiato dal regime per le sue doti di istrionismo ma spesso fustigato per i suoi eccessi: corrispondente di guerra per «Il Popolo d'Italia», era approdato all'EIAR nel 1941 con altri giornalisti (Enzo Maria Gray e Giovanni Ansaldo) per portare avanti la propaganda bellica. La sua rubrica «Commenti ai fatti del giorno» veniva trasmessa tutte le sere dopo il giornale radio, realizzando punte di ascolto molto alte grazie anche ai duelli verbali con il cosiddetto «spettro» che si inseriva sulla sua lunghezza d'onda per contestarlo violentemente e deriderne le affermazioni: la voce misteriosa dello spettro (definito da Appelius «bastardo») era in realtà quella di Luigi Polano che trasmetteva da una stazione in territorio sovietico. Appelius portò avanti per due anni una propaganda faziosa e violenta, fondata sulla denigrazione e l'insulto del nemico. Nelle sue trasmissioni spesso gli ebrei venivano attaccati con toni veementi e volgari, additati come gli ispiratori di un complotto planetario di cui la plutocrazia inglese e la rivoluzione bolscevica erano gli strumenti principali. Ma alla lunga il personaggio, proprio per i suoi eccessi, si rivelò scomodo per il regime e le sue conversazioni radiofoniche furono via via ridotte di frequenza fino a che, nel febbraio del 1943, fu licenziato dalla radio poichè quella propaganda così aggressiva e triviale suscitava negli ascoltatori più indignazione che

⁶ ACS, *Ministero della cultura popolare*, Gabinetto, b. 138.

consenso⁷. Il giornalista continuò comunque a collaborare con il giornale «Il Popolo d'Italia».

Di tutta la produzione EIAR di quegli anni non rimane alcuna traccia sonora. Le conversazioni di Appelius furono pubblicate a cura dello stesso e alcune di esse sono state ripubblicate in anni recenti⁸. Delle altre trasmissioni che abbiamo menzionato rimane, unica traccia scritta, il copione di *Giuda senza la maschera*.

Nel corso della nostra ricerca abbiamo però reperito, presso la Discoteca di Stato, un prezioso documento sonoro relativo alla questione ebraica: si tratta della registrazione di un discorso che Mussolini tenne a Trieste il 28 settembre del 1938, proprio nei giorni in cui venivano emanati i primi provvedimenti antiebraici riguardanti la scuola. La questione degli ebrei vi era affrontata con molta determinazione e, ascoltandolo ora, non possiamo non notare come gli imminenti sviluppi persecutori fossero già tracciati nell'intima convinzione del dittatore.

⁷ Si veda a tal proposito ACS, *Ministero della cultura popolare*, Gabinetto, b. 122, il fascicolo riguardante Appelius.

⁸ Cfr. M. APPELIUS, *Parole dure e chiare*, M&B Publishing, Milano 1999.

La complicata abrogazione delle leggi razziali

di Gabriella Yael Franzone

Introduzione

Può apparire sorprendente, ma il processo di produzione giuridica volto ad abrogare le norme razziste e a reintegrare gli ebrei nella piena titolarità dei diritti civili, politici e patrimoniali è durato più di cinquanta anni. Ed è sostanzialmente giunto a conclusione solo a fine millennio: con la legge 18 luglio 1997, n. 233, con il decreto ministeriale del 29 dicembre dello stesso anno relativo alla liquidazione del patrimonio dell'EGELI, con i cinque decreti sulla cosiddetta Commissione Anselmi datati tra il 1998 e il 2000 e poi con la legge 10 agosto 2000, n. 249, relativa alla contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste.

Si è dunque trattato di un processo lungo e laborioso: l'abrogazione automatica delle disposizioni antiebraiche riguardò infatti in linea di massima soltanto i principi generali, e cioè quelle disposizioni che in realtà si era iniziato a disapplicare ancor prima della loro abrogazione formale; ma nella gran parte dei casi – e cioè in tutte quelle situazioni in cui occorreva ripristinare diritti che erano stati cancellati o effettuare reintegrazioni patrimoniali – l'effettiva eliminazione degli effetti prodotti dalle discriminazioni fu possibile solo attraverso nuove procedure giuridiche (quali, ad esempio, provvedimenti amministrativi o sentenze): cioè attraverso atti.

A proposito di sentenze, vale la pena di precisare che dopo il 1964 non si sono più dati procedimenti in materia di reintegrazione nei diritti patrimoniali di soggetti vittime della normazione razzista, fatta eccezione per le pronunce richieste alla Corte dei Conti: pronunce in gran parte inerenti all'applicazione della legge 10 marzo 1955, n. 96, *Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*, rispetto alla quale emergono questioni ancora attuali ed evidenziate da sentenze anche recenti sulle quali – sinteticamente – si riferirà.

Altro aspetto da sottolineare preliminarmente è che, nel corso degli oltre cinquant'anni lungo i quali si dipanano l'abrogazione delle norme razziste e l'elaborazione della legislazione riparatoria – anzi, meglio, dal 2 giugno 1946, data del referendum istitutivo della Repubblica, a tutt'oggi – non è mai intervenuto alcun atto formale che riconoscesse «il torto commesso dallo Stato italiano ai danni di tanti cittadini e di tanti individui anche al di fuori della cittadinanza»¹: cittadini e individui vittime di provvedimenti che peraltro furono adottati e applicati proprio come diritto dello Stato². Con riferimento al tema qui affrontato, del resto, è certamente utile riflettere non solo sugli atti giuridici compiuti, ma anche su quelli mancati.

Ancora una notazione preliminare, stavolta di carattere lessicale: si parlerà in questo contesto di norme di carattere reintegrativo, restitutorio, risarcitorio. La distinzione tra questi tre aspetti – reintegrazione, restituzione, risarcimento – ha a che fare con la diversità dell'oggetto delle norme stesse: reintegrazione nei diritti, restituzione dei beni, risarcimento in caso di concreta impossibilità o manifesta iniquità della reintegrazione/restituzione. In senso generale e omnnicomprensivo si parlerà invece di normazione riparatoria.

Un'ultima premessa in tema di metodo: l'esame di questa materia «può essere affrontato sia con riguardo ai contenuti delle singole disposizioni legislative, sia con riguardo al loro concreto succedersi sul piano storico. Il primo aspetto consente di mettere in evidenza i temi affrontati; il secondo [...] le diversità degli orientamenti politici del

¹ E. COLLOTTI, *Le leggi razziali in Italia*, Roma-Bari, Laterza, 2003; *Conseguenze culturali delle leggi razziali in Italia*, Atti dei Convegni Lincei (Roma, 11 maggio 1989), n. 84, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1990, p. 152.

² Così C. PAVONE, *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 1991, pp. 560-561: «C'è un aspetto delle responsabilità italiane che viene sottaciuto da pressoché tutti i documenti e le testimonianze del periodo resistenziale, e che offre un'evidente esemplificazione [...]. È il discorso sulla responsabilità nella persecuzione contro gli ebrei. La campagna razziale, quando se ne parla, viene messa tutta sul conto dei fascisti maggiormente fanatici, per di più in quanto succubi dei nazisti. Invece di diventare lo stimolo ad un esame critico delle forme che l'antisemitismo aveva assunto in un paese come la cattolica Italia, il modo in cui era stata condotta la campagna razziale e le resistenze che aveva incontrato divennero uno dei motivi per compiacersi di essere migliori dei tedeschi».

Legislature nel succedersi degli anni»³. Tuttavia, «il risultato concreto dell'attività legislativa si traduce in definitiva nella coesistenza di norme emanate in epoche diverse, con intendimenti non sempre convergenti»⁴, aventi spesso lo stesso oggetto. Ci si propone quindi, in questa riflessione, di coniugare la prospettiva tematica con quella diacronica; e cioè di sviluppare un discorso focalizzato su certi contenuti giuridici ma al tempo stesso articolato cronologicamente, presentando *alcuni* temi salienti nel momento del loro evidenziarsi.

Il biennio 1943-1945: l'Italia divisa. La Sicilia dell'Allied Military Government, Roma e gli indugi di Badoglio, il Nord sotto la Repubblica Sociale Italiana

Il 12 luglio 1943, il governo militare alleato appena costituito in Sicilia dopo lo sbarco delle truppe angloamericane proclamava l'abrogazione di ogni legge operante discriminazione contro qualsiasi persona o insieme di persone per ragioni razziali o religiose; e, se pure è vero che il numero di ebrei nell'area liberata era assolutamente esiguo, resta integro il valore di un atto che si poneva come promessa di un prossimo riscatto «per tutti i perseguitati della penisola»⁵.

In effetti, lo sbarco alleato in Sicilia andò ad aggiungersi alla catena di eventi – tra i quali gli scioperi del marzo 1943 e l'impressionante serie di sconfitte subite dalle forze armate italiane – che avrebbe indotto la monarchia e alcuni membri dello stesso Gran Consiglio del Fascismo ad agire rapidamente per mettere da parte Benito Mussolini e far uscire l'Italia dal conflitto. A Roma, il duce sarebbe restato ancora a capo dell'esecutivo per meno di due settimane; e tuttavia il suo arresto non

³ G. FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria. Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*; e anche *1938-1988*, ambedue in *1938, le leggi contro gli ebrei*, a cura di M. Sarfatti, in «La Rassegna Mensile di Israel», LIV (1988), nn. 1-2 (numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista), rispettivamente pp. 477-493 e 9-12, p. 478.

⁴ FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica*, cit., p. 478. Si veda anche, dello stesso Autore, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino 1998 (1974), p. 85.

⁵ M. SARFATTI, *Gli ebrei negli anni del fascismo: vicende, identità, persecuzione*, in *Storia d'Italia. Annali. Gli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino 1997, II, *Dall'emancipazione a oggi*, p. 1729.

modificò sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani nei territori della penisola che non erano sottoposti al controllo dell'Allied Military Government.

Nelle settimane successive al 25 luglio 1943 «il governo Badoglio procedeva allo smantellamento di gran parte delle leggi e delle strutture portanti del regime fascista. Si salvarono però le leggi di discriminazione razziale contro gli ebrei. Omissione stupefacente»⁶. Effettivamente, «nessuna misura significativa a favore della popolazione ebraica venne emanata nel corso dei quarantacinque giorni badogliani»⁷: si lasciò in piedi, con la stragrande maggioranza delle norme antiebraiche, pure la Direzione generale della demografia e razza istituita presso il ministero dell'Interno, limitandosi ad adottare alcuni provvedimenti amministrativi per revocare il divieto di frequentare determinate località turistiche e permettere – ma solo su richiesta degli interessati – la restituzione degli apparecchi radio in precedenza confiscati.

Per quanto possa apparire sorprendente, la condizione giuridica degli ebrei e la loro situazione sostanziale non avevano quindi tratto alcun vantaggio significativo dalla caduta di Mussolini: durante i cosiddetti 'quarantacinque giorni' non si affrontò nemmeno la questione della cancellazione delle registrazioni anagrafiche degli ebrei presso Comuni o Questure, circostanza che disgraziatamente, di lì a poco, avrebbe agevolato l'organizzazione delle razzie e delle deportazioni⁸. Furono in pochissimi a chiedere pubblicamente l'abrogazione delle «leggi della vergogna»⁹: tra essi i filosofi Antonio Banfi e Guido de Ruggiero e lo storico del diritto Vincenzo Arancio Ruiz, che sarebbe divenuto

⁶ F. MILL COLORNI, *Discriminazioni soavi*, in «Critica liberale», XII (2005), n. 120, p. 185.

⁷ *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento*, a cura di M. Toscano, Senato della Repubblica, Roma 1988, p. 61.

⁸ *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*, Guerini e Associati, Milano 2006, p. 15: «Dalle ricerche e dai confronti effettuati si può affermare che al di là di ogni ragionevole dubbio, la fonte principale sia stata la documentazione depositata presso il ministero dell'Interno, o presso la Questura o la Prefettura».

⁹ Così intitola il proprio lavoro V. DI PORTO: *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e Germania*, Le Monnier, Firenze 1999.

ministro di Grazia e giustizia nell'esecutivo costituito dopo la cosiddetta «svolta di Salerno»¹⁰.

Piero Calamandrei, il 2 agosto di quello stesso 1943, annotava quindi nel suo diario: «Nessuno parla di abrogazione delle leggi razziali»¹¹. E anzi nell'ambito della Santa Sede non mancò chi addirittura, pur intervenendo presso il governo Badoglio in favore delle famiglie di matrimonio misto celebrato successivamente all'ottobre 1938, riteneva che la legislazione razziale contenesse anche norme «meritevoli di conferma secondo i principii e le tradizioni della Chiesa cattolica»¹².

¹⁰ Dunque nel secondo governo Badoglio, in carica dal 22 aprile all'8 giugno 1944; e poi ministro della Pubblica Istruzione negli esecutivi Bonomi II e Parri.

¹¹ P. CALAMANDREI, *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, La Nuova Italia, Firenze 1997, p. 161 (in data 2 agosto 1943, «Nessuno parla di abolizione delle leggi razziali: anche molti che si rallegrano, o fingono, della caduta di Mussolini, sono filofascisti o germanofili») e pp. 170-171.

¹² *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit. p. 62; *Actes et documents du Saint-Siège*, Città del Vaticano 1975, IX, pp. 423-424 (doc. 289), 433-434 (doc. 296), 458-462 (doc. 317). L'intervento di parte vaticana presso il governo italiano non è controverso; avallato dall'allora Segretario di Stato, cardinale Luigi Maglione, fu condotto dal gesuita Pietro Tacchi Venturi. Su ciò riferiscono MILL COLORNI, *Discriminazioni soavi*, cit., p. 185; G. MICCOLI, *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Rizzoli, Milano 2000, p. 403; e D.I. KERTZER, *I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno*, Rizzoli, Milano 2002, p. 302, che così sintetizza la vicenda: «quello che aveva in mente l'inviato del Vaticano non era il cambiamento delle leggi antiebraiche. Anzi, rispecchiando le preoccupazioni di Pio XI di cinque anni prima, proponeva che il Vaticano prendesse l'iniziativa di *espungere solamente le clausole che discriminavano gli ebrei convertiti al cattolicesimo*. Il 18 agosto il cardinale Maglione rispose con entusiasmo a questa proposta, presumibilmente dopo averne discusso con Pio XII. Disse a padre Tacchi Venturi di fare il possibile per ottenere tre cambiamenti nelle leggi razziali: primo, le famiglie formate da coppie costituite da cattolici di nascita ed ebrei convertiti al cattolicesimo dovevano d'ora in poi essere considerate pienamente 'ariane'; secondo, gli individui che si accingevano a diventare cattolici all'epoca in cui le leggi razziali erano entrate in vigore ed erano stati successivamente battezzati dovevano essere considerati cattolici e non ebrei; terzo, i matrimoni celebrati fin dal 1938 tra cattolici di nascita e cattolici che fossero nati ebrei dovevano essere considerati validi dal punto di vista legale. Il 29 agosto padre Tacchi Venturi riferì di nuovo al Segretario di Stato. Dall'epoca della sua ultima lettera era stato contattato da un gruppo di ebrei italiani, che vivevano nel terrore dell'arrivo delle truppe naziste. Scriveva che lo avevano pregato di tornare completamente "alla legislazione introdotta dai regimi liberali e rimasta in vigore fino al novembre 1938" [...]. Ma, come riferiva l'inviato del Vaticano, aveva respinto le loro suppliche. Preparando la sua petizione al nuovo Ministro italiano degli Interni, "mi limitai, come dovevo, ai soli tre punti precisati nel venerato foglio di Vostra Eminenza del 18 agosto"».

L'atteggiamento del Vaticano costituì un segnale «che non va trascurato per analizzare la lunga vicenda delle reticenze, ambiguità, difficoltà e delle contraddizioni che caratterizzarono il processo di reintegrazione dei diritti degli ebrei»¹³; Mill Colorni arriva a ritenere che proprio «in conseguenza di questo passo della Santa Sede, le leggi razziali fasciste contro gli ebrei non furono abrogate per un atto di volontà autonoma dello Stato italiano all'indomani della caduta del fascismo, ma solo più tardi, e in esecuzione di una clausola dell'armistizio dell'8 settembre imposta all'Italia dagli alleati angloamericani»¹⁴.

Comunque: l'indugiare di Badoglio all'indomani del 25 luglio è certamente, di per sé, «stupefacente». Il primo documento a oggi noto nel quale il capo del governo affrontò il tema dell'abrogazione delle norme antiebraiche è datato 22 settembre 1943: con un telegramma a sua firma si informavano i Prefetti di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto – e per conoscenza il Comando supremo della missione militare angloamericana – del fatto che era allo studio un provvedimento volto all'abrogazione di «tutte le disposizioni limitative dell'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini italiani appartenenti alla razza ebraica», invitando contestualmente i destinatari a «darne conoscenza alle Autorità della Provincia e curarne la maggiore pubblicità»¹⁵. 22 settembre 1943: il che vuol dire che quel telegramma fu certamente spedito solo dopo che Badoglio aveva preso visione – all'inizio dello stesso mese – del secondo e più articolato testo di armistizio redatto dagli alleati, il cui art. 31 così disponeva: «Tutte le leggi italiane che implicano discriminazioni di razza, colore, fede od opinione politica saranno, se questo non sia già stato fatto, abrogate, e le persone detenute

¹³ F. MARGIOTTA BROGLIO, relazione in occasione della presentazione del volume *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia*, cit., a p. 18 della *brochure*.

¹⁴ MILL COLORNI, *Discriminazioni soavi*, cit., p. 186.

¹⁵ ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *Presidenza del Consiglio dei Ministri, Salerno 1943-1944*, cat. 3/16 - 1) *Disposizioni limitative dell'esercizio e reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica*, telegramma del 22 settembre 1943, n. 33/A.C. da Badoglio ai prefetti delle province pugliesi (citato in M. TOSCANO, *Dall'«antirisorgimento» al postfascismo*, in *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., p. 34).

per tali ragioni saranno, secondo gli ordini delle Nazioni Unite, liberate e sciolte da qualsiasi impedimento legale a cui siano state sottomesse. Il Governo italiano adempirà a tutte le ulteriori direttive che il Comandante Supremo delle Forze Alleate potrà dare per l'abrogazione della legislazione fascista e l'eliminazione di qualsiasi impedimento o proibizione risultante da essa»¹⁶.

Il testo del telegramma mostra come il linguaggio burocratico mostrasse ancora tracce più che evidenti di quelle espressioni che a partire dal 1938 avevano emarginato una parte dei cittadini italiani proprio facendo riferimento a presunti elementi razziali; ma, finalmente, «qualcosa cominciava a muoversi in direzione di una rimozione della normativa [...] fascista»¹⁷.

Tuttavia si trattava, appunto, solo della prima mossa: niente di più che l'indicazione di una inversione di tendenza. In mancanza di una formale abrogazione, infatti, le disposizioni razziste continuavano a rimanere a tutti gli effetti in vigore e – per esempio – gli «appartenenti alla razza ebraica» restavano esclusi dalle forze armate¹⁸. Si arrivò così al paradosso: quando, il 16 novembre 1943, Badoglio nominò Sottosegretari due uomini politici di ascendenza ebraica – Mario Fano e Guido Jung, rispettivamente alle Poste e Telegrafi e alle Finanze – le norme razziste non avevano ufficialmente perso validità di diritto dello Stato.

Una minuta della Presidenza del Consiglio datata 2 ottobre riassume la situazione in questi termini:

Le leggi che riguardano gli ebrei sono otto [...]. / Un'abrogazione pura e semplice delle stesse non è possibile perché occorre prevedere tutte le conseguenze che tali leggi hanno determinato nei patrimoni delle persone colpite ed il modo di rimetterle – per quanto oggi è possibile – nelle loro precedenti condizioni. / Ciò importa un esame approfondito della complessa

¹⁶ Le clausole dell'armistizio sono riportate in C.R.S. HARRIS, *Allied Military Administration of Italy 1943-1945*, Her Majesty's Stationery Office, London 1957, pp. 106-107.

¹⁷ TOSCANO, *Dall'“antirrisorgimento” al postfascismo*, cit., p. 34.

¹⁸ SARFATTI, *Gli ebrei negli anni del fascismo*, cit., p. 1730. L'Autore cita, per «varie risposte negative date dal capo di gabinetto del ministero della Guerra a ex ufficiali che chiedevano di riprendere servizio», l'Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, rep. H I, rac. I, cart. 14.

questione anche perché essa incide sugli interessi dei terzi resisi, nel frattempo, proprietari dei beni degli ebrei. / Lo studio è però molto avanzato ed appena ultimato formerà oggetto di un unico provvedimento legislativo¹⁹.

In queste poche righe erano già delineate alcune delle tematiche che avrebbero connotato la successiva produzione normativa e il relativo dibattito giurisprudenziale; e cioè, sostanzialmente: distinzione concettuale tra reintegrazione, restituzione, risarcimento, e – soprattutto – tutela della buona fede di un eventuale terzo acquirente del bene (tutela che nella prassi giudiziaria avrebbe portato a circoscrivere le ipotesi di annullamento o rescissione per lesione di alienazioni attuate da ebrei perseguitati e la stessa esperibilità dell'azione da parte di soggetti «colpiti dalla legge razziale»²⁰, e cioè avrebbe reso decisamente difficile il recupero di quanto perduto a causa della persecuzione).

Nell'autunno del 1943 l'elaborazione di provvedimenti riparatori era comunque avviato, seppure in un contesto caratterizzato da contraddizioni e ambiguità²¹; in un primo momento, ad esempio, si pensò addirittura di mantenere in vigore il primo e l'ultimo comma dell'art. 9 del decreto 17 novembre 1938, n. 1728²², che prescrivevano che l'appartenenza alla «razza ebraica» dovesse essere denunciata e

¹⁹ ACS, PCM, Salerno 1943-1944, cat. 3/16 – 1) *Disposizioni limitative dell'esercizio e reintegrazione dei diritti civili, politici e patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica*, appunto anonimo P.M. 167 del 2 ottobre 1943. Il testo è anche riportato in M. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, Franco Angeli, Milano 2003, pp. 254-255.

²⁰ Così qualificati in Sent. 16.06.1947 Trib. Torino (*Treves vs. S.A. Immobiliare S. Quintino e Battagliotti*) e Sent. Corte App. Torino 08.07.1948 (*Momigliano vs. Finucci*); queste due pronunce, sia detto per inciso, stabilirono l'esperibilità dell'azione, ma non mancò una pleora di decisioni di senso contrario: cfr. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., pp. 91-96; e ID., *Dalla legislazione antiebraica*, cit., pp. 483-486.

²¹ G. D'AMICO, *Quando l'eccezione diventa norma, La reintegrazione degli ebrei nell'Italia postfascista*, Bollati Boringhieri, Torino 2006, pp. 41-47, ove l'autrice si sofferma sugli effetti di quella che definisce come «continuità istituzionale col regime» fascista.

²² R.D.L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» (Roma) LXXIX, sabato 19 novembre 1938-XVII, n. 264.

annotata nei registri dello stato civile e della popolazione a pena di ammenda fino a lire duemila²³.

L'argomento venne iscritto all'ordine del giorno della riunione del Consiglio dei Ministri dell'8 dicembre; ma il verbale della stessa documenta un rinvio alla seduta successiva, per consentire ad alcuni membri del Governo di esaminare il materiale approntato. Lo stesso verbale riporta la posizione assunta in quella sede da Badoglio: «Circa lo schema di R.D.L. relativo alla reintegrazione degli ebrei nei diritti civili, il Capo del Governo è dell'avviso che: a) non si debba parlare di "razza", [...] ma soltanto di cittadini praticanti la religione ebraica; b) sia stabilito, con un articolo unico, che tutte le leggi e disposizioni razziali emanate dal governo fascista siano senz'altro abrogate; c) vengano date norme per la parte patrimoniale date le interferenze che in questo campo si sono ormai create nei confronti di terzi»²⁴.

Il 27 e il 28 dicembre il Consiglio approvava infine uno schema relativo alla reintegrazione patrimoniale e un altro concernente i diritti civili e politici. Si decideva, però, di pubblicare in quel momento soltanto le disposizioni contenute in quest'ultimo, rimandando invece a un momento successivo la pubblicazione di quelle concernenti gli aspetti patrimoniali: e ciò, si disse, «allo scopo di evitare possibili rappresaglie da parte dei tedeschi sugli ebrei viventi nei territori non ancora liberati»²⁵.

Se l'emanazione del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 25, segnò dal punto di vista della produzione giuridica «l'inizio del ritorno del pendolo»²⁶, l'*iter* della restituzione dei beni sarebbe stato concretamente avviato solo diversi mesi dopo: e cioè il 6 ottobre di quello stesso anno, con la pubblicazione del R.D.L. n. 26/1944. Una decisione discutibile e

²³ Così l'art. 23 di quella che Toscano indica come la redazione «A»: cfr. TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 255-257; e ID., *Dall'«antirrisorgimento» al postfascismo*, cit., pp. 36-39.

²⁴ ACS, PCM, *Salerno 1943-1944, Atti del Consiglio dei Ministri*, b. 8 Provvedimenti dal 24 novembre 1943 al 1° luglio 1944, f. Riunione Consiglio dei Ministri del 27 e 28 dicembre 1943.

²⁵ ACS, PCM, *Salerno 1943-1944, Atti del Consiglio dei Ministri, Gab.*, b. 9, f. 35 Schema di R.D.L. concernente la reintegrazione dei diritti patrimoniali dei cittadini italiani di razza ebraica: nota anonima e datata appunto 25 febbraio 1944.

²⁶ Così FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica*, cit., p. 477.

discussa²⁷, foriera di «conseguenze negative per il rapido reintegro dei diritti patrimoniali e di vivaci polemiche tra alleati e italiani sin dopo la liberazione di Roma»²⁸, la cui motivazione suonava già allora irragionevole. Se la legislazione riparatoria – non senza incertezze iniziali – era stata infine avviata all’inizio del 1944, «la mancata pubblicazione del decreto legge sui diritti patrimoniali rischiava di creare una situazione di confusione e di incertezza»²⁹.

Intanto, «la cosiddetta Repubblica Sociale Italiana, con Mussolini presidente, vantava la sua giurisdizione sui territori e sulle popolazioni controllati dalle truppe naziste»³⁰ e lì si impegnava a elaborare nuove norme persecutorie: per gli ebrei della porzione settentrionale della penisola si consumava l’ultimo atto della tragedia³¹. Studiosi come Carlo Ghisalberti hanno sottolineato l’assoluta illegittimità di quel potere, «per la sua genesi e per la mancanza di ogni consenso popolare. Da questo punto di vista l’avvenuta liquidazione del fascismo e la nomina del Governo Badoglio da parte della Corona confermavano implicitamente la volontà di resistenza e di non collaborazione della popolazione nei confronti di autorità considerate come illegittime, non ammettendosi logicamente altro Governo legale diverso da quello nominato dal Capo dello Stato»³².

²⁷ A giudizio di Toscano tale decisione appare «piuttosto singolare, vista la piega presa dalla situazione degli ebrei nelle regioni della Repubblica sociale occupate dai tedeschi»: TOSCANO, *Dall’«antirisorgimento» al postfascismo*, cit., p. 41; ID., *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 259-260.

²⁸ TOSCANO, *L’abrogazione delle leggi razziali*, cit. p. 64.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ C. GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia 1848/1994*, Laterza, Roma-Bari 2002 (1974), p. 387.

³¹ Diversi autorevoli studi hanno ricostruito le vicende legate agli arresti, all’internamento, alla deportazione degli ebrei nei territori della RSI. Per i riflessi di natura strettamente economica di quanto lì accadde si veda, in particolare, I. PAVAN, *Tra indifferenza e oblio, Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia, 1938-1970*, Le Monnier, Firenze 2004, pp. 147-182, cui si rimanda per approfondimenti.

³² GHISALBERTI, *Storia costituzionale d’Italia*, cit., p. 382. Ad avviso dello storico del diritto italiano e contemporaneista, l’autorità di Salò era fondamentalmente illegittima «in quanto non derivava il suo potere dalla legge né dalla legale successione ad un precedente Governo regolarmente investito di potere formale. Di più la completa mancanza di consenso popolare alle istituzioni della Repubblica Sociale, provata dalla generale opposizione dei cittadini a un regime considerato satellite o vassallo dell’occupante tedesco, impediva di assimilarla ai cosiddetti “governi di fatto”» (*ivi*, p.

In concreto, i provvedimenti anteriori all'8 settembre 1943 sono stati abrogati: ovvero «cancellati» con efficacia *ex nunc*, cioè a partire dal momento dell'avvenuta abrogazione (sino al quale devono considerarsi produttivi di effetti); gli atti della RSI sono invece considerati privi di efficacia giuridica: oggetto pertanto non di abrogazione, ma di una declaratoria di nullità e quindi inefficaci *ex tunc*, quindi sin dalla loro produzione.

Abrogazione e riparazione

a. Il Comitato di Liberazione Nazionale alla guida del Paese: il periodo precostituzionale e il ritorno al principio di eguaglianza di fronte alla legge

Sulla base costituita dai regi decreti legge 25/1943 e 26/1943 fu successivamente costruito tutto l'edificio normativo riparatorio. Il primo, «oltre a decretare l'abrogazione della legislazione antiebraica del fascismo, restituiva le cittadinanze revocate nel 1938, dichiarava inesistenti le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile e in quelli della popolazione; riammetteva in servizio d'ufficio i dipendenti dello Stato e degli enti locali radiati per la loro appartenenza alla 'razza' ebraica, a domanda quelli delle altre amministrazioni; autorizzava il capo del governo ad emanare le norme complementari, integrative e regolamentari per l'attuazione del

387). Tale posizione è autorevolmente condivisa; si vedano, ad esempio, G. PERTICONE, *La Repubblica di Salò*, Leonardo, Roma 1947; M.S. GIANNINI, lemma *Repubblica Sociale Italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1988, XXIX, pp. 894-901; con riferimento alla teoria dei cosiddetti governi Quisling, o governi fantoccio, T. BALLARINO, lemma *Repubblica Sociale Italiana*, in *Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino 1968, XV, pp. 467-473 (e in particolare pp. 469-470). In questi termini Vittorio Foa: «Quando si parla di quel periodo come di una guerra civile (ed è giusto perché fu anche una resa dei conti armata fra italiani), non si può pensare a una equiparazione dei due campi. Se si pensa allo scontro fra due diverse Italie è visibile l'abisso che le separava in quei primi anni quaranta. Da un lato la Resistenza, costruita da partiti diversi fra loro ma uniti da un obiettivo comune, l'idea di una nazione aperta al mondo e rispettosa degli individui e delle loro aggregazioni sociali, civili, religiose. Dall'altra il partito unico, una feroce persecuzione razzista (la caccia all'ebreo per metterlo a morte ne è un particolare), l'esaltazione di una cultura di morte» (V. FOA, *Questo Novecento. Un secolo di passione civile. La politica come responsabilità*, Einaudi, Torino 1996, p. 169).

decreto»³³. Il suo articolo 1 reintegrava i cittadini ebrei «nel pieno godimento dei diritti civili e politici eguali a quelli di tutti gli altri cittadini dei quali hanno eguali doveri»³⁴; e dichiarava abrogate «tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto, richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile»³⁵.

Sul tardivo e circoscritto intervento normativo dell'esecutivo Badoglio si sarebbe innestata, dall'estate 1944 e in un quadro di governo decisamente mutato³⁶, una produzione legislativa intensa, caratterizzata da motivazioni meno ambivalenti e da obiettivi più chiaramente determinati. I governi successivi, infatti, «non più emanazione regia ma invece espressi dal Comitato di Liberazione Nazionale, sentirono più seriamente l'esigenza politica e morale»³⁷ di chiudere i conti con il razzismo fascista; proprio la «partecipazione dei partiti antifascisti alla direzione politica del paese consentì di approvare, fra il '44 e il '47, ventidue leggi che, oltre a ripristinare i diritti civili e politici degli ebrei, liberavano il mondo universitario da ogni barriera antisemita»³⁸.

Il principio dell'eguaglianza di fronte alla legge intrecciava, negli esecutivi nati dai movimenti di opposizione al fascismo, «primo e secondo Risorgimento nel segno di uno Stato che fosse sempre più casa

³³ TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., p. 261.

³⁴ R.D.L. 25/1944, art. 1.

³⁵ R.D.L. 25/1944, art. 1, cpv.

³⁶ «Mentre Badoglio e i ministri nominati alla caduta del regime fascista il 25 luglio 1943 si consideravano, ai sensi dello Statuto albertino, i ministri del re secondo una visione dei loro poteri che sembrava piuttosto aderire al modello di una monarchia costituzionale pura e che pareva suffragata anche dall'assenza di istituti rappresentativi, il Ministero costituito il 18 giugno 1944 sotto la presidenza di Bonomi in questo si differenziava profondamente da quello che l'aveva preceduto. Emanazione diretta dei partiti rappresentati nel Comitato di liberazione nazionale, che si era attribuito il potere di designare alla Corona il Governo, il Ministero Bonomi sembrava essere quasi l'organo esecutivo di questo, ritenendosi solo formalmente legato alla monarchia che aveva accettato di nominarlo conferendogli un crisma di legalità»: così GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia*, cit., pp. 396-397.

³⁷ FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 87.

³⁸ G. SPADOLINI, *Prefazione*, in *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia*, cit., p. 16.

comune di tutti i cittadini»³⁹. Le resistenze opposte da alcune frange dell'apparato statale alla riaffermazione di tale principio – e, in concreto, al suo manifestarsi nelle esigenze reintegratorie, restitutorie, risarcitorie – sarebbero negli anni successivi emerse a livello giurisprudenziale, non legislativo: e dunque nella pratica applicazione del diritto nelle corti di giustizia, dove si sarebbe effettivamente misurata l'incidenza di norme pur significative, ma anche la capacità della classe dirigente antifascista di rendere concreti i propri principi nella vita quotidiana dei cittadini e del Paese.

In sintesi, sono da ascrivere al governo Bonomi: il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 209, per i notai colpiti da disposizioni razziali o dispensati per motivi politici; quello del 10 agosto 1944, n. 195, per la rettifica degli atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali; quello del 14 settembre 1944, n. 287, recante disposizioni abrogative di tutte le norme razziste contenute nel codice civile del 1942; quello del 5 ottobre 1944, n. 249, con il quale fu dichiarata l'inefficacia giuridica delle confische e dei sequestri disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico della sedicente repubblica sociale italiana; quello del 6 ottobre 1944, n. 252, per la reintegrazione nei diritti patrimoniali, cui si è già fatto cenno; quelli del 19 ottobre 1944, n. 301, relativo alla revisione delle carriere dei pubblici dipendenti, e n. 306, recante norme complementari per la reintegrazione nei diritti civili e politici; quello del 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali; quello del 5 aprile 1945, n. 238, in materia di istruzione superiore; quello del 12 aprile 1945, n. 222, recante norme di attuazione del R.D.L. 26/1944⁴⁰.

Il secondo esecutivo Bonomi rassegnò le dimissioni in seguito alla liberazione dell'Italia settentrionale: e cioè quando si trattò di allargare

³⁹ Ivi, p. 15. Sulla «continuità [...] fondata sulla visione della Resistenza come di un secondo Risorgimento», cfr. anche GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia*, cit., p. 411.

⁴⁰ Si veda, per un'elencazione peraltro parzialmente difforme da quella qui proposta, FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 87; e ID., *Dalla legislazione antiebraica*, cit., p. 480. Si deve in ogni caso all'Autore il criterio seguito per la sistematizzazione.

l'area di direzione politica del Paese alle forze rappresentate nel Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia⁴¹, che aveva svolto un ruolo fondamentale nella Resistenza. La lunga crisi ministeriale che ne seguì si concluse il 19 giugno 1945 con la formazione di una compagine di governo presieduta da Ferruccio Parri, che sarebbe durata solo pochi mesi – sino al novembre successivo – e avrebbe deluso molte delle aspettative in essa riposte⁴². Il primo decreto legislativo luogotenenziale in materia controfirmato da Parri fu quello del 10 agosto, contenente disposizioni sulla denuncia dei beni oggetto di confische, sequestri o altri atti consimili «sotto l'impero del sedicente governo repubblicano»⁴³ di Salò; pure d'iniziativa del governo Parri il decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880, con norme integrative sulla riammissione in servizio e la ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici e razziali,

⁴¹ Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia aveva abrogato con proprio decreto le norme razziste, nei territori sotto il suo controllo, sin dal settembre 1944: cfr. Decreto 14 settembre 1944 del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia, *Abolizione della legislazione razziale*, (Milano?), 14 settembre 1944.

⁴² Così P. GINSBORG, *Storia d'Italia 1943-1996. Famiglia, società, Stato*, Einaudi, Torino 1998 (1989), p. 82: «Sembrò che un governo guidato dall'amatissimo partigiano 'Maurizio' – nome di battaglia di Parri negli anni della clandestinità – potesse realizzare le innumerevoli speranze sorte nel 1943-'45, sembrò che la Resistenza fosse giunta al potere. In effetti la distanza tra apparenza e realtà non poteva essere più ampia»; e p. 103: «esso [N.d.R. il governo Parri] diede costantemente l'impressione di non essere all'altezza della situazione. Uno dei principali problemi era costituito da Parri medesimo: uomo coraggioso, onesto, largamente rispettato, non aveva però la stoffa di un presidente del Consiglio. Invece di stabilire un preciso ordine di priorità, Parri si lasciava sopraffare giorno e notte dalla routine amministrativa – dall'incessante andirivieni di delegazioni partigiane e di altra gente [...]. Deciso e intrepido come partigiano, Parri risultò incerto fino all'ultimo come capo di un governo che doveva essere innovatore [...]. Dietro il personale fallimento di Parri stavano i limiti del suo partito [il Partito d'Azione, N.d.R.] e della sinistra in generale». Cfr. anche GHISALBERTI, *Storia costituzionale d'Italia*, cit., p. 401: «Si trattò [...] di un governo assai debole ancorché, nelle intenzioni e nei programmi delle forze che avevano determinato la caduta del Ministero Bonomi, avrebbe dovuto essere l'espressione di un radicale rinnovamento del paese per opera dell'antifascismo militante e degli uomini che avevano fatto la Resistenza. In realtà, appariva più che mai lacerato dai dissensi tra gli elementi moderati [...] e quelli ispirati invece da una visione radicalmente innovativa [...]. Così tra contrasti interni, errori di conduzione politica [...] e difficoltà di ogni genere, finì col perdere presto l'originario slancio [...] logorandosi progressivamente».

⁴³ D.L.Lgt. 10 agosto 1945, n. 506, *Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» (Roma) LXXXVI, martedì 4 settembre 1945, n. 106.

e quello del 12 ottobre 1945, n. 668, che prorogava i termini per le dichiarazioni di convalida o – viceversa – di inefficacia di atti emanati dalla Repubblica Sociale.

De Gasperi formò in dicembre il successivo governo, controfirmando nei mesi seguenti i decreti legislativi luogotenenziali 87/1946, sulla riammissione in servizio del personale della Guardia di finanza dispensato per motivi politici o razziali; 138/1946, con integrazioni per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle amministrazioni pubbliche; 393/1946, in materia di beni confiscati, sequestrati o comunque sottratti a perseguitati razziali durante il regime di Salò; e il regio decreto legislativo 535/1946, che Umberto di Savoia firmava stavolta da re e non come luogotenente, sulla riassunzione in ruolo dei docenti universitari precedentemente rimossi. Allo stesso periodo risale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 1946, sulla non applicabilità, per ovvie ragioni, della legge di guerra nei confronti di sudditi tedeschi già vittime delle norme antiebraiche naziste. Poi, durante i lavori dell'Assemblea costituente, ancora De Gasperi controfirmò i seguenti provvedimenti adottati nella forma di decreti del Capo provvisorio dello Stato⁴⁴: 364/1947, con disposizioni per la devoluzione all'Unione delle Comunità israelitiche dei beni di proprietà di persone decedute per atti di persecuzione razziale, dopo l'8 settembre 1943, senza lasciare eredi; 373/1947, per il conferimento a perseguitati politici e razziali di cattedre negli istituti di istruzione elementare e media; 762/1947, a proroga dei termini per rivendicare beni confiscati o sequestrati; 771/1947, con estensione del termine per esercitare l'azione di rescissione ai sensi dell'art. 19 D.L.Lgt. 222/1945; 801/1947, sulla reintegrazione dei perseguitati razziali nei propri diritti patrimoniali; 1725/1947, con norme per il ripristino del contributo statale a favore degli asili infantili israelitici.

⁴⁴ L'elencazione che segue è sintetica e non esaustiva.

Il 2 giugno 1946, intanto, gli italiani avevano votato per scegliere la forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati dell'Assemblea costituente⁴⁵.

b. La Repubblica Italiana e la Costituzione: principio di eguaglianza e concetto di libertà religiosa negli articoli 3, 8, 19, 20

Il 28 giugno l'Assemblea costituente elesse Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, che si insediò il 10 luglio e fu investito dell'autorità sino ad allora transitoriamente esercitata dal Presidente del Consiglio. I deputati procedettero, quindi, all'elaborazione e redazione della carta fondamentale dell'Italia repubblicana, che sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio 1948.

Dal testo del documento costituzionale emergeva chiaramente come i deputati avessero inteso valorizzare il legame ideale della Repubblica con il Risorgimento e, dunque, il principio della continuità dello Stato pur nel mutare dei suoi ordinamenti e di fronte alle trasformazioni di molti aspetti della vita pubblica. Sulla condizione giuridica dei cittadini ebrei, la Costituzione non incise con norme dirette e suscettibili di applicazione immediata, né del resto si proponeva di farlo; «ma riaffermò quei principi di libertà religiosa, che la prassi e la giurisprudenza avevano tratto tra il 1880 e il 1920 dallo Statuto albertino»⁴⁶, indicandone al legislatore e ai cittadini le nuove implicazioni e gli ulteriori sviluppi.

L'art. 3, comma 1°, della Costituzione, in particolare, poneva il principio di eguaglianza alla base della legislazione repubblicana, sancendo che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali»⁴⁷; e

⁴⁵ Sulla normazione del periodo 1945-1947: TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., pp. 269-275.

⁴⁶ FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 107.

⁴⁷ *Costituzione della Repubblica Italiana*, art. 3, comma 1°, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» (Roma) LXXXVIII, sabato 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria.

dunque vietando per il futuro ogni normativa discriminatoria nei confronti di gruppi etnici o religiosi minoritari, escludendo ogni modificazione della capacità giuridica per cause razziali o religiose, proibendo l'attribuzione di situazioni giuridiche soggettive differenziate in funzione dell'appartenenza etnica o confessionale: sarebbe oggi costituzionalmente illegittima ogni disposizione che attribuisse alla razza o al credo una «rilevanza discriminante»⁴⁸. A corollario del principio di eguaglianza, il capoverso dello stesso articolo stabiliva che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»⁴⁹.

La nuova accezione del principio di eguaglianza delineata nel testo redatto dai deputati costituenti si esprime più compiutamente nei successivi articoli 8 e 19: il diritto di cui all'art. 3 non poteva, infatti, tradursi in un obbligo di omologazione o assimilazione ai costumi della maggioranza per quei gruppi o quei singoli individui la cui fisionomia culturale o spirituale si costituisse nel rispetto dei diritti dall'ordinamento riconosciuti o attribuiti ad altri soggetti; doveva invece porsi, in qualche modo, come diritto alla diversità. «Alla rivendicazione della libertà di essere come gli altri – annota Fubini – doveva sostituirsi la rivendicazione della libertà di essere ebrei. Il diritto di essere come gli altri doveva tradursi, anche per gli ebrei, nel diritto di essere se stessi»⁵⁰.

L'articolo 19 stabilisce infatti che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume»: e dunque afferma il diritto alla libertà religiosa in quanto libertà individuale. È evidente la maggiore ampiezza della libertà sancita dall'art. 19 della

⁴⁸ C. MIRABELLI, lemma *Israeliti* in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1972, XXII, pp. 968-983, p. 973.

⁴⁹ *Costituzione della Repubblica Italiana*, cit., art. 3, cpv.

⁵⁰ FUBINI, *Dalla legislazione antiebraica*, cit., pp. 477-478.

Costituzione rispetto a quella riconosciuta a chi professasse fede diversa da quella cattolica dalla legge 24 giugno 1929, n. 1159, sull'esercizio dei culti ammessi: mentre, infatti, l'art. 19 vieta soltanto la pratica di «riti contrari al buon costume», la legge n. 1159/1929 estendeva il divieto, sotto un duplice profilo, ai «principi [...] e [...] riti contrari all'ordine pubblico e al buon costume»⁵¹, consentendo pertanto allo Stato «un controllo incompatibile con la libertà di pensiero»⁵²; l'art. 19 della carta fondamentale della Repubblica riconosce inoltre il diritto di fare «propaganda», mentre l'art. 5 della legge n. 1159 parlava soltanto di «libertà di discussione in materia religiosa» (differenza che appare rilevante se interpretata alla luce della giurisprudenza e della dottrina precostituzionali). Emerge quindi «un nuovo status di libertà [...]: la libertà religiosa come condizione di eguaglianza in luogo della libertà religiosa come privilegio. A partire dal 1 gennaio 1948, la libertà di esercitare anche in pubblico un culto diverso dalla religione cattolica cessò di essere un'eccezione, riservata ai culti ammessi, e diventò la regola: *Tutti hanno il diritto...*, così comincia l'art. 19 della Costituzione»⁵³.

Il primo comma dell'articolo 8 della Carta fondamentale dello Stato iscrive tali nuovi valori, tale nuovo status, sul piano delle libertà collettive: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge»⁵⁴: egualmente libere, appunto, non più solo ammesse⁵⁵.

E l'articolo 20 completa il quadro: «Il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami

⁵¹ Art. 1 della L. 24 giugno 1929, n. 1159, *Norme sull'esercizio dei culti ammessi*; e R.D. 28 febbraio 1930, n. 289, *Norme di attuazione della l. 24 giugno 1929, n. 1159*.

⁵² FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 109.

⁵³ FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 109.

⁵⁴ *Costituzione della Repubblica Italiana*, cit., art. 8, comma 1.

⁵⁵ Il riconoscimento espresso dall'art. 8, anche ai due successivi commi («Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. / I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze»), avrebbe trovato compimento solo nel 1987, con la stipula dell'Intesa tra Stato e Unione delle Comunità. Si veda in proposito FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., pp. 109-146.

fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività»⁵⁶.

Dal 1 gennaio 1948, il diritto di essere uguali è – per gli individui e per le collettività, per gli ebrei e non solo – anche il diritto di essere diversi.

c. Gli anni della presidenza Einaudi. Epurazione mancata e orientamenti giurisprudenziali. Alcuni temi significativi: annullamento e rescissione contrattuale, restituzioni, riassunzioni. La difficile condizione degli ebrei reintegrati nelle università

Lo scioglimento dell'Assemblea costituente e la fine dei pur deboli governi di coalizione di matrice CLN segnarono la conclusione di un periodo di abbondante produzione legislativa «intesa a venire incontro alle esigenze dei perseguitati»⁵⁷ e a riparare in qualche modo i danni prodotti dalle norme antiebraiche. Per gli anni della presidenza Einaudi vale in effetti la pena di ricordare solo la legge 84/1949, d'iniziativa dell'esecutivo De Gasperi⁵⁸.

È invece proprio durante quel settennato, tra il 1948 e il 1955, che si affermarono significativi orientamenti giurisprudenziali volti in concreto a circoscrivere l'efficacia della legislazione abrogatrice⁵⁹.

Al riguardo va detto che, dopo la caduta del regime fascista, la questione di una riforma degli apparati burocratici dello Stato non fu

⁵⁶ *Costituzione della Repubblica Italiana*, cit., art. 20.

⁵⁷ FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 88.

⁵⁸ *Ibid.*, ove, peraltro, si legge anche che «per il valore di principio vanno tuttavia menzionate la l. 20/6/1952 n. 645 sulla repressione dell'attività fascista (la cosiddetta Legge Scelba) e la l. 11/3/1952 n. 153 portante adesione dell'Italia alla Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio».

⁵⁹ FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 88. Così TOSCANO, *Ebraismo e antisemitismo in Italia*, cit., p. 275: «Dalla fine del 1947, l'attività legislativa volta a sanare le conseguenze arrecate dall'applicazione delle leggi razziali si attenuava, fin quasi ad annullarsi, per circa sette anni; mentre le conseguenze delle ferite provocate dalle persecuzioni continuavano a farsi sentire pesantemente, emergevano resistenze nell'applicazione delle leggi: il 24 marzo 1948, in una lettera al vicepresidente del Consiglio Pacciardi, Cantoni [N.d.R. Raffaele Cantoni, allora presidente dell'Unione delle Comunità israelitiche] lamentava ritardi nell'attuazione di talune disposizioni e tornava a chiedere l'assimilazione dei perseguitati razziali ai reduci; nel contempo, cominciavano a delinearsi con chiarezza tendenze all'interpretazione restrittiva» delle norme riparatorie.

mai concretamente posta. La sottovalutazione di questi aspetti, tanto sorprendente quanto innegabile, è stata attribuita a «un'erronea credenza nella neutralità delle istituzioni statali»⁶⁰; quale che fosse la causa, il risultato fu comunque che negli anni dal 1945 al 1947 nessuna delle strutture di gestione della cosa pubblica fu messa in discussione «e non si fece alcun tentativo per rinnovare l'amministrazione centrale a Roma»⁶¹, amministrazione dilatatasi a dismisura proprio negli anni di Mussolini. Se l'apparato era rimasto sostanzialmente immutato, nemmeno a livello di risorse umane intercorsero cambiamenti significativi: tra il 1944 e il 1948 venne avviata quella che è stata autorevolmente definita «la ridicola macchina montata per la defascistizzazione»⁶², fatta di norme farraginose e ambigue che vennero applicate in modo parziale e reticente, e l'epurazione si risolse pertanto in «un fallimento completo. La magistratura non ne fu minimamente toccata e quando arrivò il suo turno di giudicare prosciolsi quanti più imputati poté dall'accusa di collaborazione col passato regime. Anche altri settori del personale statale rimasero inviolati. Nel 1960 si calcolò che 62 dei 64 prefetti di 1^a classe in servizio erano stati funzionari sotto il fascismo. Lo stesso era vero per tutti i 135 questori e per i loro 139 vice. Solo cinque di essi avevano partecipato in qualche modo alla Resistenza. I dirigenti fascisti furono assolti con formulazioni oltraggiose»⁶³. Infine, nel giugno 1946, Togliatti promulgò un'amnistia che decretò anche ufficialmente la fine di qualsiasi tentativo di epurazione⁶⁴.

⁶⁰ GINSBORG, *Storia d'Italia 1943-1996*, cit., p. 106.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² M.S. GIANNINI, *Apparati amministrativi*, in *La nascita della Repubblica*, Atti del convegno di studi storici, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 4-5 giugno 1987, «Quaderni di vita italiana», III (1987), p. 245.

⁶³ GINSBORG, *Storia d'Italia 1943-1996*, cit., p. 107.

⁶⁴ *Ibid.* Ginsborg continua in questi termini: «Proposta per motivi umanitari, l'amnistia sollevò una valanga di critiche. Grazie alle sue norme sfuggirono alla giustizia anche i fascisti torturatori. Venne stabilita una distinzione grottesca e disgraziata tra torture 'normali' e 'sevizie particolarmente efferate'. Con questa formula i tribunali riuscirono ad assolvere crimini quali lo stupro plurimo di una partigiana, la tortura di alcuni partigiani appesi al soffitto e presi a calci e pugni come un sacco da pugile, la somministrazione di scariche elettriche sui genitali attraverso i fili di un telefono da campo. Per quest'ultimo caso la Corte di Cassazione stabilì che le torture

Questo mancato rinnovamento a livello burocratico e – al contrario – la matrice antifascista e resistenziale degli organi legiferanti spiegano lo scarto segnalato da Guido Fubini: «Le resistenze opposte dall'apparato statale alla riaffermazione del principio di eguaglianza ed alle esigenze restitutorie e riparatorie sono molto più rilevanti nella giurisprudenza che nella legislazione»⁶⁵. È peraltro rilevabile una diversità di approccio e di orientamento in qualche modo rapportabile al grado di giudizio: è infatti «indubbia la tendenza delle magistrature inferiori (Tribunali e qualche Corte d'Appello, specie quella torinese) ad adottare un'interpretazione estensiva e piuttosto favorevole ai perseguitati»⁶⁶ per le disposizioni abrogatrici della legislazione razziale, per le norme reintegrative nei diritti civili e politici, per quelle restitutorie dei diritti patrimoniali e risarcitorie; ma «altrettanto indubbia è la tendenza delle magistrature superiori (Corte di Cassazione e Corte d'Appello) ad adottare un'interpretazione restrittiva e piuttosto sfavorevole»⁶⁷. Per esempio, la propensione dei giudici di primo grado a riconoscere alle disposizioni abrogatrici efficacia retroattiva «incontrò la decisa resistenza»⁶⁸ del tribunale supremo.

'furono fatte soltanto a scopo intimidatorio e non per bestiale insensibilità come si sarebbe dovuto ritenere se tali applicazioni fossero avvenute a mezzo della corrente ordinaria'. Alla fin fine l'unica effettiva epurazione fu quella condotta dai ministri democristiani contro i partigiani e gli antifascisti che erano entrati nell'amministrazione statale subito dopo l'insurrezione nazionale. Lentamente ma con determinazione De Gasperi sostituì tutti i prefetti nominati dal Clnai con funzionari di carriera di propria scelta. E nel 1947-48 il nuovo ministro democristiano degli Interni, Mario Scelba, epurò rapidamente la polizia dal consistente numero di partigiani che vi erano entrati nell'aprile 1945». Sull'epurazione e i suoi effetti si veda anche C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino 1995.

⁶⁵ FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 89; e ID., *Dalla legislazione antiebraica*, cit., p. 481.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.* Fubini ricorda, *pro* efficacia retroattiva, la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 23 gennaio 1948 (Pres. D. R. Peretti Griva) e quella del Tribunale di Firenze del 15 luglio 1947; in senso contrario la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1.299 del 7 maggio 1955, da cui le espressioni virgolettate (*ivi*, rispettivamente p. 90 e p. 482). E' da considerare che i giudici delle magistrature inferiori erano certamente più giovani e di nomina più recente.

La questione più dibattuta dalla giurisprudenza fu allora quella dell'interpretazione dell'articolo 14 del R.D.L. 20 gennaio 1944, n. 26, che consentiva di esercitare l'azione di annullamento per tutti i contratti di cessione di beni immobili, ove risultasse incontestabilmente provato che la cessione (vendita, donazione o altro) fosse avvenuta per sottrarsi all'applicazione delle leggi antiebraiche «con la riduzione della propria quota di disponibilità degli immobili»⁶⁹; e dell'articolo 19 del D.L.Lgt. 12 aprile 1945, n. 222, che per lo stesso ordine di ragioni rendeva esperibile l'azione di rescissione per lesione entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra e per lesioni eccedenti un quarto del valore della cosa all'atto dell'alienazione di essa da parte di persona «colpita dalle disposizioni razziali dopo il 6 ottobre 1938»⁷⁰ (derogando quindi, in favore delle vittime di tali disposizioni, a quanto stabilito dagli articoli 1448 e 1449 del Codice civile, ai cui sensi tale azione si prescrive in un anno dalla stipula del contratto e non è ammissibile se non per lesione eccedente la metà del valore del bene). Al riguardo, la questione «verteva soprattutto sull'esperibilità o meno delle azioni in parola da parte degli ebrei 'discriminati' (ironia del linguaggio giuridico!)»⁷¹: cioè di quegli ebrei che, ai sensi dell'art. 72 del R.D.L. n. 126/1939 e per gli effetti dello stesso decreto, erano stati equiparati ai cittadini italiani non considerati di razza ebraica⁷². Da un punto di vista pratico, all'adozione dell'uno o invece dell'altro indirizzo giurisprudenziale conseguivano effetti ben diversi: «l'annullamento o la rescissione di un contratto stipulato prima della guerra poteva comportare il diritto a riottenere il bene restituendo soltanto il prezzo nel frattempo enormemente svilito»⁷³; mentre «il mancato riconoscimento dell'azione lasciava privi di tutela quegli ebrei che, pur essendo stati

⁶⁹ R.D.L. 26/1944, art. 14.

⁷⁰ D.L.Lgt. 222/1945, art. 19.

⁷¹ S. BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali e bibliografia giuridica*, in *L'abrogazione delle leggi razziali*, cit., p. 84.

⁷² Art. 72 R.D.L. 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, *Norme di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1.728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica*, in «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia» (Roma) LXXX, sabato 11 febbraio 1939-XVII, n. 35.

⁷³ BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali*, cit., p. 85.

‘discriminati’, avevano, per la preoccupazione della possibile revoca di tale discriminazione o più genericamente per il timore suscitato dal contesto delle norme persecutorie, svenduto a prezzo irrisorio i loro beni»⁷⁴. La Corte di Cassazione negò inizialmente la titolarità dell’azione di annullamento da parte di «cittadini italiani già appartenenti alla razza ebraica, che fossero stati discriminati»⁷⁵ nell’accezione qui chiarita del termine, poi ribadì lo stesso principio con riferimento all’azione di rescissione⁷⁶, in seguito confermò i propri orientamenti in una serie di giudicati successivi⁷⁷; mentre la giurisprudenza di primo grado restò divisa tra i due indirizzi contrapposti⁷⁸. Altre dispute giurisprudenziali si incentrarono sul significato dell’espressione ‘quota di disponibilità’ di cui all’art. 14 del

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Corte di Cassazione, sentenza 18 luglio 1949, n. 1.857, in «Foro italiano», 1949, I, 1.056, menzionata in BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali*, cit., p. 85.

⁷⁶ Corte di Cassazione, sentenza 26 giugno 1950, n. 1.624, in «Foro italiano», 1950, I, 802 (su cui pure BENVENUTO, *Orientamenti giurisprudenziali*, cit., p. 85).

⁷⁷ Ancora Benvenuto, *ibid.*, cita Cass. 20 maggio 1953, n. 1.475, e Cass. 14 luglio 1953, n. 2.283. Va segnalata la considerazione dell’Autore, che non ritiene sussistano elementi sufficienti per rintracciare in quegli orientamenti «un residuo di una qualche forma – sia pure inconsepevole – di ideologia antiebraica. Leggendo [...] attentamente quelle sentenze un sospetto del genere non appare dimostrabile e semmai risalta, come in altre sentenze dell’epoca, la tendenza della Cassazione ad interpretare le norme in maniera eccessivamente formale e letterale e quindi in un senso (che valeva per tutti) statico e restrittivo». Invece, a giudizio di Benvenuto, va «osservato che probabilmente non fu senza influenza sull’orientamento giurisprudenziale il fatto che nella vertenza sollevata presso il tribunale e poi presso la Corte d’appello di Bologna [N.d.R. Trib. Bologna 22 febbraio 1947 (*Passigli vs. Soc. An. Civ. Agricola S. Benedetto/Valenza/Amministrazione Finanze dello Stato*, in «Giurisprudenza italiana», 1947, I, 2, 289); App. Bologna 15 giugno 1948 (*id.*, in «Giurisprudenza italiana», 1948, I, 2, 534); poi Cass. 18 luglio 1949, n. 1857 (*id.*, in «Foro italiano», 1949, I, 1056)] l’attore fosse un ebreo ‘discriminato’ perché squadrista».

⁷⁸ Per il riconoscimento dell’azione di annullamento si erano pronunciati, ad esempio, il Tribunale di Torino con sentenza 16 giugno 1947 (*Treves vs. S.A. Immobiliare S. Quintino e Battagliotti*, in *Giurisprudenza italiana*, 1947, I, 2, 120) e la Corte d’Appello dello stesso capoluogo piemontese con sentenza 8 luglio 1948 (*Momigliano vs. Finucci*, in *Giurisprudenza italiana*, 1948, I, 2, 535); contro, tra gli altri, Trib. Firenze 15 luglio 1947 (*Forti vs. Campolmi e Grazzini*, in *Giurisprudenza italiana*, 1948, I, 2, 120) e Trib. Bologna 22 febbraio 1947 (*Passigli vs. Soc. An. Civ. Agricola S. Benedetto/Valenza/Amministrazione Finanze dello Stato*, in *Giurisprudenza italiana*, 1947, I, 2, 289); FUBINI, *La condizione giuridica dell’ebraismo italiano*, cit., pp. 91-94; e ID., *Dalla legislazione antiebraica*, cit., pp. 483-485. Si veda anche, per approfondimenti, S. MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all’età repubblicana*, in *Storia d’Italia. Annali*, cit., pp. 1765-1827, pp. 1804-1806.

R.D.L. 26/1944; e anche in questo caso prevalsero indirizzi interpretativi volti a ridurre la portata della misura riparatrice⁷⁹; altri problemi si posero con riferimento alla compatibilità delle due distinte azioni di annullamento e di rescissione.

Comunque, per quanto riguarda i beni immobili, quelli mobili registrati (ad esempio le automobili) o le aziende, che erano stati confiscati, sequestrati, o comunque sottratti agli ebrei, la prevista retrocessione «non diede luogo a soverchi contrasti»⁸⁰ giurisprudenziali.

Diverso fu invece il caso dei beni mobili: perché di restituzioni si potesse parlare, era infatti innanzitutto necessario che si verificassero almeno due condizioni fondamentali: che gli oggetti a suo tempo espropriati esistessero ancora e che ne fossero chiaramente individuabili i nuovi possessori (il che, dopo gli sconvolgimenti che avevano caratterizzato gli anni della Repubblica sociale e dell'occupazione tedesca, non era assolutamente scontato).

Non solo: va anche detto senza mezzi termini che, rispetto ai beni mobili, la maggior parte delle decisioni dei giudici tese piuttosto a tutelare il terzo acquirente rispetto all'originario proprietario ebreo, interpretando come buona fede l'evidente ignoranza – da parte del terzo – che chi gli vendeva il bene non ne fosse proprietario; e ciò nel presupposto che il venditore, e cioè lo Stato, avesse agito appunto come legittimo proprietario «per diritto di confisca stabilito da una legge»⁸¹. L'orientamento generalmente seguito, in sintesi, negò la retrocessione di beni mobili sequestrati, o comunque sottratti a soggetti colpiti dalle leggi razziali sotto il regime della Repubblica Sociale, in nome del diritto dei terzi che avevano successivamente acquistato quei beni da chi li aveva sequestrati: e ciò anche in casi in cui risultasse chiaro che l'acquirente era informato sulla provenienza dell'oggetto della compravendita e sullo status dei proprietari originari. Solo «qualche

⁷⁹ Mazzamuto cita, tra altre pronunce, Cass. 23 gennaio 1953, n. 201 (*De Benedetti e Lattes vs. Visconti di Modrone*, in «Foro italiano», 1950, I, 496).

⁸⁰ MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto*, cit., p. 1806.

⁸¹ *Ibid.*, pp. 1806-1807, cita alcune sentenze elencate: Trib. Cremona 19 febbraio 1949 (*Finzi et al. vs. Ferrari*, in *Foro italiano*, 1949, I, 983); Trib. Mantova 18 dicembre 1947 (in «Corte bresciana», 1949, I, 98); Trib. Brescia 22 gennaio 1949 (*Sinigaglia vs. Bernardi e Rocchelli*, in «Foro padano», 1949, I, 184).

isolata decisione»⁸² escluse la buona fede dell'acquirente consapevole: il che ha portato il magistrato Nicola Magrone ad affermare che l'intero processo di reintegrazione degli ebrei incontrò, «nell'Italia repubblicana, le più opache e spesso riottose resistenze e un malcelato ostruzionismo soprattutto dentro alle amministrazioni e dentro alle aule di giustizia»⁸³.

Anche in considerazione di ciò, nel 1958 il valore totale dei beni mobili non rivendicati e conservati presso vari enti di credito italiani era pari a circa quattro milioni di lire dell'epoca, cui dovevano aggiungersi quasi settemila azioni industriali di valore non quantificato; dati, questi, soltanto parziali, perché «alcuni istituti come il Credito Italiano e la Banca Nazionale del Lavoro [si erano] trincerati dietro il segreto bancario»⁸⁴.

Rispetto invece agli immobili, va pure sottolineato che la circolare che fissò le modalità attraverso le quali gli ebrei potevano recuperare il possesso dei beni loro sottratti impose regole molto rigide; tra l'altro, si poteva accedere alla retrocessione solo sulla base di formale domanda il cui *iter* avrebbe dovuto concludersi nella «stipulazione di atto pubblico»⁸⁵. Chi avesse avuto la fortuna di tornare vivo nella propria

⁸² *Ibidem*.

⁸³ N. MAGRONE, *Codice breve del razzismo fascista. La «questione razziale»: Stato totalitario e democrazia costituzionale*, Edizioni dall'interno/Sudcritica, Modugno 2003, pp. 315-316: «Non a caso, l'intero processo di reintegrazione degli ebrei incontrerà, nell'Italia repubblicana, le più opache e spesso riottose resistenze e un malcelato ostruzionismo soprattutto dentro alle amministrazioni e dentro alle aule di giustizia. Dove si riveleranno in gran parte tanto agevoli, via via più agevoli, le affermazioni di principio, quanto stizzite e formalistiche, sostanzialmente diffidenti, le prassi amministrative e giudiziarie. Tutto – questioni di ordinaria 'interpretazione' a parte – ruoterà intorno al 'problema giuridico' della 'buona fede' dei 'nuovi proprietari'. Si spiegherà così la diffusa scelta degli ebrei di rinunciare ad ogni azione legale, pena l'attesa umiliante di una decisione e l'acuirsi di un sentimento [...] di identificazione, questa volta, con un grappolo di postulanti ebrei, postulanti perché ebrei».

⁸⁴ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, *Rapporto generale della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2001, p. 201.

⁸⁵ ENTE DI GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILIARE (EGELI), *Circolare n. 202. A tutti gli istituti gestori. Oggetto: Retrocessione beni ebraici espropriati a norma del RDL 9 febbraio 1939 n. 126*, Roma, 5 ottobre 1945, firmata «il commissario straordinario De Martino».

abitazione, magari dal campo di sterminio, e di trovarla ancora in piedi, non poteva recuperarne la disponibilità in modo informale e senza ottenere le autorizzazioni prescritte: per quelle che la circolare definiva semplicemente come «arbitrarie immissioni in possesso»⁸⁶, «nessuna sanatoria»⁸⁷ avrebbe potuto essere concessa. Un vero paradosso, quindi: l'immobile fortunatamente recuperato da chi a stento aveva salvato la pelle poteva essere definitivamente perduto per una questione procedurale. *Dulcis in fundo*, la stessa circolare fissava modi e criteri secondo i quali l'EGELI avrebbe potuto rivalersi sui proprietari cui il bene fosse stato retrocesso, per ottenere il risarcimento delle spese di gestione sino ad allora sostenute.

Anche in tema di riassunzione nell'impiego prevalse una giurisprudenza «nettamente contraria agli ex-perseguitati licenziati»⁸⁸, con alcuni verdetti francamente aberranti: vale la pena ricordarne uno, della Corte di Cassazione, secondo il quale l'obbligo di riassunzione in servizio, sancito dal R.D.L. n. 25/1944 «in favore dei dipendenti già licenziati per motivi razziali, sussiste quando il licenziamento sia stato disposto per adempiere ad un preciso obbligo di legge, la cui inosservanza avrebbe comportato la comminazione di sanzioni penali. Tale obbligo non sussiste se, ancor prima della emanazione delle disposizioni razziali, l'imprenditore fu indotto a licenziare l'impiegato israelita da enti che, come le associazioni sindacali fasciste, non ne avevano i poteri»⁸⁹. Dunque, in altri termini, agli ebrei che avevano perso il lavoro a causa – per esempio – di pressioni o minacce di una di quelle associazioni risultava negato il diritto a recuperarlo⁹⁰.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Cfr. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 93; e ID., *Dalla legislazione antiebraica*, cit., p. 486.

⁸⁹ Cass. 29 luglio 1950, n. 2.194 (*Fiandra vs. Soc. Fondiaria*, in *Foro italiano*, 1950, I, 1133), come riportata in FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., pp. 93-94; e ID., *Dalla legislazione antiebraica*, cit., p. 487.

⁹⁰ Fubini cita ancora App. Milano 15 gennaio 1948 (in «Foro italiano», Rep. 1948, voce *Israeliti*, n. 42). Di avviso almeno in parte diverso MAZZAMUTO, *Ebraismo e diritto*, cit., p. 1808, che riporta stralcio da Cass. 17 dicembre 1957, n. 4717 (*Menzner vs. Soc. Romsa*, in «Foro italiano», 1958, I, 14; e, a sostegno della sua impostazione, più in generale, sull'estensione dell'obbligo di riassunzione alle imprese private con oltre

Un elemento importante e ancora poco esplorato, nel quadro complessivo della riparazione dei diritti degli ebrei, è costituito dalla reintegrazione nel posto di lavoro del personale universitario⁹¹. Peraltro, se «le misurazioni della profondità del *vulnus* negli atenei italiani si moltiplicano, avvicinandosi progressivamente, frammento dopo frammento, a comporre un affidabile bilancio delle vittime, pochi si sono sinora soffermati sui meccanismi approntati dall'università del dopoguerra per ricucire la lacerazione. Manca, ad esempio, un quadro statistico che illustri la percentuale delle avvenute riammissioni»⁹². Anche rispetto a questo contesto si può constatare che «il principio di una piena e completa riparazione si affermò piuttosto nei primi provvedimenti per andare poi lentamente a diluirsi e scolorirsi, contaminato da modi e tempi di una burocrazia incompetente, confusa dalla proliferazione delle norme e dei codicilli, spesso insensibile a riparare torti di cui era stata, se non artefice, almeno complice. La legislazione riparatoria, dunque, [...] *ab origine* imponente, significativa nella sua genesi e indicativa nei suoi obiettivi, doveva scontare soprattutto nella sua fase applicativa un preoccupante svuotamento di segno etico e politico»⁹³. Si è parlato, in proposito, di «prassi disinvolta»⁹⁴, di «palude del continuismo e del corporativismo»⁹⁵ in cui

cento dipendenti, menziona: App Firenze 21 gennaio 1950 (*Philippsthal vs. Soc. costr. MBA*, *ivi*, 1951, I, 2, 99) e Cass. 24 gennaio 1948, n. 96 (*ivi*, 1948, I, 1, 353).

⁹¹ F. PELINI, *Appunti per una storia della reintegrazione dei professori universitari perseguitati per motivi razziali*, in *Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica*, a cura di I. Pavan - G. Schwarz, Giuntina, Firenze 2001, p. 114. «Con una precisione decrescente man mano che si procede verso i gradini più bassi della gerarchia universitaria, il dato è così disaggregabile: 97, fra ordinari e straordinari, 133 aiuti e assistenti e 160 liberi docenti, cui va sommato il numero difficilmente quantificabile degli incaricati» persero il posto di lavoro per effetto delle norme antiebraiche: *ivi*, p. 113. Cfr., della stessa Autrice, il successivo saggio *La cattedra restituita. Le dinamiche della reintegrazione dei professori universitari perseguitati dalle leggi razziali*, in *Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'università del dopoguerra*, a cura di D. Gagliani, CLUEB, Bologna 2004, p. 88: «Componendo le cifre prodotte dagli studi più recenti e documentati, il bilancio delle perdite sofferte dal corpo accademico italiano arriva a superare quota 400»; e G. ISRAEL - P. NASTASI, *Scienza e razza nell'Italia fascista*, Il Mulino, Bologna 1998, pp. 251-257.

⁹² PELINI, *Appunti per una storia della reintegrazione dei professori universitari*, *cit.*, pp. 113-114.

⁹³ EAD., *La cattedra restituita*, *cit.*, p. 97.

⁹⁴ *Ivi*, p. 99.

annegarono i principi ideali della riparazione. Quello che è certo è che – in nome delle esigenze dell’istituzione universitaria – potevano passare per reintegrazione provvedimenti decisamente eterogenei: nel caso – che era quello comune – di cattedra già occupata, infatti, «la normativa spalancava le porte a differenti possibilità di sistemazione, tollerando anche pratiche poco ortodosse»⁹⁶. Si andava dal trasferimento dei legittimi titolari ad altra sede, al loro collocamento in soprannumero, al raddoppiamento della cattedra: soluzioni che rischiavano di tradursi in mobilità forzata e irrazionale di chi avrebbe dovuto recuperare il proprio posto, in «faticosa peregrinazione tra gli insegnamenti e le città»⁹⁷; in pratica, paradossalmente, al docente ebreo reintegrato si offriva spesso come unica *chance* la condizione dell’erranza.

In ambito accademico «nel dopoguerra si assistette [...] ad altri ‘curiosi’ casi occorsi ad ebrei. In particolare: l’epurazione di alcuni di loro quali uomini del regime»⁹⁸. Si pensi alla vicenda di Gustavo Del Vecchio, docente universitario, fascista della prima ora, che aveva perso il lavoro nel 1938 perché ebreo ma a cui fu poi eccepito il proprio passato politico fascista.

Per concludere questa riflessione sulla concreta applicazione della normativa riparatoria: rispetto ad un totale di 85 vicende processuali e 136 sentenze⁹⁹ – emesse da tribunali, corti d’appello e cassazione – esaminate da Ilaria Pavan, i dati disaggregati in funzione della distribuzione geografica mostrano che Torino e Roma rappresentarono «i due poli opposti nel comportamento dei giudici»¹⁰⁰. Furono infatti i magistrati del capoluogo piemontese, a livello nazionale, quelli che più spesso si pronunciarono in favore delle vittime delle leggi razziali: e cioè nel 66,5% dei casi loro sottoposti, percentuale comunque

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ *Ivi*, p. 100.

⁹⁸ R. FINZI, *Da perseguitati a «usurpatori»*, in *Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, a cura di M. Sarfatti, Giuntina, Firenze 1998, p. 96.

⁹⁹ La differenza tra le due cifre è dovuta, alla circostanza che alcuni procedimenti si articolano attraverso due o tre gradi di giudizio.

¹⁰⁰ I. PAVAN, *Gli incerti percorsi della reintegrazione. Note sugli atteggiamenti della magistratura repubblicana 1945-1964*, in *Gli ebrei in Italia*, cit., p.91.

probabilmente più bassa di quella che ci si sarebbe potuta attendere. Nella capitale, invece, le sentenze sfavorevoli agli ex perseguitati addirittura rasentarono il 90%: con effetti concreti che si possono ben immaginare.

d. Dal 1955 a oggi. L'onda lunga della legge Terracini

Nel 1955, a dieci anni dalla fine della guerra e dopo un periodo di scarsa o nulla produzione legislativa in materia, venne varata la già citata legge 10 marzo 1955, n. 96, d'iniziativa dell'opposizione comunista, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti¹⁰¹: la cosiddetta «legge Terracini», dal nome del senatore che ne fu il principale promotore, con la quale veniva assegnato un vitalizio a coloro che potessero dimostrare di aver subito, dopo il 7 luglio 1938, «una perdita in misura non inferiore al trenta per cento»¹⁰² della propria capacità lavorativa in conseguenza di detenzione in carcere, assegnazione al confino, violenze o sevizie. Si trattava certamente di un'affermazione di principio, di un riconoscimento di valenza morale, più che di un'attribuzione in grado di sostenere economicamente le vittime, per ragioni razziali o politiche, della sopraffazione fascista; anche per questo, a distanza di oltre quindici anni dall'adozione del provvedimento e cioè all'inizio degli anni Settanta, soltanto 471 perseguitati razziali risultavano averne beneficiato: un numero decisamente modesto se confrontato con quello degli ebrei italiani deportati nei campi¹⁰³ e con quello delle varie altre migliaia di

¹⁰¹ Di poco precedente, peraltro, la L. 5 gennaio 1955, n. 14, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio dello stesso anno: passata con l'astensione dei gruppi socialista e comunista (sono documentati i soli voti contrari dell'indipendente di sinistra Nasi e del socialista Pasquali), garantiva provvidenze per i mutilati e invalidi e per i congiunti dei caduti appartenenti alle forze armate della Repubblica Sociale Italiana, e dunque anche agli altoatesini che si erano arruolati nella Wehrmacht. Sull'approvazione del provvedimento che garantiva provvidenza ai persecutori riferisce E. CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei. Itinerario e applicazione della legge Terracini n. 96 del 10 marzo 1955*, Zamorani, Torino 2012, pp. 125-128.

¹⁰² L. 96/1955, art. 1.

¹⁰³ Liliana Picciotto quantifica in oltre 8.000 il numero dei deportati dall'Italia: L. PICCIOTTO, *Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia (1943-1945)*, Mursia, Milano 2002, p. 27.

concittadini che, pur scampati fortunatamente alla cattura, avevano vissuto quegli anni di ingiurie e di terrore.

Nonostante la modesta entità del riconoscimento e la sua tardività, si trattò di un provvedimento importante¹⁰⁴; lo attesta la gran quantità di disposizioni successive che alla legge 96/1955 si richiamano nel disciplinare, integrare, modificare l'articolata materia delle provvidenze in favore dei perseguitati e dei loro familiari superstiti, creando «un *corpus iuris* estremamente complesso, che sempre più si è sviluppato e affinato»¹⁰⁵. Alla normativa Terracini si sarebbero infatti richiamati alcuni provvedimenti legislativi successivamente emanati dai governi Segni (legge 1317/1956), Fanfani (legge 284/1961), poi ancora la legge n. 261 del 24 aprile 1967 (che, adottata durante la quarta legislatura e dopo l'avvento del centrosinistra al governo, riconosceva formalmente la validità di atti notori e testimonianze dirette quando non fosse possibile reperire documenti a prova delle persecuzioni subite e della conseguente insorgenza di infermità¹⁰⁶, e soprattutto stabiliva che le domande per ottenere i benefici previsti dalla legge Terracini fossero ammesse «senza limiti di tempo»¹⁰⁷) e la legge n. 932 del 22 dicembre 1980 (il cui art. 1 ampliava lo spettro delle circostanze in base alle quali poteva chiedersi l'assegnazione del vitalizio), in un'ondata normativa che sarebbe arrivata sino al nuovo millennio.

Al di fuori di tale *corpus* si collocano, tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio dei Sessanta, la pur importante legge Leone (L. 266/1955), relativa al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero da soggetti espatriati per motivi razziali o politici, e due decreti del Presidente della Repubblica: quello del 22 marzo 1957, sulla soppressione e liquidazione dell'EGELI, a firma di Gronchi; e quello del 6 ottobre 1963, n. 2043, siglato da Segni, con norme per la ripartizione delle somme versate dal governo della Repubblica Federale

¹⁰⁴ Adottato, va ricordato, con il voto contrario dei senatori monarchici e missini (la Camera votò per scrutinio segreto, e dunque non è possibile identificare chi si pronunciò contro).

¹⁰⁵ FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, cit., p. 88.

¹⁰⁶ Art. 6 L. n. 261/1967.

¹⁰⁷ Art. 7 L. n. 261/1967.

Tedesca in base all'accordo del 1961 «a titolo di riparazione morale a favore di cittadini italiani che furono vittime della deportazione per ragioni di razza, fede o ideologia»¹⁰⁸.

Negli ultimi decenni trascorsi, comunque, è stato soprattutto quello dell'applicazione giurisprudenziale della legge Terracini e delle sue successive modificazioni il terreno su cui si sono misurate le riparazioni dei danni subiti dagli ebrei. A lungo e spesso, infatti, la Pubblica Amministrazione si è trincerata dietro interpretazioni riduttive e restrittive di quelle norme, interpretazioni che si traducevano in mancati riconoscimenti di quelle provvidenze che pure l'intervento del legislatore sembrava aver garantito: così è capitato che «l'annotazione 'di razza ebraica' sui documenti, l'essere stato sottoposto alle leggi razziali del 1938, in presenza di un'infermità invalidante»¹⁰⁹, non siano state considerate condizioni sufficienti per l'ottenimento del pur modesto assegno vitalizio previsto.

Pubblica amministrazione e giurisprudenza nel cinquantennio successivo alla legge Terracini: i casi Cesana, Padoa, Magrini Ascoli. Una pronuncia recente: la sentenza n. 1683/2011 della Corte dei Conti

Nell'ottobre del 1991, Isacco Cesana aveva presentato istanza per la concessione di «assegno vitalizio di benemerenzza, pari al minimo della pensione della previdenza sociale, spettante ai perseguitati politici e razziali, in base all'art. 4 della legge 261 del 24.04.1967 e successive modifiche, nonché in particolare all'art. 3 della legge 932/1980»¹¹⁰. Cesana riferiva di essere stato vittima delle persecuzioni di cui all'art. 1 di quest'ultimo provvedimento; ma la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali negava la concessione del

¹⁰⁸ D.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2.043, *Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste*, in «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» (Roma) CV, martedì 21 gennaio 1964, n. 16: art. 1.

¹⁰⁹ CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit, p. 159.

¹¹⁰ Corte dei Conti (Sezioni riunite), sent. n. 9/98/QM del 1 aprile 1998, come riportata in CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit, p. 162.

vitalizio, con deliberazione del 20 febbraio 1992, per non aver l'istante svolto «concreta attività politica antifascista»¹¹¹.

Isacco Cesana propose quindi ricorso – si era già al marzo 1996 – alla Corte dei Conti del Friuli-Venezia Giulia, puntualizzando che la propria richiesta era rivolta all'ottenimento dell'assegno previsto dalla legge n. 96 del 1955 a fronte di comprovata diminuzione della capacità lavorativa, in misura del 35%, per infermità psichica e urologica ricollegabili – ambedue – «alle violenze, alle privazioni ed ai disagi subiti a causa della sua appartenenza alla razza ebraica. Riferiva, in particolare, che era stato costretto ad abbandonare i genitori e a vivere nella clandestinità tra il 1 settembre 1943 e il 30 aprile 1945 [...] al fine di essere sottratto alla cattura ad opera delle formazioni fasciste. Riferiva, ancora, che la nonna e tre zii erano stati deportati in Germania, da dove non avevano più fatto ritorno, che aveva sofferto gravi privazioni, disagi e stress [...] e di essere stato privato della cittadinanza italiana»¹¹²; e allegava al ricorso una dettagliata memoria scritta, nonché documenti miranti a comprovare le vicissitudini narrate e il loro carattere persecutorio. La Sezione giurisdizionale del Friuli-Venezia Giulia negò tuttavia che nella fattispecie esistesse rapporto diretto tra il richiedente e gli atti di violenza, che sarebbero stati subiti sì dai familiari, ma non direttamente da Isacco Cesana: altrimenti, notarono i giudici di primo grado, l'assegno di benemerenzza avrebbe dovuto essere concesso *ipso facto* a tutti i cittadini italiani che tra il 7 luglio 1939 e l'8 settembre 1943 fossero stati considerati di razza ebraica.

Il caso Cesana finì in Appello, con un ricorso nel quale l'avvocato Luigi Brienza sosteneva che – ai sensi della legge 96/1955 – per violenza dovesse intendersi qualsiasi azione «intesa ad arrecare un male fisico o psichico, ancorché il male arrecato riguardi altra persona cui il soggetto passivo sia legato da stretti vincoli familiari e/o affettivi»¹¹³: il fatto stesso che la normativa Terracini facesse riferimento a due diversi concetti, quello di «violenza» e quello di «sevizie», rendeva evidente –

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ivi*, p. 164.

ad avviso del legale – che il primo dovesse intendersi riferito anche a fattispecie di violenza morale e comunque non alle sole violenze fisiche dirette.

Il Procuratore generale, osservando come la questione concernesse il significato e la portata della locuzione «atti di violenza», nonché come la giurisprudenza si fosse pronunciata sino a quel momento in maniera non univoca e talora francamente contraddittoria, riteneva invece che per violenza subita non potesse intendersi il mero fatto della discriminazione razziale, ma che essa dovesse essere valutata in termini di «specifica e diretta esposizione alle violenze o sevizie provocate dalla discriminazione normativa e dall'apparato persecutorio in quanto attuato nei confronti dei singoli soggetti»¹¹⁴. Con ordinanza n. 79/97/A del dicembre 1997, la Sezione I giurisdizionale centrale di fronte alla quale l'appello di Isacco Cesana era pendente sospese il giudizio in attesa della pronuncia della Corte dei Conti a Sezioni riunite. Intanto l'Amministrazione del Tesoro si costituiva in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato: sostenendo, appunto, che dalla concessione del vitalizio fossero «da escludere le violenze morali alle quali, ad esempio, vennero sottoposti i cittadini italiani di origine ebraica con disposizioni di carattere generale dalle autorità statali dal 1938 in poi»¹¹⁵; e che – di nuovo – l'allargamento della nozione di violenza e sevizie alle violenze morali sarebbe stato inammissibile perché avrebbe portato «ad estendere il beneficio a tutti gli appartenenti alla razza ebraica, vissuti in quel determinato periodo storico, ancorché essa non abbia inciso in tutti i soggetti con la stessa intensità»¹¹⁶.

Infine, nel marzo 1998, le Sezioni riunite risolsero la questione loro deferita dal Procuratore generale: affermarono che dovesse intendersi come violenza la lesione di un fondamentale diritto della persona; e che limitare la funzione solidaristica e risarcitoria ai soli fatti lesivi dell'integrità fisica avrebbe significato «arbitrariamente isolare, nell'ambito del diritto della persona, un solo valore, trascurando tutti gli

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ivi*, p. 165.

¹¹⁶ *Ibid.*

altri valori – quali la dignità, l'onore, l'identità, eccetera – che col primo formano un quadro armonico e inscindibile e che danno contenuto e sostanza all'unitario diritto della personalità, di estensione e valenza generali»¹¹⁷.

A Isacco Cesana erano occorsi quasi sette anni e molta tenacia per veder riconosciuto il proprio diritto all'assegno vitalizio.

Il caso di Nella Padoa ha avuto maggiore risonanza. Nella Padoa, bambina negli anni della persecuzione, era stata allontanata dalla scuola pubblica in quanto ebrea e successivamente, dal 19 marzo al 22 aprile 1945, arrestata dalle SS e internata nel carcere di Modena in attesa di essere deportata¹¹⁸. Fortunatamente sopravvissuta, la signora Padoa chiese nell'aprile 1956 l'assegno vitalizio di benemerenda previsto dalla legge Terracini; ma la sua istanza restò senza esito, probabilmente perché non risultava provata la perdita della capacità lavorativa. La legge n. 932/1980 intervenne poi a modificare la vecchia normativa anche nel senso di ammettere a godere delle provvidenze in essa stabilite chi avesse raggiunto il limite dell'età pensionabile, pure se non avesse sofferto di perdita della capacità lavorativa o non potesse provarla. E dunque, su questo presupposto, Nella Padoa ripresentò istanza nel marzo 1992; ma – sorprendentemente – la Commissione per le provvidenze ai perseguitati politici antifascisti o razziali istituita presso la Presidenza del Consiglio, con deliberazione n. 80293, le oppose un netto rifiuto: «la marchiatura nei documenti ufficiali e l'allontanamento dalla scuola del regno come appartenente alla razza ebraica, l'arresto per motivi razziali da parte delle SS tedesche e l'internamento nel carcere di Modena»¹¹⁹ non avrebbero costituito, a giudizio della Commissione, atti di violenza ai sensi dell'art. 1, lettera c), della legge n. 96/1955. In sostanza, secondo tale deliberazione, alla

¹¹⁷ Corte dei Conti (Sezioni riunite), sent. n. 9/98/QM cit., su cui riferisce CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit. p. 166.

¹¹⁸ Sulla vicenda si veda ivi, p. 171; e G. SPECIALE, *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2008)*, intervento alla Summer School «Capire gli stermini. Per una didattica della Shoah» per insegnanti degli istituti di istruzione secondaria della Toscana (Pisa, Scuola Normale Superiore, 29 agosto-3 settembre 2010), p. 18.

¹¹⁹ SPECIALE, *L'applicazione delle leggi antisemite*, cit., p. 26.

signora avrebbe potuto riconoscersi solo la condizione di perseguitata razziale secondo la legge n. 541/1971; ma non il vitalizio richiesto.

Contro la deliberazione della Commissione Nella Padoa presentò ricorso alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Emilia Romagna; e la Corte, con sentenza n. 1375/2001/G del 2 agosto 2001, le riconobbe il diritto al conseguimento dell'assegno vitalizio a decorrere dal 4 aprile 1956, ovvero dalla data di presentazione della prima domanda.

La vicenda avrebbe potuto concludersi così; ma il Ministero dell'Economia ricorse in appello alla Sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti, sostenendo che sussistesse errore di diritto sia nel riconoscimento dell'assegno vitalizio che quanto alla sua decorrenza: nelle «restrizioni cui fu sottoposta la signora Nella Padoa» non si sarebbero dovuti ravvisare, a giudizio della pubblica amministrazione, «elementi per individuare specifiche azioni persecutorie nei suoi confronti, neanche sotto il profilo della violenza morale»¹²⁰ e nemmeno nell'accezione estensiva cui avevano fatto riferimento le Sezioni riunite nella citata sentenza n. 9/98/QM relativa al caso Cesana.

Nel frattempo alcuni organi di stampa avevano cominciato a riportare informazioni sul caso Padoa¹²¹. E un gruppo di parlamentari del gruppo DS-L'Ulivo aveva presentato alla Camera dei Deputati un'interpellanza urgente, d'iniziativa degli onorevoli Franco Grillini e Beatrice Magnolfi, per sapere quali provvedimenti intendesse assumere il Ministro dell'Economia e delle Finanze verso quei propri funzionari che si erano «adoperati per rendere inattuata una legge dello Stato»¹²² e avevano «insultato le vittime con insinuazioni sull'esistenza dei campi di sterminio o sull'irrelevanza della pratica delle espulsioni degli ebrei dalle scuole e dalle università»¹²³; anche considerato che il Ministero stesso avrebbe richiesto «per il riconoscimento pensionistico [...] prova documentale che Auschwitz fosse un campo di sterminio»¹²⁴ e avrebbe

¹²⁰ Lo stralcio del ricorso è riportato ivi, p. 27.

¹²¹ Si cita, a titolo di esempio, «La Repubblica», 24 febbraio e 17 marzo 2003.

¹²² Interpellanza n. 2-00652 del 26 febbraio 2003.

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

seguito la prassi di ricorrere sistematicamente contro le sentenze delle Corti dei Conti regionali favorevoli al riconoscimento dei diritti dei perseguitati dalle leggi razziali fasciste¹²⁵.

La I Sezione giurisdizionale centrale d'Appello, chiamata a decidere sul ricorso, ritenne di dover investire pregiudizialmente le Sezioni riunite proprio della questione chiave: e le Sezioni riunite si pronunciarono affermando «il diritto dei cittadini italiani che abbiano subito persecuzioni politiche a carattere antifascista e razziale in forma di violenze e sevizie ad opera di agenti dello Stato Italiano, ovvero di appartenenti al partito fascista, all'assegno di benemerenda previsto e disciplinato dall'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, come modificato dalla legislazione successiva e, da ultimo, dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 932, quando essi siano assoggettati a misure amministrative di esclusione dalla vita politica e sociale in applicazione delle cosiddette leggi razziali nel periodo dal 7 luglio 1938 al 25 aprile 1945»¹²⁶.

Peraltro, la I Sezione giurisdizionale centrale accolse il ricorso del Ministero dell'Economia con riferimento alla decorrenza del vitalizio, che venne riconosciuta non dal 4 aprile 1956 ma dal 16 marzo 1992, e cioè dalla data di presentazione della seconda domanda¹²⁷. Dalla prima istanza di Nella Padoa erano a quel punto trascorsi quarantasette anni.

Lili Magrini Ascoli si è vista riconoscere il diritto a percepire i quattrocentotrenta euro del vitalizio solo nel 2008¹²⁸, alla veneranda età di centouno anni, dopo che anche una imbarazzante pronuncia del 2006 della Corte dei Conti¹²⁹ glielo aveva negato.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ Corte dei Conti (Sezioni riunite), sent. n. 8/2003/QM del 25 marzo 2003, su cui riferisce SPECIALE, *L'applicazione delle leggi antisemite*, cit., p. 27.

¹²⁷ Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, sent. n. 17/2004 del 21 gennaio 2004.

¹²⁸ Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale d'Appello, sent. n. 122/2008 del 7 marzo 2008. Ne riferiscono: CORRADINI, *Il difficile reinserimento degli ebrei*, cit, pp. 183-185; SPECIALE, *L'applicazione delle leggi antisemite*, cit., pp. 33-41; e anche, sinteticamente, il quotidiano «La Repubblica», 25 marzo 2008, p. 18.

¹²⁹ Corte dei Conti, Sezione Prima giurisdizionale centrale, sent. n. 195/2006/A depositata il 6 ottobre 2006.

Tra la giurisprudenza più recente vale la pena di ricordare la sentenza n. 1683/2011, in cui torna il tema della violenza diretta: la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per il Lazio, ha rigettato il ricorso presentato contro il provvedimento n. 89574 del 27 marzo 2008 con cui la Commissione per le provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali aveva negato il vitalizio. In questo caso, il ricorrente asseriva di essere stato costretto a subire «sotto i propri occhi l'arresto del padre [...], ebreo e perseguitato politico antifascista, da parte dei carabinieri che lo tradussero in via Tasso»¹³⁰, da dove fu poi spostato a Regina Coeli per essere infine fucilato alle Fosse Ardeatine; e il giudice, con sentenza pronunciata nell'udienza del 19 aprile 2011, si è così espresso: «quanto al conseguente indelebile e innegabile trauma psicologico e fisico subito, devesi giudicare che, pur nella ferma convinzione delle enormi sofferenze del figlio che ha subito la violenta sottrazione del genitore, tali conseguenze non rilevano ai fini del diritto al beneficio in questione che deve essere riconosciuto per violenze subite 'in via diretta', mentre nel concreto le persecuzioni e le violenze fisiche e morali sono state poste in essere nei confronti di soggetto diverso dal preteso beneficiario». Ha quindi ribadito che «per l'attribuzione del beneficio di cui trattasi non è sufficiente la sola soggezione alle leggi antiebraiche e alle persecuzioni per motivi d'ordine razziale che esse perpetravano, essendo tale iniqua condizione comune a tutti i cittadini d'origine ebraica»¹³¹; e ha infine rilevato la mancata produzione di «documento che asseveri specifiche azioni e circostanze circa la effettiva esclusione dalla iscrizione ad un istituto scolastico negli anni 1943-1944 o specifici e concreti atti persecutori, fisici o morali, connessi e conseguenti alla vigente limitazione assoluta di circolazione e di residenza nel territorio nazionale»¹³²: aspetti, si dice, «certamente persecutori ma denunciati solo in linea generale e di principio negli atti difensivi, come eventi ingiustamente restrittivi e

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

limitativi dei diritti fondamentali di tutto il popolo ebraico, ma senza la specificazione di effettive azioni persecutorie in tal senso subite dal ricorrente che sia stato possibile provare in concreto, se non per il fatto di aver trovato rifugio presso una famiglia generosa».

Quello che è mancato in questo caso, in sintesi, parrebbe essere un documento comprovante che il ricorrente – in quanto ebreo, e anche figlio di un martire delle Fosse Ardeatine – non potesse frequentare una scuola pubblica, non potesse circolare e fosse costretto a nascondersi nel periodo dell'occupazione nazista di Roma; si è solo provato che abbia beneficiato di una generosa ospitalità.

Elenco di provvedimenti normativi che incidono in materia di riparazioni, restituzioni, risarcimenti¹³³

AMG, 12 lug. 1943	<i>Proclama n. 7 (abrogazione di ogni legge discriminatoria nei confronti di qualsiasi persona o insieme di persone per ragioni razziali o religiose)</i>	«Sicily Gazette», 12 lug. 1943
R.D.L. 6 genn. 1944, n. 9	<i>Riammissione in servizio degli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali e controllati dallo Stato, Aziende che gestiscono servizi pubblici o d'interesse nazionale, già licenziati per motivi politici</i>	GURel-SS, 15 genn. 1944, n. 2
R.D.L. 20 genn. 1944, n. 25	<i>Disposizioni per la reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica</i>	GURel-SS, 9 feb. 1955, n. 5
D.L.Lgt. 20 lug. 1944, n. 209	<i>Norme per la riammissione nell'esercizio professionale di notai colpiti da disposizioni di carattere razziale o dispensati dall'ufficio per motivi politici e modificazioni all'ordinamento del notariato</i>	GURel-SS, 26 sett. 1944, n. 60
D.L.Lgt. 10 ago. 1944, n. 195	<i>Rettifica di atti di stato civile relativi a persone colpite da leggi razziali</i>	GURel-SS, 14 sett. 1944, n. 55
D.L.Lgt. 14 sett. 1944, n. 287	<i>Provvedimenti relativi alla riforma della legislazione civile</i>	GURel-SS, 9 nov. 1944, n. 79
D. 14 sett. 1944 del CLNAI	<i>Abolizione della legislazione razziale</i>	(Milano?), 14 sett. 1944
D.L.Lgt. 5 ott. 1944, n. 249	<i>Assetto della legislazione nei territori liberati</i>	GURel-SS, 18 ott. 1944, n. 70
D.L.Lgt. 5 ott. 1944, n. 252	<i>Pubblicazione ed entrata in vigore del RDL 20 genn. 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica</i>	GURel-SS, 20 ott. 1944, n. 71
D.L.Lgt. 19 ott. 1944, n. 301	<i>Revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>	GURel-SS, 14 nov. 1944, n. 81
D.L.Lgt. 19 ott. 1944, n.	<i>Norme complementari alle disposizioni del RDL 20 genn. 1944, n. 25, concernente la</i>	GURel-SS, 16 nov. 1944, n.

¹³³ Abbreviazioni: AMG = Allied Military Government of Occupied Territory; CLNAI = Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia; GURel = «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia»; GURel-SS = «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia - serie speciale»; GURI = «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana»; GGMI-Trieste = «Gazzetta del Governo Militare Alleato - Territorio Libero di Trieste».

306	<i>reintegrazione nei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica e considerati di razza ebraica</i>	82
D.L.Lgt. 1° nov. 1944, n. 388	<i>Riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali</i>	GURel-SS, 28 dic. 1944, n. 100
D.L.Lgt. 5 apr. 1945, n. 238	<i>Provvedimenti sull'istruzione superiore</i>	GURel, 26 mag. 1945, n. 63, suppl. ord.
D.L.Lgt. 12 apr. 1945, n. 222	<i>Norme complementari integrative e di attuazione del DL Lgt. 20 genn. 1944, n. 26, per la reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri colpiti dalle disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali</i>	GURel, 22 mag. 1945, n. 61
D.L.Lgt. 10 ago. 1945, n. 506	<i>Disposizioni circa la denuncia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano</i>	GURel, 4 sett. 1945, n. 106
D.L.Lgt. 12 ott. 1945, n. 668	<i>Proroga dei termini per le dichiarazioni di convalida e per quelle di inefficacia di atti emanati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale</i>	GURel, 29 ott. 1945, n. 130
D.L.Lgt. 30 nov. 1945, n. 880	<i>Norme integrative delle disposizioni sulla riammissione in servizio e sulla ricostruzione delle carriere dei pubblici impiegati perseguitati per motivi politici dal cessato regime</i>	GURel, 12 feb. 1946, n. 36
D.L.Lgt. 18 genn. 1946, n. 87	<i>Riammissione in servizio del personale militare della Regia guardia di finanza già dispensato per motivi politici e razziali</i>	GURel, 20 mar. 1946, n. 66
D.L.Lgt. 26 mar. 1946, n. 138	<i>Norme integrative per la riassunzione e l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni</i>	GURel, 9 apr. 1946, n. 83
D.L.Lgt. 5 mag. 1946, n. 393	<i>Rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati e comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale</i>	GURel, 4 giu. 1946, n. 128
D. Pres. Cons. 10 mag. 1946	<i>Inapplicabilità della legge di guerra nei confronti dei sudditi tedeschi già classificati dalle leggi naziste «misti ebraici 50%»</i>	GURel, 22 mag. 1946, n. 118
R.D.Lgs. 27 mag. 1946, n. 535	<i>Riassunzione in ruolo di professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali</i>	GURel, 2 lug. 1946
D. Lgs. Capo provvisorio dello Stato 11 mag. 1947, n. 364	<i>Successione delle persone decedute per atti di persecuzione razziale dopo l'8 sett. 1943 senza lasciare eredi successibili</i>	GURI, 27 mag. 1947, n. 119
D.Lgs. Capo provvisorio	<i>Conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci</i>	GURI, 28 mag. 1947, n.

dello Stato 21 apr. 1947, n. 373	<i>e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali</i>	120
D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 17 lug. 1947, n. 762	<i>Proroga del termine di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 mag. 1946, n. 393, concernente la rivendicazione dei beni confiscati, sequestrati o comunque tolti ai perseguitati per motivi razziali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale</i>	GURI, 18 ago. 1947, n. 187
D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 31 lug. 1947, n. 771	<i>Estensione del termine per l'esercizio dell'azione di rescissione concessa dall'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 12 apr. 1945, n. 222, contenente norme complementari, integrative e di attuazione del regio decreto-legge 20 genn. 1944, n. 26, per la reintegrazione delle persone colpite da disposizioni razziali nei loro diritti patrimoniali</i>	GURI, 21 ago. 1947, n. 190
D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 31 lug. 1947, n. 801	<i>Modificazione dell'articolo 6 del regio decreto-legge 20 genn. 1944, n. 26, sulla reintegrazione dei perseguitati per motivi razziali, nei loro diritti patrimoniali</i>	GURI, 28 ago. 1947, n. 196
D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 3 dic. 1947, n. 1725	<i>Ripristino del contributo statale a favore degli Asili infantili israelitici a norma della legge 30 lug. 1896, n. 343</i>	GURI, 3 mar. 1948, n. 53
D. Lgs. 16 apr. 1948, n. 577	<i>Conferimento di cattedre negli Istituti medi di istruzione ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali</i>	GURI, 3 giu. 1948, n. 127
D. Lgs. 7 mag. 1948, n. 1033	<i>Disposizioni aggiuntive alle norme sulla riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali</i>	GURI, 6 ago. 1948, n. 181
L. 16 feb. 1949, n. 84	<i>Agevolazioni, per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a favore dei non iscritti al cessato partito fascista o dei soggetti alle leggi razziali</i>	GURI, 28 mar. 1949, n. 71
L. 5 genn. 1950, n. 23	<i>Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 mag. 1948, n. 1.033, concernente disposizioni aggiuntive alle norme per la riassunzione in servizio dei professori universitari già dispensati per motivi politici o razziali</i>	GURI, 18 feb. 1950, n. 41
L. 19 genn. 1950, n. 24	<i>Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 nov. 1947, n. 1.640, concernente la revisione delle libere docenze e l'ammissione alla sessione di esame prevista dal decreto legislativo 26 mag. 1947, n. 525, di coloro che furono esclusi o non poterono partecipare alle passate sessioni per</i>	GURI, 18 feb. 1950, n. 41

	<i>motivi politici o razziali o in dipendenza di contingenze belliche</i>	
L. 11 apr. 1950, n. 220	<i>Estensione delle norme dei regi decreti-legge 6 genn. 1944, n. 9, e 20 genn. 1944, n. 25, relativamente ai dipendenti delle banche di interesse nazionale riammessi in servizio</i>	GURI, 16 mag. 1950, n. 112
L. 19 mag. 1950, n. 323	<i>Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 21 apr. 1947, n. 373, sul conferimento di cattedre negli istituti e scuole di istruzione elementare e media a candidati reduci e non reduci e ad alcune categorie di perseguitati politici e razziali</i>	GURI, 15 giu. 1950, n. 135
L. 19 mag. 1950, n. 355	<i>Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 mar. 1948, n. 265, concernente integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari</i>	GURI, 23 giu. 1950, n. 142
L. 10 ago. 1950, n. 806	<i>Sistemazione degli insegnanti ex perseguitati politici e razziali nei ruoli della Pubblica istruzione</i>	GURI, 30 sett. 1950, n. 225
L. 14 genn. 1953, n. 50	<i>Periodo di prova del personale scolastico assunto per effetto dei concorsi riservati ai perseguitati politici e razziali</i>	GURI, 19 feb. 1953, n. 41
L. 21 mar. 1953, n. 230	<i>Termini per la presentazione delle domande per conseguire la ricostruzione a carico dello Stato dei beni di proprietà degli enti locali, degli edifici di culto e di quelli destinati ad uso di beneficenza ed assistenza, danneggiati o distrutti dagli eventi bellici</i>	GURI, 18 apr. 1953, n. 90
L. 27 dic. 1953, n. 968	<i>Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra</i>	GURI, 31 dic. 1953, n. 299, suppl. ord.
Ordine del Comandante della Zona libera di Trieste 16 mar. 1954, n. 25	<i>Trasferimento del ricavato del sequestro e vendita di certi beni mobili degli ebrei effettuati dall'occupatore tedesco</i>	GGMI-Trieste, VII, 21 mar. 1954, n. 8
Ordine del Comandante della Zona libera di Trieste 5 ago. 1954	<i>«Restituzione dei valori confiscati dal Oberster Kommissar in der Operations-Zone Adriatisches Kustenland»</i>	GGMI-Trieste, VII, 1° sett. 1954, n. 17/bis
L. 12 feb. 1955, n. 44	<i>Reimpiego e definizione del trattamento di quiescenza degli ex dipendenti degli enti pubblici nelle zone di confine cedute per effetto del Trattato di pace o comunque sottratte alla amministrazione italiana</i>	GURI, 3 mar. 1955, n. 51
L. 10 mar. 1955, n. 96	<i>Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari</i>	GURI, 26 mar. 1955, n. 70

	<i>superstiti (c.d. «Legge Terracini»)</i>	
L. 9 apr. 1955, n. 266	<i>Estensione della legge 18 dic. 1951, n. 1.515, a coloro che hanno subito persecuzioni razziali o politiche (c.d. «Legge Leone»)</i>	GURI, 21 apr. 1955, n. 92
L. 1 lug. 1955, n. 550	<i>Disposizioni per il mantenimento in servizio sino al 70° anno di età dei primari ospedalieri allontanati dal servizio per motivi politici o razziali</i>	GURI, 15 lug. 1955, n. 161
L. 8 nov. 1956, n. 1317	<i>Aggiunte e modifiche alla legge 10 mar. 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti</i>	GURI, 29 nov. 1956, n. 302
L. 8 dic. 1956, n. 1429	<i>Sistemazione della carriera dei docenti della scuola elementare, secondaria e di istruzione artistica, in possesso dei requisiti di perseguitati politici o razziali, vincitori dei concorsi speciali</i>	GURI, 2 genn. 1957, n. 1
D.P.R. 22 mar. 1957	<i>Soppressione e messa in liquidazione dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare (EGELI)</i>	GURI, 29 mag. 1957, n. 135
L. 25 apr. 1957, n. 280	<i>Rettifica di atti dello stato civile relativi a persone perseguitate per motivi politici dall'8 sett. 1943 alla Liberazione</i>	GURI, 8 mag. 1957, n. 117
L. 14 mar. 1961, n. 130	<i>Riconoscimento di diritti ai cittadini già deportati ed internati dal nemico</i>	GURI, 24 mar. 1961, n. 75
L. 3 apr. 1961, n. 284	<i>Modifiche alle norme della legge 10 mar. 1955, n. 96, e della legge 8 nov. 1956, n. 1.317, concernenti provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti</i>	GURI, 27 apr. 1961, n. 163
L. 28 lug. 1961, n. 831	<i>Provvidenze a favore del personale direttivo ed insegnante delle scuole elementari, secondarie ed artistiche, dei provveditorati agli studi e degli ispettori centrali e del personale ausiliario delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica</i>	GURI, 30 ago. 1961, n. 214
L. 2 feb. 1962, n. 37	<i>Modifiche e norme interpretative delle leggi 14 dic. 1954, n. 1152 e 3 apr. 1958, n. 471</i>	GURI, 19 feb. 1962, n. 45
D.P.R. 6 ott. 1963, n. 2043	<i>Norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giu. 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste</i>	GURI, 21 genn. 1964, n. 16
L. 15 dic. 1965, n. 1424	<i>Interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 3 apr. 1961, n. 284, concernente modifiche alle norme della legge 10 mar. 1955, n. 96, e della legge 8 nov. 1956, n. 1317, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti</i>	GURI, 3 genn. 1966, n. 1
L. 24 apr. 1967, n. 261	<i>Integrazioni e modificazioni della legislazione a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti</i>	GURI, 15 mag. 1967, n.

	<i>o razziali e dei loro familiari superstiti</i>	122
L. 14 mar. 1968, n. 211	<i>Modifiche agli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ott. 1963, n. 2043, concernente indennizzi alle vittime del nazionalsocialismo</i>	GURI, 26 mar. 1968, n. 79
L. 18 mar. 1968, n. 238	<i>Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 39 della legge 21 lug. 1965, n. 903, e norme integrative della medesima</i>	GURI, 28 mar. 1968, n. 81
L. 28 mar. 1968, n. 361	<i>Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 10 mar. 1955, n. 96 e dell'articolo 1 della legge 3 apr. 1961, n. 284, relative a provvidenze a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti</i>	GURI, 11 apr. 1968, n. 94
D.P.R. 27 apr. 1968, n. 488	<i>Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria</i>	GURI, 30 apr. 1968, n. 109
L. 2 dic. 1969, n. 997	<i>Norme integrative dell'articolo 4 della legge 10 mar. 1955, n. 96, concernente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti</i>	GURI, 5 genn. 1970, n. 3
L. 24 mag. 1970, n. 336	<i>Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati</i>	GURI, 11 giu. 1970, n. 144
L. 11 giu. 1971, n. 441	<i>Interpretazione dell'articolo 78 del trattato di pace tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 feb. 1947 e reso esecutivo con decreto legislativo 28 nov. 1947, n. 1430, concernente i cittadini italiani di origine ebraica</i>	GURI, 9 lug. 1971, n. 172
L. 8 lug. 1971, n. 541	<i>Norme di applicazione della L. 24 mag. 1970, n. 336, recante benefici a favore dei dipendenti Pubblici ex combattenti ed assimilati</i>	GURI, 7 ago. 1971, n. 199
L. 9 ott. 1971, n. 824	<i>Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 mag. 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati</i>	GURI, 15 ott. 1971, n. 262
D.M. 25 ago. 1972	<i>Modalità di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 9 ott. 1971, n. 824, recante norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 mag. 1970, n. 336</i>	GURI, 13 sett. 1972, n. 239
L. 20 dic. 1973, n. 824	<i>Norme sugli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e sui sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti in servizio per lunghi periodi di tempo</i>	GURI, 28 dic. 1973, n. 322
D.P.R. 29 dic. 1973, n. 1092	<i>Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato</i>	GURI, 9 mag. 1974, n. 120, suppl. ord.
O. M. 1 giu. 1974	<i>Immissione di insegnanti abilitati nei ruoli delle scuole di istruzione secondaria con lingua di</i>	GURI, 28 dic. 1974, n. 338

	<i>insegnamento slovena di Trieste e Gorizia</i>	
D. L. 8 lug. 1974, n. 261	<i>Modificazioni alla legge 24 mag. 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati</i>	GURI, 9 lug. 1974, n. 178
L. 14 ago. 1974, n. 355	<i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 lug. 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 mag. 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati</i>	GURI, 20 ago. 1974, n. 217
L. 10 ott. 1974, n. 496	<i>Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza</i>	GURI, 22 ott. 1974, n. 275
L. 16 genn. 1978, n. 17	<i>Norme di applicazione della L. 8 lug. 1971, n. 541, recante benefici agli ex deportati ed agli ex partigiani, sia politici che razziali, assimilati agli ex combattenti</i>	GURI, 2 feb. 1978, n. 33
D.P.R. 23 dic. 1978, n. 915	<i>Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra</i>	GURI, 29 genn. 1979, n. 28, suppl. ord.
L. 18 nov. 1980, n. 791	<i>Istituzione di un assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di sterminio nazista K.Z.</i>	GURI, 1 dic. 1980, n. 329
L. 22 dic. 1980, n. 932	<i>Integrazioni e modifiche alla legislazione recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali</i>	GURI, 12 genn. 1981, n. 10
L. 15 apr. 1985, n. 140	<i>Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale</i>	GURI, 19 apr. 1985, n. 93, suppl. ord.
L. 18 lug. 1997, n. 233	<i>Disposizioni di solidarietà per gli appartenenti alle comunità ebraiche ex perseguitati per motivi razziali, ai fini della applicazione della legge 24 mag. 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni</i>	GURI, 24 lug. 1997, n. 171
D. M. 29 dic. 1997	<i>Liquidazione del patrimonio ed approvazione del relativo bilancio finale dell'Ente di gestione e liquidazione immobiliare (EGeLI)</i>	GURI, 14 sett. 1998, n. 214, suppl. ord.
L. 10 ago. 2000, n. 249	<i>Contribuzione dell'Italia al Fondo di assistenza a favore delle vittime delle persecuzioni naziste (prorogata con D. Pres. Cons. 6 mar. 2001, Proroga al 30 apr. 2001 della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati)</i>	GURI, 5 sett. 2000, n. 207
L. 24 apr. 2003, n. 92	<i>Modifica all'art. 4 della legge 10 mar. 1955, n. 96, recante provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti</i>	GURI, 26 apr. 2003, n. 96

Note bibliografiche

Opere di inquadramento generale

GINSBORG P., *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, Einaudi, Torino 1989

ID., *Storia d'Italia 1943-1996: famiglia, società, Stato*, Einaudi, Torino 1998 (1989)

LUZZATTO A., *Autocoscienza e identità ebraica*, in *Storia d'Italia. Annali, Gli ebrei in Italia*, II, *Dall'emancipazione a oggi*, Einaudi, Torino 1997, pp. 1873-1900

MAZZAMUTO S., *Ebraismo e diritto dalla prima emancipazione all'età repubblicana*, ivi, pp. 1765-1827

Reintegrazioni, restituzioni, risarcimenti

L'abrogazione delle leggi razziali in Italia (1943-1987). Reintegrazione dei diritti dei cittadini e ritorno ai valori del Risorgimento, a cura di M. Toscano, Senato della Repubblica, Roma 1988

BASEVI E., *I beni e la memoria*, Rubettino, Catanzaro 2001

COLOMBO A., *La spoliazione dei beni degli ebrei in Italia in seguito alle leggi razziali del 1938 e le relative restituzioni*, tesi di laurea in Sociologia del diritto, Università degli Studi di Milano, Facoltà di Giurisprudenza, relatore V. Ferrari, a.a. 2001-2002

CORRADINI E., *Il difficile reinserimento degli ebrei. Itinerario e applicazione della Legge Terracini n. 96 del 10 marzo 1955*, Zamorani, Torino 2012

D'AMICO G., *Quando l'eccezione diventa norma. La reintegrazione degli ebrei nell'Italia postfascista*, Bollati Boringhieri, Torino 2006

Il difficile rientro. Il ritorno dei docenti ebrei nell'università italiana del dopoguerra, a cura di D. Gagliani, CLUEB, Bologna 2004

Gli ebrei in Italia tra persecuzione fascista e reintegrazione postbellica, a cura di I. Pavan - G.Schwarz, Giuntina, Firenze 2001

FUBINI G., *Dalla legislazione antiebraica alla legislazione riparatoria. Orientamenti giurisprudenziali nell'Italia postfascista*, in *1938, le leggi contro gli ebrei*, a cura di M. Sarfatti, in «La Rassegna Mensile di Israel», LIV (1988), nn. 1-2 (numero speciale in occasione del cinquantennale della legislazione antiebraica fascista), pp. 477-493

ID., *1938-1988*, ivi, pp. 9-12

- ID., *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino 1998 (1974)
- ID., *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano dopo la caduta del fascismo*, in «Rivista amministrativa della Repubblica Italiana», CXIV (1964), n. 6/2, pp. 77-83, 165-177
- PAVAN I., *Tra indifferenza e oblio. Le conseguenze economiche delle leggi razziali in Italia, 1938-1970*, Le Monnier, Firenze 2004
- Il ritorno alla vita: vicende e diritti degli ebrei in Italia dopo la seconda guerra mondiale*, a cura di M. Sarfatti, Giuntina, Firenze 1998
- SABATELLO E.F., *Le conseguenze sociali ed economiche delle persecuzioni sugli ebrei in Italia*, in CAMERA DEI DEPUTATI, Servizio Informazione parlamentare e relazioni esterne, *La legislazione antiebraica in Italia e in Europa*, Atti del convegno nel cinquantenario delle leggi razziali (Roma, 17-18 ottobre 1988), Grafica Editrice Romana, Roma 1989, pp. 79-94
- SARFATTI M., *The work and the findings of the 'Commissione Anselmi' on Italian Jewish Assets, 1998-2001*, intervento alla conferenza internazionale «Confronting History. The Historical Commission of Inquiry», Gerusalemme, Yad Vashem, 29 dicembre 2001-1 gennaio 2003
- SCHWARZ G., *Appunti per una storia degli ebrei in Italia dopo le persecuzioni 1945-1956*, in «Studi storici», XLI (2000), n. 3, pp. 757-797
- ID., *Ritrovare se stessi. Gli ebrei nell'Italia postfascista*, Laterza, Roma-Bari 2004
- TOSCANO M., *Ebraismo e antisemitismo in Italia. Dal 1848 alla guerra dei sei giorni*, Franco Angeli, Milano 2003

Il ritorno dei deportati

- MAIDA B., *Dopo la guerra. Gli ex deportati nella società italiana*, in «Italia contemporanea», XLIII (1992), n. 187, pp. 263-287
- MATARD-BONUCCI M.A., *La libération des camps de concentration et le retour des déportés à travers la presse quotidienne italienne*, in *La Shoah, témoignages, savoirs, œuvres*, a cura di A. Wieworka - C. Mouchard, Cercil/PUV, Orléans 1999, pp. 101-114
- VILLA A., *Dai lager alla terra promessa. La difficile reintegrazione nella «nuova Italia» e l'immigrazione verso il Medio Oriente (1945-1948)*, Guerini e Associati, Milano 2005

Memorialistica

CALAMANDREI P., *Diario 1939-1945*, a cura di G. Agosti, La Nuova Italia, Firenze 1997

FOA V., *Il Cavallo e la Torre. Riflessioni su una vita*, Einaudi, Torino 1991

ID., *Questo Novecento. Un secolo di passione civile. La politica come responsabilità*, Einaudi, Torino 1996

Sulla storia politica e istituzionale

ARANGIO RUIZ V., *Scritti politici 1924-1964*, Jouvence, Roma 1985

CAREDDA G., *Governo e opposizione nell'Italia del dopoguerra. 1947-1960*, Laterza, Roma-Bari 1995

ELLWOOD D.W., *L'alleato nemico. La politica dell'occupazione anglo-americana in Italia. 1943-1946*, Feltrinelli, Milano 1977

GAMBINO A., *Storia del dopoguerra. Dalla liberazione al potere DC*, Laterza, Roma-Bari 1975

GHISALBERTI C., *Storia costituzionale d'Italia 1848/1994*, Laterza, Roma-Bari 2002 (1974)

GIANNINI M.S., *Apparati amministrativi*, in *La nascita della Repubblica*, Atti del convegno di studi storici, Archivio Centrale dello Stato, Roma, 4-5 giugno 1987, in «Quaderni di vita italiana», III (1987), pp. 245-257

HARRIS C.R.S., *Allied Military Administration of Italy 1943-1945*, Her Majesty's Stationery Office, London 1957

HUGHES H.S., *United States and Italy*, Harvard University Press, Cambridge Ma. 1979 (1963)

ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA, *L'Italia dalla liberazione alla repubblica*, Feltrinelli, Milano 1976

MELIS G., *Storia dell'amministrazione italiana*, Il Mulino, Bologna 1996

PAVONE C., *Alle origini della Repubblica. Scritti su fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino 1995

ID., *Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza*, Bollati Boringhieri, Torino 1991

PERTICONE G., *La Repubblica di Salò*, Leonardo, Roma 1947

RUBINSTEIN W.D., *La sinistra, la destra e gli ebrei*, Il Mulino, Bologna 1986 (1982)

SALVADORI M.L., *La Sinistra nella storia italiana*, Laterza, Roma-Bari 1999

Verballi del Consiglio dei Ministri. Luglio 1943-maggio 1948, a cura di A.G. Ricci, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1997

WHITE S.F., *Progressive Renaissance. America and the Reconstruction of the Italian Education 1943-1962*, Garland, New York-London 1991

WOLLER H., *I conti con il fascismo. L'epurazione in Italia 1943-1948*, Il Mulino, Bologna 1997

Per un inquadramento più specificamente giuridico di alcuni temi trattati (l'argomento specifico si evince dal titolo del testo citato)

BALLARINO T., *Repubblica Sociale Italiana*, in *Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino 1968, XV, pp.467-473

BARILE P., *Il soggetto privato nella Costituzione italiana*, CEDAM, Padova 1953

BOTTA R., *L'attuazione dei principi costituzionali e la condizione giuridica degli ebrei in Italia*, in «Il Diritto ecclesiastico», XCII (1982), n. 1, pp. 150-221

COLORNI V., *Israeliti*, in *Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino 1963, IX, pp. 203-219

COTTINO G., *In tema di leggi razziali e annullamento di contratti conclusi da ebrei discriminati*, in «Il Foro padano», I (1949), cc. 843-845

DEL GUERCIO A., *Annullamento di alienazioni di beni immobili fatte da cittadini colpiti da leggi razziali*, in «Temi», 1948, pp. 376-379

DISEGNI G., *Ebraismo e libertà religiosa in Italia. Dal diritto all'uguaglianza al diritto alla diversità*, Einaudi, Torino 1983

ESPOSITO C., *Eguaglianza e giustizia nell'articolo 3 della Costituzione*, in *La Costituzione italiana. Saggi*, CEDAM, Padova 1954

FEDELE P., *La libertà religiosa*, Giuffrè, Milano 1963

- GARLATI L. - VETTOR T., *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Giuffrè, Milano 2009
- GIANNINI M.S., *La Repubblica Sociale Italiana rispetto allo Stato italiano*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», V (1951), pp. 330-471
- ID., *Repubblica Sociale Italiana*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1988, XXIX, pp. 894-901
- JEMOLO A.C., *Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione*, in «Il Diritto ecclesiastico», LXII (1952), n. 1, pp. 393-426
- MIRABELLI C., *Israeliti*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1972, XXII, pp. 968-983
- PALADIN L., *Il principio costituzionale di uguaglianza*, Giuffrè, Milano 1965
- PASCALINO P., *Persecuzione razziale e norme restitutorie. Questioni in tema di reintegrazione patrimoniale*, in «Il Foro italiano», 1951, n. 1, cc. 359-361
- PIAGGIO G., *Appunti in tema di leggi restitutorie dei cittadini di razza ebraica nei loro diritti patrimoniali*, in «Giurisprudenza completa della Corte Suprema di Cassazione», III (1947), n. 2, pp. 646-650
- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, *Rapporto generale della Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organi pubblici e privati*, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 2001
- RAVÀ A., *Contributo allo studio dei diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano 1959
- ROSSANO C., *L'eguaglianza giuridica nell'ordinamento costituzionale*, Jovene, Napoli 1966
- SACERDOTI G., *L'assimilazione degli ebrei italiani ai cittadini delle Nazioni Unite nell'applicazione del trattato di pace*, in «Rivista di diritto internazionale», LV (1972), n. 3, pp. 454-460
- SPECCHIO G., *Assimilazione dei perseguitati razziali ai cittadini delle Nazioni Unite agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio*, in «Diritto e pratica tributaria», II (1958), pp. 80-83
- SPECIALE G., *L'applicazione delle leggi antisemite: giudici e amministrazione (1938-2008)*, intervento alla Summer School

«Capire gli stermini. Per una didattica della Shoah» per insegnanti degli istituti di istruzione secondaria della Toscana (Pisa, Scuola Normale Superiore, 29 agosto-3 settembre 2010), p. 18

TABET A., *Ebrei*, in *Enciclopedia forense*, UTET, Torino 1960, III, pp. 395-397

Sul ruolo del Vaticano rispetto all'abrogazione delle leggi razziali

KERTZER D.I., *I papi contro gli ebrei. Il ruolo del Vaticano nell'ascesa dell'antisemitismo moderno*, Rizzoli, Milano 2002

MICCOLI G., *I dilemmi e i silenzi di Pio XII. Vaticano, Seconda guerra mondiale e Shoah*, Rizzoli, Milano 2000

MILL COLORNI F., *Discriminazioni soavi*, in «Critica liberale», XII (2005), n. 120, pp. 185-187

SALE G., *Le leggi razziali in Italia e il Vaticano*, Jaca Book, Milano 2009

Sulle leggi razziali

BIANCONI S., *La legislazione razzista in Italia e in Europa*, Aracne, Roma 2009

COLLOTTI E., *Il fascismo e gli ebrei. Le leggi razziali in Italia*, Laterza, Roma-Bari 2003

Conseguenze culturali delle leggi razziali in Italia, Atti dei Convegni Lincei (Roma, 11 maggio 1989), n. 84, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 1990

DI PORTO V., *Le leggi della vergogna. Norme contro gli ebrei in Italia e Germania*, Le Monnier, Firenze 2000

Storia e storiografia della persecuzione antiebraica in Italia e in Europa (1945-2000), a cura di B. Mantelli, fascicolo monografico di «Qualestoria», XXXII (2004), n. 2

Annotazioni bibliografiche per una comparazione

«Arisierung» und Restitution. *Die Rückerstattung jüdischen Eigentums in Deutschland und Österreich nach 1945 und 1989*, a cura di C. Goschler - J. Lillteicher, Wallstein, Göttingen 2002

- BAILER B., *Wiedergutmachungen kein Thema*, Locker, Wien 1993
- BAUER-HACK S., *Die jüdische Wochenzeitung Aufbau und die Wiedergutmachung*, Droste, Düsseldorf 1994
- BERG R. - URBAH-BORNSTEIN M., *Les juifs devant le droit français. Juifs, législation et jurisprudence fin XIX siècle à nos jours*, Les Belles Lettres, Paris 1984
- BRENNER M., *After the Holocaust. Rebuilding Jewish Lives in Postwar Germany*, Princeton University Press, Princeton 1997 (ed. riveduta ed ampliata di *Nach dem Holocaust: Juden in Deutschland 1945-1950*, Oscar Beck, München 1995)
- COHN M., *The Jews in Germany 1945-1993: The Building of a Minority*, Praeger, London 1994
- COMMISSIONE INDIPENDENTE D'ESPERTI SVIZZERA - SECONDA GUERRA MONDIALE, *La Svizzera, il nazionalsocialismo e la Seconda Guerra Mondiale. Rapporto finale*, Armando Dadò editore/Pendo Verlag, Locarno - Zürich 2002
- HISTORIKERKOMMISSION DER REPUBLIK ÖSTERREICH, *Nach der Verfolgung. Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in Deutschland?*, a cura di H.G. Hockerts - C. Kuller, Wallstein, Göttingen 2003
- La persécution des juifs en France 1940-1944 et le rétablissement de la légalité républicaine. Recueil des textes officiels 1940-1999*, a cura di C. Andrieu, Documentation Française (Mission Mattéoli d'études sur la spoliation des juifs de France), Paris 2002
- Raub und Restitution. «Arisierung» und Rückerstattung des jüdischen Eigentums in Europa*, a cura di C. Goschler - P. Ther, Fischer, Frankfurt a. M. 2003
- SARRAUTE R. - TAGER P., *Les grandes controverses en matière de spoliation, mise à jour avec sommaires de 50 décisions inédites*, Imprimerie du Palais, Paris 1946
- SZAFRAN M., *Les Juifs dans la politique française de 1945 à nos jours*, Flammarion, Paris 1990
- Vermögensentzug während der NS-Zeit sowie Rückstellungen und Entschädigungen seit 1945 in Österreich. Schlußbericht*, Oldenbourg, München-Wien 2003
- WEINBAUM L., *Righting an Historic Wrong: Restitution of Jewish Property in Central and East Europe*, Institute of the World Jewish Congress, Jerusalem 1995

Wiedergutmachung in der Bundesrepublik Deutschland, a cura di C.
Goschler - L. Herbst, Oldenbourg, München 1989

La sezione contemporanea dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER)

di Silvia Haia Antonucci e Giancarlo Spizzichino

Introduzione

L'ASCER conserva documentazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del Cinquecento e la fine degli anni Novanta del XX secolo¹. Il materiale è composto da 1271 faldoni e da 1576 registri. È considerato tra i più importanti archivi d'Europa per ciò che concerne la storia degli ebrei e, nel 1981, il Ministero per i Beni Culturali lo ha dichiarato di «notevole interesse storico»².

L'Archivio è composto da due sezioni, la prima è relativa al periodo medievale e moderno, e la seconda concerne l'età contemporanea, dall'emancipazione la fine degli anni Novanta del XX secolo.

¹ Va segnalato tuttavia che vi sono diversi documenti, in copia, relativi al periodo medievale.

² L'ASCER è stato oggetto di trasferimenti, durante i quali parte della documentazione è andata perduta (nel 1884, in previsione della demolizione del ghetto, dalla sua posizione originaria in via Rua 221, fu trasferito in via Monte Savello 15, da qui a Palazzo Cenci Bolognetti, quindi in piazza S. Ignazio 125, e poi a via dei Delfini 16; agli inizi del '900 fu spostato nel fabbricato che comprende la Sinagoga maggiore). Fortunatamente, durante l'invasione nazista, l'Archivio non subì saccheggi analoghi a quelli che colpirono la Biblioteca della Comunità, alla quale furono sottratti circa 7.000 volumi, incunaboli e pergamene di grande valore storico. Il materiale conservato, nel corso della sua lunga storia, ha subito diversi riordini; quelli a noi noti sono stati effettuati da:

- Angiolo Ascarelli, Giacomo De Castro ed Abram Vito Alatri, fattori della Comunità, nel 1768. I documenti dell'Archivio ritenuti più importanti, quindi non tutti, furono ordinati alfabeticamente per materie;

- Crescenzo Alatri, dirigente della Comunità ebraica di Roma, alla fine del XIX secolo. Il lavoro da lui eseguito fu perduto durante uno dei vari traslochi dell'Archivio;

- Enzo Sereni, che iniziò un riordino nel 1926, ed Attilio Milano e Roberto Bachi che lo terminarono nel 1929. La documentazione fu divisa in quattro sezioni: 1. materiale relativo alle attività della Comunità; 2. documentazione concernente le *Confraternite* e le *Scole*; 3. materiale relativo ai rapporti tra *Università* e governi vari; 4. miscellanee;

- Daniele Carpi nel 1963 che compilò un titolario dei faldoni e dei registri ripartiti in due sezioni: medievale e moderno, e contemporaneo, suddivisi per argomenti senza un ordine cronologico;

- Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia, Giancarlo Spizzichino, che dal 2002, sotto la supervisione della Soprintendenza archivistica per il Lazio (dott.sse Cagiano de Azevedo e Gerardi), stanno conducendo il riordino attuale delle carte.

È presente, inoltre, una sezione fotografica con immagini dell'area del ghetto relative al periodo immediatamente precedente alla sua demolizione e della vita quotidiana, religiosa e politica della Comunità Ebraica fino ai giorni nostri.

L'Archivio Contemporaneo

La sezione contemporanea dell'ASCER è formata dal materiale elencato nell'inventario realizzato da Daniele Carpi nel 1963 (196 faldoni) e dai documenti che si sono aggiunti a seguito del versamento dall'Archivio di Deposito (234 faldoni e 692 registri).

Dall'analisi dei documenti conservati nei faldoni afferenti al riordino di Carpi, è emerso che, nel passare degli anni, la documentazione ha subito vari spostamenti, sia accidentalmente, sia con criteri che – ammesso che ce ne siano stati – allo stato attuale non è possibile comprendere. Infatti, è stato rilevato che spesso il contenuto dei faldoni non trovava riscontro nel titolo apposto su di esso.

La documentazione presente nell'Archivio di Deposito, proveniente dall'immobile appartenente alla Comunità Ebraica di Roma sito in via Veronese, dove aveva subito gravi danni per allagamento, allocata poi nel sotterraneo della Sinagoga Maggiore, dove oggi si trova il Museo ebraico, era contenuta in 491 scatoloni, 92 cassette di legno, 25 schedari e 4 cassette metallici. Nel 2003 fu redatto un elenco di consistenza di tale materiale, poi riordinato nel 2009.

Va sottolineato che l'Archivio Contemporaneo, che dovrebbe comprendere esclusivamente documentazione relativa al periodo che va dall'emancipazione al termine della seconda guerra mondiale, in realtà copre un arco cronologico più ampio perché durante il riordino è stato rinvenuto in esso anche materiale afferente al XVII-XVIII-XIX secolo che si è preferito non accorpate ancora fisicamente all'Archivio Medievale e Moderno³.

³ Il riordino della documentazione conservata presso l'ASCER, tuttora in corso, è stato iniziato nel 2002 da Silvia Haia Antonucci, Claudio Procaccia e Giancarlo Spizzichino, sotto il controllo della Soprintendenza dei Beni archivistici per il Lazio (dott.sse Elvira Gerardi e Paola Cagiano De Azevedo). Secondo le indicazioni della

La documentazione conservata ha carattere amministrativo, contabile e fiscale, concernente: l'Università degli Ebrei di Roma; le Confraternite, che poi confluirono nella Deputazione Israelitica di Carità; le Cinque *Scole*, poi sostituite dall'attuale Sinagoga Maggiore inaugurata nel 1904, nei decenni precedenti la loro scomparsa; materiale su altri enti ebraici come gli Asili Infantili Israelitici, la Casa di Riposo, l'O.S.E.⁴, l'Orfanotrofio e l'Ospedale Israelitico. Quest'ultima documentazione consente di ricostruire in parte i cambiamenti igienico-sanitari della collettività ebraica romana.

Numerose carte riguardano la Scuola ebraica. In particolare si segnalano i verbali delle sedute del Consiglio direttivo, gli elenchi del personale e le loro retribuzioni, gli statuti, i rendiconti e la corrispondenza.

Anche se non avevano una propria autonomia amministrativa, è stato deciso di creare 3 fondi specifici per alcuni uffici della Comunità (*Comunità Israelitica di Roma-Museo*, *Comunità Israelitica di Roma-RUPIER*⁵, *Comunità Israelitica di Roma-Ufficio Rabbिनico*) in quanto è risultato che essi possedevano un proprio Archivio e la consistenza delle carte relative permetteva la creazione di un fondo separato da quello della *Comunità Israelitica di Roma*.

Corposa ed importante per ricostruire la storia della compagine romana è la documentazione concernente la corrispondenza con le altre Comunità italiane ed estere, e con autorità nazionali e locali.

Per quanto riguarda la ricostruzione storica delle trasformazioni occorse nel periodo contemporaneo, sono rilevanti i documenti concernenti gli aspetti demografici ed economici (nascite, circoncisioni, maggioranza religiosa, matrimoni⁶, morti, conversioni, imponibili dei contribuenti della Comunità, censimenti comunitari).

Soprintendenza, un eventuale ricondizionamento delle carte avverrà solo quando sarà ultimato il riordino di tutti i fondi rinvenuti.

⁴ Organizzazione Sanitaria Ebraica.

⁵ Raccolta Unità Permanente per le Istituzioni Ebraiche di Roma.

⁶ Dal punto di vista religioso, culturale ed artistico, è rilevante la raccolta di *Ketubot* (contratti matrimoniali).

Si segnala anche la presenza di fondi dedicati ad alcuni dei maggiori protagonisti della storia della Comunità, come Lelio Cantoni (rabbino vissuto nel XIX sec.), Angelo Sacerdoti (Capo Rabbino dal 1912 al 1935), David Prato (Capo Rabbino dal 1937 al 1938 e dal 1945 al 1951), Israel Zolli (Capo Rabbino dal 1940 al 1945) ed Elio Toaff (Capo Rabbino dal 1951 al 2001).

È stato deciso di creare un fondo a parte per quanto riguarda l'argomento «ebrei di Libia» (*Comunità Israelitica di Roma-Ebrei di Libia*) poiché nell'ASCER già esisteva tale fondo, relativo alle rivendicazioni delle famiglie fuggite da quel paese negli anni '60, abbandonando ogni loro avere.

Si segnala la presenza di documenti riguardanti le problematiche associate alla Seconda Guerra Mondiale ed il dopoguerra (assistenza profughi, ad esempio DELASEM⁷ e American Joint, e organizzazioni sionistiche)⁸ che possono costituire un materiale interessante al fine di ricostruire le vicende di un periodo storico non ancora completamente indagato.

Un fondo particolare è costituito dalle carte relative alla sceneggiatura dell'opera teatrale tratta dal romanzo *Il Vicario* di Hochnout che trattò il controverso atteggiamento di Pio XII durante i giorni della razzia degli ebrei a Roma nell'ottobre 1943.

La documentazione concernente il periodo del fascismo, delle leggi razziali, dell'occupazione nazista e dell'immediato dopoguerra si è rivelata molto interessante per la ricostruzione storica di quel periodo⁹,

⁷ Delegazione di Assistenza agli Emigrati Ebrei. Tale documentazione è stata studiata da Silvia Haia Antonucci che, nell'ambito del IX Convegno Internazionale dell'Associazione Europea per gli Studi Ebraici «L'ebraismo nel contesto mediterraneo» organizzato a Ravenna, ha presentato il contributo *The Activities of the DELASEM in the Documents of the Historical Archives of the Jewish Community of Rome* (26 luglio 2010).

⁸ A.N.F.I.M., American Joint, Comitato Assistenza Ebrei della Libia, DELASEM, Fondazione per la Gioventù ebraica, K.K.L., Organizzazione profughi ebrei in Italia, Organizzazione Sionistica, United Hias Service.

⁹ Cfr. la produzione di testi, su tale argomento, da parte dello staff dell'ASCER: *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo e B. Migliau, ASR-ASCER, Roma 2003 (Viaggi nella memoria, n. 4); *The Racial Laws and the Jewish Community of Rome. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo e B. Migliau, ASR-ASCER-Gangemi Editore, Roma 2007 (Viaggi nella memoria, n. 4); *Gli effetti delle*

essa è stata preziosa anche per la realizzazione di due mostre, tra loro collegate: *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945*, eseguita in collaborazione con l'Archivio di Stato di Roma (Archivio di Stato di Roma, 15/10/2003-26/11/2003) e *La Comunità ebraica di Roma dalle leggi razziali alle deportazioni (1938-1945)* organizzata insieme al Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi (Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi-FI, 26 gennaio-26 febbraio 2012). In tale occasione sono stati mostrati al pubblico documenti riguardanti:

- l'espulsione dalla scuola degli studenti ebrei nel 1938, l'istituzione della Scuola media israelitica¹⁰, il licenziamento degli insegnanti ebrei, la creazione di classi speciali per gli ebrei nelle scuole elementari statali;
- il ritiro delle licenze a venditori ambulanti, antiquari, gestori di pensioni, bar, osterie, le richieste di aiuto da parte di coloro che avevano perso il lavoro, l'assalto vandalico a negozi di ebrei;
- la vita quotidiana, come l'imposizione ai portieri di vigilare sugli inquilini, il divieto agli ebrei di frequentare località di villeggiatura, offese a fedeli all'uscita della sinagoga, denunce di proprietà considerate illegali per gli ebrei (possessione di immobili aventi

leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma (1938-1943), a cura del Collegio Rabbinico Italiano e del Corso di Laurea in Studi Ebraici, in collaborazione con l'ASCER, Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma, Roma 2004; *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione* a cura di S.H. Antonucci - C. Procaccia - G. Rigano - G. Spizzichino, Guerini e Associati, Milano 2006; *La Comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965)*, a cura dell'ASCER, Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma, Roma 2007; *Finalmente liberi... La riapertura del Tempio Maggiore nella liberazione di Roma. 9 giugno 1944* a cura di S.H. Antonucci - C. Procaccia - G. SPIZZICHINO - E. TIZI, LITOS, ROMA 2009; S.H. ANTONUCCI - S. CUTRERA - F. DI CACCAMO, *La memoria nel presente. Gli ex alunni ebrei della elementare «Garibaldi» ritornano a scuola. Una testimonianza per non dimenticare la violenza delle Leggi razziali fasciste del 1938*, Municipio 9, Roma 2012. Tra i vari interventi sulla Shoah in Italia realizzati attraverso l'analisi della documentazione dell'ASCER, si segnala la relazione di S.H. Antonucci, *Le leggi razziali nelle fonti dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma*, svolta presso l'Archivio di Stato di Roma, nell'ambito del Convegno «Scolara Levi Lia – Razza ebraica. Vicende ebraiche tra archivi, cinema, letteratura e musica» (12 novembre 2008).

¹⁰ A tale riguardo si segnala che è in corso di pubblicazione un contributo sull'insegnamento (scuole elementari, medie, superiori ed università) organizzato dalla Comunità ebraica di Roma a seguito delle leggi razziali, a cura di Silvia Haia Antonucci e Giuliana Piperno Beer Paserman.

valore superiore a 5.000 lire), dichiarazioni di appartenenza alla «razza ebraica».

Durante la mostra realizzata presso il Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi sono stati esposti anche il quaderno di una bambina ebrea che frequentava le elementari e documenti inediti, sempre sulla Scuola ebraica, provenienti dall'Archivio privato di Giacomo Sonnino.

Il Fondo Fotografico

Il Fondo Fotografico conserva circa 4.000 immagini; per la maggior parte non datate, appartenenti all'arco temporale compreso tra dalla fine del ghetto (ultimi decenni della seconda metà del XIX secolo) ed i giorni nostri.

I temi trattati sono molteplici: la parte più antica riguarda le vie del ghetto (sec. XIX), la Scuola Media Israelitica di via Celimontana (1939-1940), eventi religiosi legati a commemorazioni e festività ebraiche, tra i quali la visita dei papi Giovanni Paolo II (1986) e Benedetto XVI (2010). Tra le manifestazioni e commemorazioni varie sono da ricordare le celebrazioni per i 50 anni di rabbinato di Rav Elio Toaff e l'insediamento dell'attuale Rabbino capo Riccardo Di Segni, oltre a visite di capi di stato israeliani, di presidenti della Repubblica italiana e di politici vari, fino ad arrivare agli eventi comunitari più recenti che sono versati in tempo reale all'ASCER.

Tra le immagini relative al ghetto, importante dal punto di vista storico ed artistico è il Fondo *Salvatore Fornari*. Salvatore Fornari può essere definito un collezionista *sui generis* di opere su Roma, egli collezionava libri e quadri sul ghetto senza usare un metodo sistematico che impiegò, invece, nella raccolta e repertoriazione delle immagini del ghetto che costituiscono il fondo presente presso l'ASCER: foto, dipinti, editti, mappe. Tale materiale, conservato in 8 raccoglitori, è stato fondamentale per la realizzazione del volume *La Roma del ghetto*¹¹ ed è un punto di riferimento importante per tutti coloro che approfondiscono tale periodo storico. Le immagini raccolte forniscono un quadro ampio

¹¹ S. FORNARI, *La Roma del ghetto*, F.lli Palombi, Roma 1984.

dell'area dell'antico «claustrò» e zone limitrofe: il Volume I in particolare, e parzialmente il II, rappresentano un'introduzione al tema trattato, illustrando i luoghi più importanti del recinto. Il percorso fotografico spazia da piazza Giudia al Teatro Marcello, scendendo poi fino a Trastevere, il primo luogo in cui abitarono gli ebrei. Gli altri Volumi trattano sempre il tema dell'area del ghetto e zone ad esso vicine, sottolineandone aspetti specifici: la vita nelle strade (via della Fiumara e vicolo delle Azzimelle ed il cimitero dell'Aventino nel Volume III), immagini cartografiche e di vita nel ghetto (via delle Azzimelle e via Rua nel Volume IV), raffigurazioni dell'oppressione romana e dei papi fino alla demolizione del ghetto con molte foto del Portico d'Ottavia (Volume V), i cambiamenti urbanistici dell'area, con particolare attenzione a piazza di Monte Savello ed al Palazzo Cenci (Volume VI), fino ad una miscellanea di argomenti per lo più già trattati, con varie immagini dei ponti del Tevere, toccando anche piazza Venezia, le Scuole ebraiche in Lungotevere Sanzio ed una serie di foto scattate tra il 1978 ed il 1979 (Volume VII), infine, un raccoglitore monografico sulle sinagoghe: dalle *Scole* al Tempio Maggiore (Volume VIII).

Un'altra parte, non fotografica, del Fondo *Fornari* è composta da documenti di genere vario. Dall'analisi di tale materiale è possibile verificare come egli non si occupasse solo dell'arte a Roma; raccoglieva, infatti, articoli di giornale, libri spesso oggi introvabili, divideva tale documentazione secondo gli argomenti, numerando le relative buste e creando così un archivio molto interessante soprattutto dal punto di vista dell'analisi delle vicende relative alla Capitale e ad Israele. Tale documentazione è arrivata all'ASCER divisa in 3 gruppi¹²:

¹² I temi trattati spaziano dal ghetto di Roma (piazza delle Cinque *Scole*, il risanamento del ghetto, il dialetto giudaico-romanesco, ritrovamenti nell'area dell'ex ghetto), alle donazioni di Fornari a vari enti (Museo dell'Università di Tel Aviv, Museo ebraico di Roma), argomenti riguardanti gli ebrei in Italia e nel mondo (Spagna, Varsavia, Salonicco, Venezia, Priverno, le catacombe ebraiche a Roma, Bova Marina in Calabria, Oria in Puglia, la Sinagoga di Ostia Antica), il Medio Oriente ed Israele (Libano, Begin, Masada, elezioni in Israele, il recupero del sottomarino Scirè davanti a Haifa, discorsi di Golda Meir, la Guerra dei 6 giorni), l'antisemitismo (l'attentato alla Sinagoga Maggiore di Roma il 9 ottobre 1982), personaggi e famiglie attraverso i secoli (Bernstein, famiglia Corcos ed Ascarelli, Rita Levi Montalcini), la Seconda guerra

1) cartelle piccole (formato A5); 2) cartelle grandi (formato A4); 3) libri ed opuscoli vari.

Bibliografia sulla Comunità ebraica di Roma in epoca contemporanea

Una bibliografia completa sulla Comunità ebraica di Roma, anche se circoscritta all'epoca contemporanea, sarebbe troppo estesa in questa sede. Per questo si è deciso di elencare in modo sintetico alcuni testi che meglio possono illustrare i vari temi che hanno caratterizzato la storia recente della Comunità ebraica più antica d'Europa, con lo scopo di fornire un quadro essenziale della situazione storica in cui la collettività ebraica romana ha operato attivamente, integrandosi con la società circostante, ma allo stesso tempo conservando le proprie tradizioni.

Si trovano, quindi, qui elencati volumi che riguardano:

- la fine del periodo del ghetto e l'Emancipazione, con particolare attenzione alla costruzione della Sinagoga Maggiore ed alla riqualificazione dell'area dell'ex ghetto;
- il periodo nazi-fascista, con particolare attenzione alle Leggi razziali ed alla razzia del 16 ottobre 1943;
- la liberazione di Roma nel 1944;
- il dopoguerra;

e, più in generale:

- aspetti demografici e statistici;
- aspetti giuridici;
- storia degli ebrei di Roma;

mondiale (i falsi diari di Hitler, le Fosse Ardeatine, le celebrazioni per la commemorazione della razzia degli ebrei a Roma il 16 ottobre 1943, le leggi razziali, l'offensiva russa, l'attentato a Hitler, lo sbarco alleato ad Anzio, il ruolo di Kurt Waldheim nel Terzo Reich, il recupero delle opere d'arte rubate dai nazisti da parte di Rodolfo Siviero, la famiglia Del Monte durante il fascismo), le vicende della Comunità ebraica di Roma nel XX secolo (la redazione dello Statuto, l'intesa tra Stato italiano ed Unione delle Comunità Ebraiche Italiane), il dialogo ebraico-cristiano (i sinodi, la visita del Papa Giovanni Paolo II nella Sinagoga Maggiore di Roma), argomenti generali sull'ebraismo (leggi noachidi, *Menorah*, ovvero il candelabro a 7 bracci, *Chanukkiot*, ovvero le lampade usate per la festa di *Chanukkà* che ricorda la riconsacrazione del Tempio di Gerusalemme ad opera dei Maccabei nel II sec. a.e.v. a seguito della profanazione da parte di Antioco IV Epifane). Purtroppo tale archivio risulta incompleto: la numerazione delle buste, sia per quanto riguarda le cartelle A5 sia quelle A4, spesso salta nelle sequenze del numero d'ordine, oppure si ripete pur non mantenendo sempre lo stesso argomento, indice che nel corso della sua composizione è mancata una revisione finale, oppure che erano stati creati gruppi diversi di buste con la stessa numerazione, divise con un criterio che oggi non è stato possibile individuare, che poi sono state mescolate.

- storia dell'Archivio della Comunità Ebraica di Roma;
- gli inventari della documentazione dell'Archivio della Comunità Ebraica di Roma finora realizzati.

1870. *La breccia del ghetto. Evoluzione degli ebrei di Roma*, a cura di E. Toaff, Barulli, Roma 1971

Le antiche Cinque Scuole, a cura della Comunità Israelitica di Roma, CER, Roma 1958

ANTONUCCI S.H. - CUTRERA S. - DI CACCAMO F., *La memoria nel presente. Gli ex alunni ebrei della elementare «Garibaldi» ritornano a scuola. Una testimonianza per non dimenticare la violenza delle Leggi razziali fasciste del 1938*, Municipio 9, Roma 2012

BACHI R. - DELLA PERGOLA S., *Gli ebrei italiani nel quadro della demografia della diaspora*, in «Quaderni Storici», n. 55 (1984), pp. 155-197

BACHI R., *L'evoluzione demografica degli ebrei italiani (1600-1937)*, Tip. Unione Arti Grafiche, Città di Castello 1939

BARTOCCINI F., *Roma nell'Ottocento. Il tramonto della «Città Santa» nascita di una capitale*, Cappelli, Bologna 1985

BERLINER A., *Storia degli ebrei di Roma*, Rusconi, Milano 1992

BLUSTEIN G., *Storia degli ebrei in Roma: dal 140 av. Cr. fino ad oggi* (con un'appendice di C. Del Monte per la parte contemporanea dal 20 settembre 1870 ad oggi), Maglione & Strini, Roma 1921

CARAVALE M. - CARACCILO A., *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, a cura di G. Galasso, XIV, UTET, Torino 1978

CAVIGLIA S., *L'identità salvata. Gli ebrei di Roma tra fede nazione 1870 1938*, Laterza, Roma-Bari 1996

Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma (1938-1943), a cura del Collegio Rabbinico Italiano e del Corso di Laurea in Studi Ebraici, in collaborazione con l'ASCER, Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma, Roma 2004

FRIZ G., *Consumi, tenore di vita, e prezzi a Roma dal 1770 al 1900*, Edindustria, Roma 1980

ID., *La popolazione di Roma dal 1770 al 1900*, Edindustria, Roma 1974

- FUBINI G., *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano*, Rosenberg & Sellier, Torino 1998
- GELLER H. - GELLER R.L., *Roma ebraica. Duemila anni di storia in immagini*, Viella, Roma 1984
- Il ghetto*, a cura di C. Benocci - E. Guidoni, Monsignorini Editore, Roma 1993
- Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo - B. Migliau, ASR-ASCER, Roma 2003 («Viaggi nella memoria», n. 4)
- LIVI L., *Gli ebrei alla luce della statistica, 1918-1920*, Arnaldo Forni, Bologna 1918-1920
- MIGLIAU B., *Il 'risanamento' del Ghetto. Le vicende dell'edificio delle Cinque Scole*, in *Architettura e urbanistica. Roma Capitale 1870-1911. Uso e trasformazione della città storica*, Marsilio, Venezia 1984, pp. 442-447
- EAD., *Dalle Cinque Scole al Tempio: le scelte, i luoghi, i riti*, in *Il Tempio Maggiore di Roma*, Allemandi, Torino 2004, pp. 27-35
- MILANO A. - BACHI R., *Università Israelitica di Roma. Storia e riordinamento dell'Archivio*, Tipografia Selecta, Roma 1929
- MILANO A., *Il ghetto di Roma. Illustrazioni storiche*, Carucci, Roma 1964
- PAVONCELLO N., *Gli ebrei di origine spagnola a Roma e le loro «scòle» o sinagoghe*, CER, Roma 1992
- ID., *I toponimi del vecchio ghetto di Roma*, CER, Roma 1978
- ID., *La sinagoga a Roma dall'età imperiale al medio evo*, Tip. Veneziana, Roma 1984
- ID., *Le Cinque Scuole*, CER, Roma 1979
- RACHELI A.M., *La demolizione e ricostruzione del quartiere del Ghetto (1885-1911)*, in *Architettura e urbanistica*, cit., pp. 436-441
- The Racial Laws and the Jewish Community of Rome. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo - B. Migliau, ASR-ASCER-Gangemi Editore, Roma 2007 («Viaggi nella memoria», n. 4)
- Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*, a cura di S.H. Antonucci - C. Procaccia - G. Rigano - G. Spizzichino, Guerini e Associati, Milano 2006

- STOW K., *La storiografia del Ghetto romano. Problemi metodologici*, in *La Storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia* a cura di M.G. Muzzarelli - G. Todeschini, Istituto per i beni artistici e culturali della Regione Emilia-Romagna, Bologna 1990, pp. 43-57
- ID., *Ethnic Rivalry or Melting Pot, The Edot in the Roman Ghetto*, in «Judaism», Summer, XLI (1992), n. 3, pp. 286-296
- TOAFF E., *Il carnevale di Roma e gli ebrei*, Fondazione Sally Mayer, Milano 1956
- TOSCANO M., *Gli ebrei in Italia dall'emancipazione alle persecuzioni*, in «Storia Contemporanea. Rivista bimestrale di studi storici», XVIII (1986), n. 5, pp. 905-954
- ID., *Integrazione e identità. L'esperienza ebraica in Germania e Italia dall'Illuminismo al Fascismo*, FrancoAngeli, Milano 1998
- ID., «Le trombe della libertà»: *gli ebrei di Roma dal ghetto all'Italia (1870-1915)*, in *Il Tempio Maggiore di Roma*, Allemandi, Torino 2004, pp. 17-26

Inventari

- S.H. ANTONUCCI, *Inventario. Documentazione dell'ex Archivio di Deposito*, ASCER, Roma 2009
- EAD., *Inventario. Fondo Scola Tempio*, ASCER, Roma 2007
- EAD. - C. PROCACCIA - G. SPIZZICHINO, *Inventario. Fondo Scola Nuova*, ASCER, Roma 2012
- EID., *Inventario. Archivio Contemporaneo*, ASCER, Roma 2006
- EID., *Inventario. Fondo Università degli Ebrei di Roma. Registri*, ASCER, Roma 2005
- EID., *Inventario. Fondo Compagnia Talmud Torà*, ASCER, Roma 2005
- EID., *Inventario. Fondo Compagnia Carità e Morte*, ASCER, Roma 2005
- EID., *Inventario. Fondo Università degli Ebrei di Roma*, ASCER, Roma 2003

G. YAEL FRANZONE - S. PERUGIA, *Elenco di consistenza. Archivio di deposito della Comunità Ebraica di Roma*, a cura dell'ASCER, Roma 2004

Gli archivi e le fonti orali: l'esperienza dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER)

di Silvia Haia Antonucci

Il legame tra documentazione cartacea e fonte orale

La memoria e la storia (o, per intenderci meglio, la storiografia) non sono la stessa cosa. Ma hanno una radice in comune. Questa radice consiste nel progetto di *salvare il passato*. Da che cosa si salva il passato? Dal tempo. Il tempo infatti è caducità: cose e persone passano e non sono più. Se l'oblio è una ratifica di questo 'non più', la memoria e la storia nascono entrambe dal desiderio di opporvisi: ciò che è salvato è ancora, in qualche modo, con noi¹.

Uno dei compiti fondamentali di un archivio è proprio quello appena enunciato: «*salvare il passato*». Comunemente, se si pensa ad un archivio storico si immagina un luogo pieno di documenti che riguardano gli avvenimenti più remoti e può risultare strano che in un posto simile ci si occupi anche di storia orale, ovvero di eventi relativamente recenti. L'uso di tale fonte è ormai impiegato anche dagli storici che un tempo la consideravano assolutamente inattendibile ed inaffidabile: «Tutti riconoscono che ormai non esiste narrazione storica che non sia, al contempo, anche un lavoro di ricostruzione basato sulla memoria»². Sicuramente, tale fonte comporta alcune problematiche:

Il ricordo soggettivo procede in modo essenzialmente ricostruttivo: si origina sempre dal presente e pertanto comporta inevitabilmente una dislocazione, una deformazione, un'alterazione, uno slittamento, un rinnovamento del dato ricordato, che dipendono dalle circostanze temporali in cui esso viene richiamato alla memoria [...] Mentre l'archiviazione si realizza contro l'oblio e il tempo, e ne neutralizza gli effetti con l'aiuto di tecniche adeguate, il ricordo soggettivo avviene nel tempo ed il tempo stesso interagisce attivamente nel processo³.

Infatti,

¹ A. ROSSI-DORIA, *Memoria e storia: il caso della deportazione*, Rubbettino, Catanzaro 1998, pp. 5-6.

² A. ASSMANN, *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, Il Mulino, Bologna 2002, p. 149.

³ Ivi, p. 30.

il problema della (in)stabilità del ricordo è legato a quello della sua (in)attendibilità [...] Questa loro inattendibilità non dipende solo da una debolezza o da un'insufficienza della memoria ma, almeno altrettanto, anche dalle attività che li strutturano [...] la memoria è sempre sottoposta alle leggi del presente⁴.

La fonte orale va, quindi, trattata con alcune “accortezze”, tra le quali vanno evidenziate l'importanza della preparazione dell'intervistatore sull'argomento trattato e la verifica sistematica delle informazioni fornite dall'intervistato in modo da appurare eventuali errori ed approfondirne il loro significato. È evidente, quindi, l'incontro più che naturale della fonte orale con il mondo degli archivi al fine di verificare, arricchire, integrare il dato storico già acquisito ed avvicinarlo a noi.

L'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, che conserva documentazione relativa alla storia della Comunità ebraica romana – la più antica d'Europa – dal XVI al XX secolo, si è avvalso anche delle fonti orali nella ricostruzione delle vicende dell'ultimo secolo. In tal senso, la sua produzione scientifica riguardante il periodo del '900 ha previsto una serie di interviste che hanno arricchito la ricerca archivistica sotto molti aspetti.

L'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER) e le fonti orali: i progetti realizzati

1. *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo - B. Migliau, ASR-ASCER, Roma 2003 («Viaggi nella memoria», n. 4); e *The Racial Laws and the Jewish Community of Rome. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo - B. Migliau, ASR-ASCER-Gangemi Editore, Roma 2007 («Viaggi nella memoria, n. 4»).

Nel 2003 l'ASCER ha pubblicato, in collaborazione con l'Archivio di Stato di Roma, il catalogo della mostra *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945* che, nel 2007, è stato tradotto in inglese. Il progetto è nato dalla volontà di esporre, in modo divulgativo e pertanto adatto alle scuole, un argomento purtroppo ancora oggi non conosciuto a sufficienza. Nella raccolta di saggi,

⁴ Ivi, pp. 294-295.

Silvia Haia Antonucci e Giancarlo Spizzichino⁵ hanno intervistato 4 testimoni dell'epoca. Considerata la tipologia del catalogo, le interviste sono state molto brevi ma comunque hanno permesso di ricostruire alcuni aspetti dell'atmosfera nella quale maturarono quei drammatici eventi⁶. «Per gli studiosi dell'*oral history*» – ha, infatti, sottolineato Aleida Assmann – «le interviste fanno emergere prima di tutto “la soggettività dell'interessato”»⁷ ed è stata proprio questa la caratteristica evidenziata nelle interviste che, ovviamente considerando l'importanza del tema e lo spazio a disposizione, si voleva mettere in evidenza.

2. *Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma (1938-1943)*, a cura del Collegio Rabbinico Italiano e del Corso di Laurea in Studi Ebraici, in collaborazione con l'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma, Roma 2004.

Nel 2004 l'ASCER ha realizzato il volume *Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma (1938-1943)*. All'interno del testo sono presenti 19 interviste, elaborate da Veronica Rossi Coen⁸, a persone che, durante gli anni trattati, svolgevano attività economiche nel campo delle assicurazioni, dell'abbigliamento, dei casalinghi, delle costruzioni, dei rottami ferrosi, della tipografia, oppure erano impiegati, medici, rappresentanti, rigattieri. Considerata la quantità e la complessità del lavoro ed il carattere del volume, l'autrice ha preferito non riportare le interviste in modo integrale, ma ha scelto alcuni passaggi fondamentali e li ha commentati in modo da evidenziare soprattutto gli aspetti riguardanti i problemi della vita materiale delle famiglie

⁵ *Vita quotidiana durante le leggi razziali e l'occupazione nazista: testimonianze*, in *Le leggi razziali e la Comunità ebraica di Roma. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo - B. Migliau, ASR-ASCER, Roma 2003, pp. 31-34; *Daily life during the Racial Laws and the Nazi Occupation: Testimonies*, in *The Racial Laws and the Jewish Community of Rome. 1938-1945*, a cura di M.I. Venzo - B. Migliau, ASR-ASCER-Gangemi Editore, Roma 2007, pp. 33-36.

⁶ Per quanto riguarda il contenuto di queste interviste e di quelle citate successivamente, rimandiamo ai volumi relativi.

⁷ ASSMANN, *Ricordare. Forme*, cit., p. 301.

⁸ *L'influenza delle leggi razziali sulle economie familiari: testimonianze*, in *Gli effetti delle leggi razziali sulle attività economiche degli ebrei nella città di Roma (1938-1943)*, a cura del Collegio Rabbinico Italiano e del Corso di Laurea in Studi Ebraici, in collaborazione con l'ASCER, Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma, Roma 2004, pp. 123-153.

duramente colpite dalle Leggi razziali. Le risposte dei protagonisti sono state volutamente contestualizzate all'interno della narrazione tenendo conto del fatto che, quasi sempre, l'intervistato all'epoca dei fatti era un bambino o un adolescente e che le vicende economiche furono da questi vissute indirettamente. Le fonti orali sono state utilizzate raramente in ambiti storico-giuridici ed economici, ma in questo lavoro, grazie all'analisi incrociata con le fonti documentarie, esse hanno avuto un ruolo significativo per la restituzione del quadro delle vicende che hanno caratterizzato il rapporto tra gli ebrei di Roma ed il fascismo negli anni precedenti la caduta del regime.

3. Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione, a cura di S.H. Antonucci - C. Procaccia - G. Rigano - G. Spizzichino, Guerini e Associati, Milano 2006.

Nel 2006 l'ASCER ha curato la pubblicazione del volume *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*. All'interno del testo sono riportate 12 interviste effettuate da Silvia Haia Antonucci⁹. L'autrice ha creato una griglia di domande identica per tutti gli intervistati con il fine di comprendere come persone di diversa estrazione sociale e formazione culturale abbiano affrontato i medesimi problemi legati all'occupazione nazista ed alla deportazione. In tutte le esposizioni è presente negli intervistati il trauma indotto dalla paura, dalla necessità di nascondersi ed occultare la propria identità, assumendo a volte nomi falsi, una scelta, questa, che spesso risulta incomprensibile per i bambini. Sebbene queste interviste non abbiano apportato elementi nuovi tali da modificare il quadro storico complessivo, esse, costituendo un contributo importante alla ricostruzione dell'atmosfera di quel periodo, come "microstorie", contribuiscono a rendere la Storia più vicina a coloro ai quali viene raccontata. I meccanismi della memoria sono, infatti, complicati e spesso avvengono strane operazioni in cui il reale passare del tempo perde la sua presunta distanza oggettiva. Infatti, come ha affermato Aleida Assmann: «La memoria non conosce il criterio della scansione rigidamente cronologica e regolare nel tempo: può trasportare la prossimità in remota lontananza e la lontananza in presenza minacciosa»¹⁰.

⁹ *Le interviste*, in *Roma, 16 ottobre 1943. Anatomia di una deportazione*, a cura di S.H. Antonucci - C. Procaccia - G. Rigano - G. Spizzichino, Guerini e Associati, Milano 2006, pp. 95-134.

¹⁰ ASSMANN, *Ricordare*, cit., p. 375.

4. *La Comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965)*, a cura dell'ASCER, Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma, Roma 2007.

Nel 2007 l'ASCER ha curato il volume *La Comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965)*, nel quale Silvia Haia Antonucci ed Alessandra Camerano¹¹ hanno effettuato le interviste con due metodologie diverse: in alcune gli intervistati sono stati lasciati liberi di raccontare le proprie vicende senza una schema prefissato, seguendo il filo dei ricordi, in altre è stata sottoposta loro una griglia di domande. Le autrici, inoltre, hanno anche utilizzato le fonti orali con due metodiche diverse. Nell'introduzione hanno ricostruito alcuni spaccati dell'epoca tramite una narrazione storica integrata da alcune testimonianze scelte degli interventi, mentre, in una sezione diversa dell'elaborato, hanno riprodotto le interviste nella loro interezza con lo scopo di conservare la genuinità del racconto del testimone. In questo modo, sono stati ricostruiti i momenti salienti e taluni aspetti delle trasformazioni occorse alla società romana di quegli anni; per fare ciò, sono state scelte persone appartenenti a diverse categorie sociali ed a professionisti, impiegati e commercianti.

5. S.H. ANTONUCCI, *Le fonti orali nelle ricerche dell'Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma (ASCER)*, in *Atti del I Convegno nazionale di Storia Orale*, «Memoria/Memorie. Materiali di storia. Fonti orali e ricerca storica», II-III (2009), pp. 15-19.

Nel 2009 l'ASCER ha partecipato al I Convegno nazionale di Storia Orale svoltosi a Roma presso la Casa della Memoria e della Storia. Tale occasione è stata importante per confrontarsi e condividere, con Istituti specializzati in tale settore, le proprie esperienze nel campo delle fonti orali.

¹¹ 'Ormai è passata'. *L'illusione di una generazione e le trasformazioni dell'identità ebraica romana*, in *La Comunità ebraica di Roma nel secondo dopoguerra. Economia e società (1945-1965)*, a cura dell'ASCER, Camera di Commercio Industria Artigiano e Agricoltura di Roma, Roma 2007, pp. 111-140.

6. *Finalmente liberi... La riapertura della Sinagoga Maggiore nella liberazione di Roma. 9 giugno 1944*, a cura di S.H. Antonucci - C. Procaccia - G. Spizzichino - E. Tizi, Litos, Roma 2009.

Nel 2009, in occasione del 4 giugno, anniversario della liberazione di Roma, l'ASCER ha realizzato una mostra fotografica sulla riapertura della Sinagoga Maggiore. Nella redazione del relativo catalogo, Silvia Haia Antonucci¹² ha intervistato Giacomo (Mino) Moscati, figlio di Gino Moscati allora *shammash*¹³ della sinagoga, e Cesare Anticoli che, a quel tempo sedicenne, assistette alla liberazione di Roma ed alla riapertura del Tempio. Ovviamente non si è trattato di effettuare interviste quantitative ma qualitative, scegliendo un testimone dei fatti dell'epoca ed il figlio di colui che materialmente riaprì la Sinagoga Maggiore quando arrivarono gli Alleati. In occasione della mostra, Giacomo Moscati ha anche donato all'Archivio alcune fotografie dell'epoca riguardanti sia l'apertura del Tempio, sia alcuni matrimoni effettuati in tale sinagoga negli anni immediatamente successivi.

7. Silvia Haia Antonucci, *Interviewing people who have suffered serious traumas: experience with Shoah survivors*, in *Tra passato e futuro: storia orale, memoria e significato*, Atti del XVI Convegno Internazionale di Storia Orale organizzato dall'Associazione Internazionale di Storia Orale, Praga 2010 (DVD).

Nel 2010 l'ASCER ha potuto partecipare al XVI Convegno Internazionale di Storia Orale, *Tra passato e futuro: storia orale, memoria e significato*, organizzato a Praga dall'Associazione Internazionale di Storia Orale. Si è trattato di un contributo dal punto di vista tecnico, non di ricerca sul campo. In tale occasione è stato possibile entrare in contatto con enti provenienti da tutto il mondo e confrontarsi con esperienze diverse dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Nella relazione, oltre a tracciare una breve storia delle fonti orali con particolare riferimento alla situazione italiana, è stato toccato il tema del rapporto tra storia e memoria, e tra memoria e tradizione ebraica, fornendo anche alcune note circa la metodologia

¹² *Le testimonianze*, in *Finalmente liberi... La riapertura del Tempio Maggiore nella liberazione di Roma. 9 giugno 1944* a cura di S.H. Antonucci - C. Procaccia - G. Spizzichino - E. Tizi, Litos, Roma 2009, pp. 39-54.

¹³ Parola ebraica che vuol dire letteralmente «servitore» e che intende l'addetto al culto della sinagoga.

dell'intervista, le sue questioni etiche, approfondendo quindi le peculiarità della testimonianza di persone che hanno subito gravi traumi con particolare riferimento alla Shoah. A tale riguardo, interessanti sono le parole di Aleida Assmann:

L'immagine della pallottola non estraibile chiarisce bene la paradossale contraddittorietà del ricordo traumatico: benché costituisca una parte insopprimibile dell'uomo, esso non è assimilabile alla struttura dell'identità personale, è un corpo estraneo che blocca le categorie della logica tradizionale sia internamente, sia esteriormente, sia in presenza sia in assenza¹⁴.

8. La memoria nel presente. Gli ex alunni ebrei della elementare «Garibaldi» ritornano a scuola. Una testimonianza per non dimenticare la violenza delle Leggi razziali fasciste del 1938, a cura di S.H. Antonucci - S. Cutrera - F. Di Caccamo, Municipio 9, Roma 2012.

Nel 2012 l'ASCER ha partecipato ad un progetto ideato dalla scuola elementare «Garibaldi» di Roma e dall'Associazione «Agenzia per la Vita Indipendente», con lo scopo di ritrovare gli studenti ebrei che, a causa delle Leggi razziali, erano stati cacciati dalla scuola «Garibaldi». Silvia Haia Antonucci¹⁵ ha realizzato le interviste a tre studenti rintracciati. Si è trattato di un'operazione complessa in quanto al tempo delle Leggi razziali gli intervistati erano molto piccoli, quindi non è stato facile per loro ricordare gli eventi dell'epoca, anche se quelli più traumatici, come è normale nei meccanismi della memoria, sono rimasti impressi nel loro ricordo come, ad esempio, la separazione dai loro compagni della scuola «Garibaldi». Dai loro racconti è emersa una forte sensazione di disorientamento, isolamento, ingiustizia, impotenza e anche di incapacità di comprendere avvenimenti che sfuggivano completamente alla mente semplice e diretta di un bambino, in un periodo in cui «il mondo degli adulti» impiegava una logica apparentemente per lui senza senso. Nell'ambito del progetto è stato previsto anche un incontro tra gli studenti di ieri e quelli di oggi, durante il quale gli ex alunni hanno potuto ripetere parzialmente le loro esperienze già registrate nell'intervista, confrontandosi con i bambini che oggi frequentano la «Garibaldi» e rispondendo alle loro

¹⁴ ASSMANN, *Ricordare*, cit., p. 290.

¹⁵ *La testimonianza degli alunni di ieri*, in *La memoria nel presente. Gli ex alunni ebrei della elementare «Garibaldi» ritornano a scuola. Una testimonianza per non dimenticare la violenza delle Leggi razziali fasciste del 1938*, a cura di S.H. Antonucci - S. Cutrera - F. Di Caccamo, Municipio 9, Roma 2012, pp. 37-48.

domande: un'iniziativa che ha avuto un impatto emotivo e didattico importante, considerando la piccola età degli alunni, alcuni dei quali hanno realizzato elaborati e disegni sull'argomento trattato, che poi sono stati compresi nella relativa pubblicazione.

9. *Non dovevamo essere qui*, a cura di S.H. Antonucci - P. Ferrara, documentario (30 minuti) realizzato dall'ASCER e dall'Associazione Culturale «Le Cinque Scole», società DocLab, Roma 2012.

Nel 2012, grazie alla collaborazione con l'Associazione Culturale «Le Cinque Scole» e con la società «DocLab», l'ASCER ha realizzato il suo primo documentario incentrato sul salvataggio, durante l'occupazione nazista a Roma, della famiglia di Eugenio e Giacomo Sonnino ad opera del prof. Giuseppe Caronia, in seguito riconosciuto come Giusto fra le Nazioni. Il progetto è stato sviluppato in tre fasi: 1) l'intervista svolta contemporaneamente alla realizzazione delle riprese in modo da costruire un prodotto funzionale per il suo duplice uso, ovvero, da un lato conservare la testimonianza intera e spontanea, dall'altro, effettuarne una sintesi destinata alla proiezione. Silvia Haia Antonucci si è occupata principalmente della realizzazione dell'intervista, svoltasi in due pomeriggi, e della sua trascrizione; Piera Ferrara ha curato il montaggio delle scene. 2) Il "corto" presentato in occasione della mostra *La Comunità ebraica di Roma dalle leggi razziali alle deportazioni (1938-1945)* esposta presso il Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi (FI) dal 26 gennaio al 27 febbraio 2012 e realizzata in collaborazione con l'ASCER e l'Archivio di Stato di Roma. Il Museo ha messo a disposizione uno schermo per proiettare una selezione dell'intervista che, per evidenti necessità della mostra, è stata particolarmente concisa, soffermandosi soprattutto sui momenti più salienti del salvataggio. Il percorso dell'esposizione si è così svolto dall'illustrazione dei primi provvedimenti antiebraici in Germania e in Italia, attraverso le Leggi razziali del 1938, fino a terminare con la proiezione della testimonianza dei Sonnino che ha introdotto una nota di speranza con la loro storia, purtroppo non paradigmatica, comunque terminata positivamente con la sopravvivenza dei suoi protagonisti. 3) Il documentario vero e proprio che, ovviamente, per le sue caratteristiche intrinseche di selezione delle scene, non può certo essere considerato una "classica" fonte orale, la quale è, invece, contraddistinta dalla registrazione della testimonianza senza interruzioni e manipolazioni. Come già sottolineato, in questo caso si è voluto rispondere a due esigenze: raccogliere e conservare la testimonianza come fonte orale,

operazione per sua natura destinata ad un pubblico di specialisti e non divulgativa, e poi realizzare un prodotto modificato in maniera da essere più fruibile per il pubblico comprendendo così in un unico progetto, due realizzazioni di carattere diverso ma entrambe funzionali alla conservazione della memoria.

Conclusioni

Nella sua produzione scientifica l'ASCER ha sempre cercato di creare sinergie tra esperti di vari settori (archivisti, storici, sociologi, demografi, storici dell'arte, giornalisti, ricercatori, cultori della materia, etc.) e quindi è risultata più che naturale anche una collaborazione tra storici che utilizzano fonti d'archivio e studiosi che si occupano di fonti orali. Infatti,

il documento scritto non rappresenta mai, da solo, tutta la realtà [...] gli sfuggono i contatti personali [...] registra solo il risultato finale [...] Anche per quanto riguarda i documenti diplomatici l'intervista orale fatta a chi abbia concretamente e personalmente partecipato, in posizione di particolare responsabilità, alla determinazione di certi sviluppi internazionali può costituire, quindi, uno strumento importante di più compiuta conoscenza della viva realtà del momento. L'immediatezza e la stessa emotività del ricordo, anche con le inevitabili connotazioni personali, possono aiutarci a stabilire il rapporto giusto con il passato e con il vissuto¹⁶.

Questa collaborazione proficua tra tipi di fonti diverse consente di evidenziare molti aspetti delle trasformazioni culturali, materiali e socio-economiche della Comunità ebraica di Roma soprattutto nel secondo dopoguerra e, inoltre, evita che vadano completamente perduti aspetti del nostro passato che rischierebbero di scomparire nell'oblio naturale della memoria generale, non permettendoci più di conoscere lati della nostra storia e mettendo, di conseguenza, in pericolo l'evoluzione del nostro presente e futuro: in questo contesto il ruolo del testimone e delle fonti orali è fondamentale. A tale riguardo, riferendosi al mondo contadino, significative sono le parole di Giovanni Contini:

¹⁶ C. GUAZZARONI, *I documenti diplomatici del tempo presente e la loro preparazione*, in *L'intervista strumento di documentazione: giornalismo, antropologia, storia orale*, Atti del Convegno svoltosi a Roma dal 5 al 7 maggio 1986 presso l'Auditorium della Discoteca di Stato, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 53 (1987), p. 133.

Nel caso di una situazione ormai trascorsa, dove quello che resta è solo la memoria, i testimoni funzionano, per noi, come ‘teste di ponte’ nel loro stesso passato; non solo nel senso, ovvio, che l’intervista con loro avviene nel presente, e quindi che oggi raccontano a noi intervistatori di ieri; ma in un senso meno banale: con la fine del mondo contadino/mezzadrie sono anche loro passati da quell’universo culturale ad un altro, che è, grosso modo, il ‘nostro’. Possono quindi aiutarci nell’opera di traduzione/interpretazione di quel passato perché mantengono, per così dire, un piede nel mondo vitale ormai sparito ed uno in quello che condividono, parzialmente, con noi. Questa loro condizione di giani bifronte ‘di fatto’ si collega alla nostra duplicità, che è volontaria e non data, perché noi vogliamo capire quel mondo passato, del quale non abbiamo fatto parte ma che faremo proprio grazie alla ricerca¹⁷.

Bibliografia sulle fonti orali

Numerosi sono gli argomenti affrontati dai testi che trattano le fonti orali. La principale suddivisione è tra quelli che si occupano del punto di vista tecnico, ovvero delle modalità con cui preparare, effettuare e rendere fruibile l’intervista, e tra quelli che, invece, sono una vera e propria raccolta di interviste solitamente raggruppate per argomento a seconda che si tratti, ad esempio, di testimonianze su un evento, su un mestiere, sulle abitudini di vita, particolarmente interessanti quando si tratta, nei casi citati, di lavori che non sono più svolti o di gruppi extraurbani che vanno scomparendo. Citerò qui, per motivi di spazio, solo alcuni aspetti che considero particolarmente rilevanti.

La bibliografia sulle fonti orali sta crescendo in modo proporzionale all’interesse per questa disciplina che un tempo era considerata del tutto inattendibile rispetto alla documentazione cartacea (cfr. L. PASSERINI, *Memoria e utopia. Il primato dell’intersoggettività*, Bollati Boringhieri, Torino 2003, p. 19; T.L. CHARLTON - L.E. MYERS - R. SHARPLESS, *History of Oral History. Foundations and Methodology*, Altamira Press, Walnut Creek 2007, pp. 165 e 183).

Molti, proprio per la delicatezza degli argomenti trattati, delle “confidenze” che l’intervistatore deve riuscire ad ottenere, sono i manuali che trattano la metodologia delle fonti orali (cfr. B.W. SOMMER - M. KAY QUINLAN, *The Oral History Manual*, Altamira Press, Walnut Creek 2002, pp. 14-18, 63 e 68-70; *Introduzione alla storia orale*.

¹⁷ G. CONTINI, *Fonti orali e storia locale. Memoria collettiva e storia delle comunità*, in *Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo*, a cura di C. Bernani, Odradek, Milano 2008, p. 50.

Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo, a cura di C-Bermani, I, Odradek, Milano 2008, p. 15; C. STOKES BROWN, *Like it was. A Complete Guide to Writing Oral History*, Teachers & Writers Collaborative, New York 1988, pp. 42-43; *Oral History Interview Guidelines*, United States Holocaust Memorial Museum, Washington 2009, pp. VII-VIII; CHARLTON - MYERS - SHARPLESS, *History of Oral History*, cit., p. 52).

Proprio a seguito dell'approfondimento dello studio delle fonti orali, è emersa l'importanza della sinergia tra tali fonti e gli archivi: il documento cartaceo ed i ricordi si integrano vicendevolmente (cfr. A. WIEVORKA, *L'era del testimone*, Cortina, Milano 1999, p. 85). Anche gli eventuali errori di memoria compiuti dall'intervistato hanno un loro significato e, attraverso la loro analisi, è possibile comprendere il motivo per cui il ricordo abbia deformato la realtà (cfr. A. PORTELLI, *L'uccisione di Luigi Trastulli, Terni 17 marzo 1949*, in *Introduzione alla storia orale*, cit., vol. II, pp. 62 e 91; ID., *Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo*, Donzelli, Roma 2007, pp. 13 e 381; A. STILLE, *Appendici. Le deformazioni della storia orale conducono alla verità*, ivi, pp. 177-179).

La fonte orale, attraverso le emozioni comunicate dall'intervistato, svolge anche un ruolo di "avvicinamento" tra chi ascolta o legge l'intervista ed il fatto storico trattato che, in questo modo, non viene più percepito come un evento astratto nella catena degli avvenimenti storici, ma viene comunicato, arricchito dalle emozioni, dalle opinioni, dalle impressioni dell'intervistato che, così facendo, ricostruisce anche alcuni aspetti dell'atmosfera dell'epoca e fornisce un ausilio non indifferente alla didattica nelle scuole (cfr. A. PORTELLI, *Storia orale come scuola*, in *La memoria che resiste*, a cura di D. Celetti - E. Novello, «Memoria/Memorie. Materiali di storia», I (2006), pp. 15-16; A. PORTELLI, *Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo*, Donzelli, Roma 2007, p. 12).

Interessanti sono altresì gli studi su campi specifici della memoria, come, ad esempio, i ricordi di traumi che hanno precise peculiarità per quanto riguarda la loro formazione, trasmissione, percezione (cfr. M. COSLOVICH, *Memoria, classe operaia e deportazione. Riflessioni sulla memoria della classe operaia della ferriera di Servola e su quella degli ex deportati nei Lager nazisti dall'«Adriatisches Kustenland»*, in *Introduzione alla storia orale*, cit., I, p. 122).

ASSMANN A., *Così la Storia ha ritrovato la sua Memoria*, in «La Stampa-Tuttolibri», 23 gennaio 2010

- EAD., *Ricordare. Forme e mutamenti della memoria culturale*, Il Mulino, Bologna 2002
- BAUM W.K., *Transcribing and Editing Oral History*, Altamira Press, Walnut Creek 1991
- BENJAMIN W., *Per un ritratto di Proust*, in ID., *Avanguardia e rivoluzione*, Einaudi, Torino 1973
- BERGSON H., *Materia e memoria*, Laterzi, Roma-Bari 1996
- BLOCH M., *La guerra e le false notizie*, Donzelli, Roma 1994
- BUZZONE A.M., *Un'etica della testimonianza in La memoria della deportazione femminile*, a cura di B. Maida, Franco Angeli, Milano 1997
- CARDONA G.R., *Domande senza risposta e risposte senza domanda*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 137-142
- CARUCCI P. - GUERCIO M., *Manuale di archivistica*, Carocci, Roma 2009
- La memoria che resiste*, a cura di D. Celetti - E. Novello, «Memoria/Memorie. Materiali di storia», I (2006)
- CHARLTON T.L. - MYERS L.E. - SHARPLESS R., *History of Oral History. Foundations and Methodology*, Altamira Press, Walnut Creek 2007
- Città di parole. Storia orale da una periferia romana*, Donzelli, Roma 2006
- COLOMBARA F., *L'identità del nemico nella memoria resistenziale del Piemonte nord-orientale*, in *Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo*, II, pp. 23-39
- CONTINI G. - MARTINI A., *Verba manent. L'uso delle fonti orali per la storia contemporanea*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993
- CONTINI G., *Memoria collettiva e storia delle comunità*, in *Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo*, II, pp. 41-60
- ID., *La memoria divisa*, Rizzoli, Milano 1997
- Fonti orali e soggettività. Bibliografia e testi*, a cura di P. Corsini - G. Porta, Micheletti, Brescia 1981
- COSLOVICH M., *Riflessioni sulla memoria della classe operaia della ferriera di Servola e su quella degli ex deportati nei Lager nazisti dall'«Adriatisches Kustenland»*, in *Introduzione alla storia orale*.

Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo, II, pp. 119-130

DE ROSA G., *L'intervista come scambio intersoggettivo*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 155-159

DELLA ROCCA R., *La memoria nella tradizione ebraica*, in *Memoria della Shoah. Dopo i «testimoni»*, a cura di Saul Megnagi, Donzelli, Roma 2007

Fonti orali. Antropologia e storia, a cura di B. Bernardi - C. Poni - A. Triulzi, Franco Angeli, Milano 1978

Fonti orali. Censimento degli istituti di conservazione, a cura di G. Barrera - A. Martini - A. Mulè, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Roma 1993

GRELE R., *Introduzione*, in PORTELLI, *Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo*, pp. VII-XV

GUAZZARONI C., *I documenti diplomatici del tempo presente e la loro preparazione*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 161-164

L'intervista strumento di documentazione: giornalismo, antropologia, storia orale, atti del Convegno svoltosi a Roma dal 5 al 7 maggio 1986 presso l'Auditorium della Discoteca di Stato, in «Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato», 53 (1987)

Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo, a cura di C. Bermani, Odradek, Milano 2008

Introduzione alla storia orale, esperienze di ricerca, a cura di C. Bermani, Odradek, Milano 2001

LOMBARDI SATRIANI L., *L'intervista: ascolto e cecità*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 103-109

LURAGHI R., *Il movimento operaio a Torino nei primi mesi della crisi italiana (luglio 1943-marzo 1944)*, Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, Milano 1953

MELCHIONNI M.G., *Decisione politica e trasmissione burocratica viste attraverso il prisma di un certo numero di interviste*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 165-171

MILANESI M., *La storia orale. Tra Storia e storie*, Tipografia popolare, Pavia 1979

MILILLO A., *Narrativa di tradizione orale. Studi e ricerche*, Museo nazionale arti e tradizioni popolari, Roma 1977

- MINÀ G., *Come si arriva al cuore dell'intervistato*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 79-85
- Mi racconti nonno? Mi racconti nonna? I bambini del Talmud Tora di Venezia chiedono ai loro nonni come si sono salvati 1938-1945*, a cura di M. Campos, Provincia di Venezia Assessorato alla Cultura, Venezia 1995
- MISITI R., *L'intervista in psicologia: tra intuizione e metodo*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 117-124
- NEUSNER J., *Oral tradition in Judaism. The case of the Mishnah*, Garland, New York 1987
- NOVELLO E., *Storie di imprenditori. Testimonianze per una storia dell'impresa e del lavoro nel Veneto*, in *Progetti e ricerche*, a cura di Giovanni Contini, «Memoria/Memorie. Materiali di storia», 4 (2008)
- Oral history. Fra antropologia e storia. Con discussioni e note sulla storia sociale e l'economia italiana del Novecento*, a cura di B. Bernardi - C. Poni - A. Triulzi, Il Mulino, Bologna 1977
- Oral History Interview Guidelines*, United States Holocaust Memorial Museum, 2009
- PASSERINI L., *Memoria e utopia. Il primato dell'intersoggettività*, Bollati Boringhieri, Torino 2003
- EAD., *Storia e soggettività. Le fonti orali, la memoria*, La Nuova Italia, Scandicci 1988
- PORTELLI A., *L'uccisione di Luigi Trastulli, Terni 17 marzo 1949*, in *Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo*, II, pp. 61-94
- ID., *L'ordine è già stato eseguito. Roma, le Fosse Ardeatine, la memoria*, Donzelli, Roma 1999
- ID., *Storia orale come scuola*, in *La memoria che resiste*, pp. 15-17
- ID., *Storie orali. Racconto, immaginazione, dialogo*, Donzelli, Roma 2007
- ID., *What makes oral history different*, in *The oral history reader*, a cura di R. Perks - A. Thomson, Routledge, London & New York 1998
- Progetti e ricerche*, a cura di G. Contini, «Memoria/Memorie. Materiali di storia», IV (2008)
- ROSSI-DORIA A., *Memoria e storia: il caso della deportazione*, Rubbettino, Catanzaro 1998

SOMMER B.W. - KAY QUINLAN M., *The Oral History Manual*, Altamira Press, Walnut Creek 2002

STILLE A., *Le deformazioni della storia orale conducono alla verità*, in *Introduzione alla storia orale. Storia, conservazione delle fonti e problemi di metodo*, II, pp. 177-182

STOKES BROWN C., *Like it was. A Complete Guide to Writing Oral History*, Teachers & Writers Collaborative, New York 1988

Storia vissuta: dal dovere di testimoniare alle testimonianze orali nell'insegnamento della storia della seconda guerra mondiale, Franco Angeli, Milano 1988

TAGLIACCOZZO F., *Memoria e catarsi*, in «La Rassegna Mensile di Israel», LXIII (1997), pp. 107-120

TONKIN E., *Raccontare i nostri passati. La costruzione sociale della storia orale*, Armando, Roma 2000

UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA SHOAH FOUNDATION INSTITUTE, <http://www.usc.edu/schools/college/vhi/>

VANSINA J., *La tradizione orale. Saggio di metodologia storica*, Officina, Roma 1976

VILLARI L., *L'intervista come percezione della personalità nella storia*, in *L'intervista strumento di documentazione*, pp. 151-159

WIEVORKA A., *L'era del testimone*, Cortina, Milano 1999

YERUSHALMI Y.H., *Storia ebraica e memoria ebraica*, Pratiche, Parma 1983